

# INDICE

Pag.

INTRODUZIONE	4
--------------	---

## CAPITOLO I

### LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI IN EPOCHE ED ORDINAMENTI DIVERSI

1	Impresa e reato.	10
2	Profili storici.	20
	2.1 Il diritto romano e la responsabilità della persona giuridica.	20
	2.2 Dal Medioevo al XVII secolo.	22
	2.3 Il secolo dei Lumi.	26
	2.4 L'Ottocento.	29
	2.5 L'epoca moderna.	33
3	Analisi comparata.	35
	3.1 Premessa.	35
	3.2 L'esperienza nordamericana.	36
	3.3 L'esperienza francese.	43
	3.4 La scelta dell'ordinamento svizzero.	52
	3.5 La scelta dell'ordinamento tedesco.	53
	3.6 La scelta dell'ordinamento spagnolo.	57
	3.7 La scelta dell'ordinamento inglese.	64
4	La prospettiva comunitaria e internazionale.	69

## CAPITOLO II

### LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI NELL'ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA E NELLE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

1	La responsabilità dell'ente.	74
	1.1 Premessa.	74
	1.2 Le ragioni della tesi dell'irresponsabilità. Dottrina e giurisprudenza.	76
	1.3 Le ragioni della tesi della responsabilità. Dottrina e giurisprudenza.	85
2	La scelta del legislatore italiano.	97
	2.1 Premessa.	97
	2.2 La <i>vexata quaestio</i> circa la natura della responsabilità da reato: amministrativa, penale o <i>tertium genus</i> ? Le posizioni di dottrina e giurisprudenza.	100
3	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	112
	3.1 I principi garantistici alla luce delle pronunce giurisprudenziali.	112
	3.2 I soggetti responsabili secondo la nuova disciplina.	118
	3.3 I reati presupposto.	123

### CAPITOLO III

#### II D. LGS. 231/2001 E I CRITERI DI IMPUTAZIONE: DOTTRINA E PRASSI APPLICATIVA

1	Criteri oggettivi d'imputazione del reato all'ente.	131
	1.1 Premessa.	131
	1.2 Interesse o vantaggio dell'ente.	133
	1.3 Gruppi societari e interesse: questioni giurisprudenziali.	148
	1.4 Fattispecie colpose e criterio dell'interesse o vantaggio: profili problematici e soluzioni giurisprudenziali.	154
	1.5 L'interesse esclusivo degli autori del reato presupposto.	165
2	I possibili autori del reato presupposto.	168
	2.1 Premessa.	168
	2.2 I soggetti apicali.	169
	2.3 I soggetti sottoposti.	174
	2.4 La delega di funzioni e l'art. 5 del D. lgs. 231/2001.	176
3	La colpa come cardine dell'imputazione soggettiva.	179
	3.1 Premessa.	179
	3.2 La colpa in organizzazione. Cenni.	183
	3.3 Soggetti apicali e "colpa in organizzazione".	186
	3.4 Soggetti sottoposti e "colpa per inosservanza degli obblighi di	193

	direzione e vigilanza”.	
4	L’autonoma responsabilità dell’ente.	203
5	Struttura dell’illecito amministrativo: una fattispecie complessa.	211
	5.1 Sui dubbi di costituzionalità risolti dalla giurisprudenza.	211
	5.2 La proposta della dottrina accolta dalla giurisprudenza: responsabilità. della persona giuridica quale fattispecie plurisoggettiva di parte generale.	216
	CONCLUSIONI	221
	GIURISPRUDENZA	226
	BIBLIOGRAFIA	234

## INTRODUZIONE

La disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità penale degli enti, costituisce una delle più importanti e profonde innovazioni del nostro sistema penale.

Dall'entrata in vigore del Codice penale a oggi, non si rinvengono interventi legislativi di portata anche solo paragonabile a quello del 2001.

Il decreto è entrato in vigore proponendosi come una normativa "di nicchia", destinata ad essere applicata in un numero limitato di situazioni; col passare del tempo, la stessa ha subito numerose e ripetute modifiche che ne hanno ampliato la portata e suggeriscono che la stessa non sia destinata a rimanere entro confini prestabiliti.

Non è, tuttavia, solo la potenzialità espansiva delle applicazioni del decreto, che si coglie in considerazione dell'avanzare della criminalità d'impresa, a renderlo novità peculiare e degna d'approfondimento.

Ciò che caratterizza la novella è la necessità che la stessa ha determinato di ripensare agli istituti tradizionali del nostro diritto, trovatosi a dover affrontare un nuovo soggetto: l'ente.

Pur trattandosi di un tema da più parti già discusso ed approfondito, ciò non di meno gli argomenti in questione offrono ancora ampio spazio per valutazioni e considerazioni interessanti.

La criminalità delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere è, infatti, una realtà in divenire, strettamente connessa ai mutamenti sociali ed economici. Se, attualmente, l'esistenza di tale fenomeno non può essere messa in discussione, è necessario prendere coscienza che lo stesso è difficile da fronteggiare attraverso i tradizionali schemi di imputazione individuale.

In un'epoca in cui le trasformazioni penali ed economiche divengono di giorno in giorno più pregnanti ed intense, il rapporto tra società e diritto penale diviene, allora, specchio del rapporto più generale tra diritto e società.

Dopo un'analisi di quelle che sono le ragioni della "criminalizzazione" delle persone giuridiche, il lavoro prende le mosse da un breve *excursus* storico finalizzato a comprendere quale sia la portata dirompente dell'introduzione di un principio di responsabilità da reato delle persone giuridiche non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi occidentali (ed in particolare in quelli europei), in cui le categorie sistematiche sono frutto di un pensiero che concepisce solamente una persona fisica seduta al banco degli imputati.

Per il pensiero giuridico europeo la criminalità è stata per secoli solo e soltanto quella delle persone fisiche. Repentinamente i sistemi giuridici

hanno dovuto, tuttavia, scontrarsi con un'emergente e innegabile realtà: la nuova e più temibile criminalità appartiene alle imprese.

Ci si è trovati di fronte a dei reati "senza soggetto", perché era concettualmente inconcepibile che un essere inanimato potesse porre in essere (e volere) un illecito penale.

E allora, prima di approfondire quale sia stata la risposta italiana a tale presa di coscienza, si è ritenuto opportuno analizzare, seppur senza pretesa di esaustività, quali sono state le reazioni e le proposte di alcuni dei principali attori politici ed economici del nostro tempo al fenomeno della criminalità d'impresa, per comparare le varie alternative offerte dagli ordinamenti finalizzate ad accogliere (e sanzionare) questo nuovo soggetto di diritto.

Segue un'analisi delle ragioni dello sgretolamento, all'interno del mondo occidentale, del principio in forza del quale *societas delinquere non potest*, funzionale ad introdurre la *vexata quaestio* circa la natura della responsabilità da reato, così come pensata dalla dottrina e dal legislatore italiano.

Premessi questi doverosi rimandi alle questioni che possiamo considerare ormai "classiche" quando si parla di decreto legislativo 231/2001 - principio di irresponsabilità penale degli enti, natura della responsabilità

delle persone giuridiche etc. - il lavoro si incentra sulla compiuta analisi del criterio di imputazione del fatto all'ente.

In prima battuta è analizzata l'imputazione oggettiva del fatto all'ente, responsabile non di tutti i reati che siano stati commessi dai suoi dipendenti od esponenti, ma solamente di quelli commessi "nel suo interesse o vantaggio".

L'attenzione si sposta, poi, alla c.d. "colpa in organizzazione" come cardine, all'opposto, dell'imputazione soggettiva.

La prospettiva di analisi è duplice: da un lato sono posti in rilievo i problemi di natura dogmatico-interpretativa sollevati dalla dottrina negli ultimi dodici anni, dall'altro, preso atto che un nuovo soggetto di diritto è entrato a far parte dell'ordinamento penale, si è cercato di analizzare le pronunce più rilevanti della giurisprudenza in argomento. Ciò al fine di valutare se la rivoluzione introdotta dal decreto sia stata fonte di dubbi e problemi applicativi ed interpretativi anche a livello di prassi.

L'analisi delle pronunce giurisprudenziali è stata trasversale: non si è cercato di comporre un quadro delle sentenze più significative in ambito "231", quanto piuttosto di cogliere all'interno delle stesse ogni collegamento all'argomento che qui interessa: l'imputazione del reato all'ente.

Questo, infatti, è il cuore del cambiamento che si sta facendo strada nel nostro ordinamento.

Se il criterio d'imputazione del reato all'ente regge al vaglio delle critiche della dottrina e, soprattutto, si mostra soddisfacente delle esigenze punitive sorte nella prassi e affrontate dalla giurisprudenza, allora è l'intero sistema della "responsabilità amministrativa da reato dell'ente" che, malgrado l'antinomia della locuzione, non soltanto regge, ma si consolida come nuovo pilastro dell'ordinamento penale stesso.

Il sistema sanzionatorio e il procedimento di accertamento, anch'essi previsti dal decreto del 2001, in questa prospettiva, altro non sono che corollari di un sistema che trova la sua ragion d'essere e la base della propria struttura in poche norme, contenute negli artt. 6, 7 e 8 del D. lgs. 231/2001.

Per questo, nell'impossibilità di trattare compiutamente tutti gli aspetti – per altro connotati globalmente da caratteri d'innovatività – di cui al decreto 231/2001, si è scelto di soffermarsi sul cuore del sistema e sulla colpa dell'ente.

La tematica della colpa in organizzazione conduce all'analisi dei modelli di organizzazione, poiché è proprio intorno all'adozione-omissione di un efficace sistema autoprotettivo interno (c.d. M.O.G.) che ruota la valutazione della colpa intesa quale soglia minima di colpevolezza dell'ente.

Le conclusioni del lavoro mirano a evidenziare i tratti salienti del modello d'imputazione della responsabilità agli enti, cercando di approfondire quale sia il valore dogmatico del modello comportamentale



alternativo all'illegalismo offerto dal D. lgs. 231/2001 alle società, sia pure come onere, per sfuggire alla responsabilità.

Da tale soluzione, infatti, è possibile risalire al fondamento stesso della responsabilità delle società e stabilire se il sistema introdotto nel 2001 riesca a conformarsi alle regole del nostro ordinamento o s'imponga come un qualcosa di estraneo e parallelo allo stesso.

CAPITOLO I  
LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI  
IN EPOCHE E ORDINAMENTI DIVERSI

SOMMARIO:

**1. Impresa e reato.**

**2. Profili storici.** – 2.1 Il diritto romano e la responsabilità della persona giuridica. - 2.2 Dal Medioevo al XVII secolo. - 2.3 Il secolo dei Lumi. - 2.4 L'Ottocento. - 2.5 L'epoca moderna.

**3. Analisi comparata.** – 3.1 Premessa. – 3.2 L'esperienza nordamericana. – 3.3 L'esperienza francese. – 3.4. La scelta dell'ordinamento svizzero. – 3.5 La scelta dell'ordinamento tedesco. – 3.6 La scelta dell'ordinamento spagnolo. – 3.7 La scelta dell'ordinamento inglese.

**4. La prospettiva comunitaria e internazionale.**

1. IMPRESA E REATO.

“Sarebbe un finto processo se un pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali, diavoli ovvero santi, cose inanimate, bestie, persone giuridiche, enti collettivi, cadaveri. Bisogna che l'imputazione evochi una persona fisica, esista o no in carne ed ossa. Stiamo parlando dei presupposti (*a parte rei*) mancando i quali il processo sarebbe pura apparenza”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> CORDERO, *Procedura penale*, 8° ed., Milano, 2006, p. 232.

E' uno dei più insigni giuristi del '900<sup>2</sup>, ancora vivente, a cristallizzare in un unico assunto la necessità insita nel nostro pensiero giuridico di immaginare una persona fisica seduta al banco degli imputati.

Questa constatazione trova ragione nelle nostre radici culturali e permea la struttura dell'ordinamento giuridico italiano.

Accanto ad essa, tuttavia, ve n'è un'altra di segno diametralmente opposto che non può essere messa in dubbio: la criminalità delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere è una realtà in crescita, tant'è che è "ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere (...) da soggetti a struttura organizzata e complessa" e che "l'incremento ragguardevole dei reati dei colletti bianchi e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulla illegalità individuale, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, ammettendo che la *societas* può (e spesso vuole) delinquere"<sup>3</sup>.

La maggior parte dei reati contro l'economia, contro l'ambiente e contro i consumatori sono posti in essere proprio attraverso le imprese.

La recente crisi dei mercati finanziari ha dato impulso ai c.d. "crimini dei colletti bianchi" ed alla criminalità d'impresa in generale, tanto da assumere i contorni di un vero e proprio allarme sociale anche nel nostro paese, come nel resto delle economie di stampo capitalistico.

---

<sup>2</sup> Il riferimento è a Franco Cordero.

<sup>3</sup> Relazione allo schema di decreto legislativo recante: *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 474 ss.

Basti pensare ai casi più eclatanti che hanno riempito le cronache giudiziarie di casa nostra negli ultimi anni, quali Parmalat e Cirio, come, in campo bancario, BNL, Bipop, Italease e Fimpart, solo per citare i più famosi.

Tale realtà non è, tuttavia, fenomeno esclusivo dei giorni nostri.

Già agli inizi del secolo scorso, infatti, il principio della c.d. responsabilità penale delle *corporations* nasce e viene teorizzato negli ordinamenti di *common law*<sup>4</sup>.

Con la storica sentenza del 23 febbraio 1809 *New York Central & Hudson River*, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America riconobbe che “*the greater part of interstate commerce is conducted by corporations, and it will not relieve them from punishment because at one time there was a doctrine that corporations could not commit crimes.*”<sup>5</sup>.

Se è vero che, per lo meno nei paesi di *common law*, si riconobbe il fenomeno della criminalità d'impresa già agli inizi del 1800, i primi studi sistematici sulle forme di criminalità di impresa ed, ancor prima, sulla persona giuridica quale autrice di reati si ebbero solo un secolo più tardi.

---

<sup>4</sup> Non tutti gli autori concordano nel ricondurre alla tradizione del *common law* la nascita del principio di responsabilità penale delle persone giuridiche; vi è chi, infatti, afferma che l'introduzione di detto principio nei paesi anglosassoni avvenne “parecchi secoli dopo la tradizione dei paesi di *civil law*” (il riferimento è a MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 447 ss.).

<sup>5</sup>New York Central R. Co. Vs. United State 212 – US 481(1909) in <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/>, la sentenza è commentata diffusamente in DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, Milano, 2002, p. 15 ss.

Il punto di partenza della storia scientifica della persona giuridica quale autrice di reati<sup>6</sup> sono gli studi di Edwin Sutherland sui cd. “*white collar crimes*”.

Quest’espressione è stata usata per la prima volta dallo stesso Sutherland durante un discorso tenuto nel 1939 davanti all’*American Sociological Society* per indicare un crimine commesso da una persona rispettabile ed avente uno *status* sociale elevato nello svolgimento delle sue mansioni lavorative.

Negli anni successivi il dibattito su cosa debba intendersi per “crimine dei colletti bianchi” è stato acceso ed oggi il termine raggruppa genericamente una serie di crimini non violenti commessi generalmente per scopi finanziari.

Il crimine dei colletti bianchi spazia dal mondo dell’economia a quello della politica, a quello medico, a quello finanziario ed industriale. Molti di questi crimini sono difficilmente perseguibili dato che sono posti in essere attraverso una serie di transazioni complesse. Va notato, poi, che il costo finanziario sopportato dall’ordinamento a causa di comportamenti illeciti rientranti in questa macro categoria è di molto superiore alla somma dei costi causati da decine e decine di violazioni penali “comuni” quali furti, rapine e scippi. Ed ancora, le violazioni poste in essere dai colletti bianchi comportano un costo peculiare in termini di organizzazione pubblica e morale. L’emersione di questo tipo di reati induce nell’opinione pubblica una

---

<sup>6</sup> SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, Milano, 1987.

reazione di disorientamento e sfiducia verso la classe dirigente ed innesca processi di delegittimazione dell'autorità e disgregazione morale<sup>7</sup>.

La teoria di Sutherland ha avuto il grosso limite di analizzare la criminalità nell'impresa, tralasciando, tuttavia, il contesto in cui il cd. "colletto bianco" poneva in essere il proprio comportamento antiggiuridico, ovvero l'impresa stessa.

Soltanto alla fine del novecento, l'attenzione degli studiosi<sup>8</sup> si focalizzò sul reato dell'impresa ovvero su quel crimine nato nella struttura dell'impresa e la persona giuridica venne individuata come soggetto a rischio di commissione di reati.

Ciò significa che la condotta antiggiuridica delle società, il cd. "comportamento deviante dell'organizzazione" viene ad essere inteso come qualcosa che – sebbene collegata - è indipendente dalla condotta dei singoli e va accertata in modo autonomo rispetto a quella dei suoi componenti<sup>9</sup>.

E' il gruppo ad aumentare o a far nascere il proposito criminoso nei singoli, favorendo le disinibizioni criminose ed aumentando, nel contempo, le pressioni criminogene; è sempre il gruppo la realtà in cui il soggetto si spersonalizza e perde la capacità di valutare il disvalore e la riferibilità a sé del proprio comportamento.

---

<sup>7</sup> MARTUCCI, *La criminalità economica*, Roma-Bari, 2006, p.71.

<sup>8</sup> Per un approfondimento v. BRAITHWAITE, *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, London, 1984; PEARCE-TOMBS, *Toxic Capitalism: Corporate Crime and the Chemical Industry*, London, 1998.

<sup>9</sup> DE MAGLIE, *L'etica*, cit. p. 253.

Dal punto di vista fenomenologico è possibile individuare tre categorie fondamentali di contesti criminosi d'impresa all'interno dei quali l'illecito penale può nascere e realizzarsi<sup>10</sup>.

Un primo contesto è quello dell'impresa intrinsecamente illecita, con ciò intendendosi il caso di quell'ente il cui scopo precipuo è, appunto, l'azione criminosa, basti pensare alle cd. imprese mafiose.

Un secondo tipo di realtà è quella in cui l'azienda, pur non essendo votata esclusivamente alla realizzazione di scopi criminosi, cionondimeno promuove una politica aziendale in cui la commissione del crimine è fenomeno accettato ed approvato come mezzo per il conseguimento dello scopo-oggetto sociale dell'impresa (i.e. corruzione come mezzo per aggiudicazione di appalti pubblici), anzi è frutto della scelta dei vertici aziendali.

Infine, può darsi il caso di realtà ove la commissione di reati è mero frutto di un difetto di organizzazione e/o di controllo da parte dei soggetti apicali<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Così D'ACRI, *La responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato*, Soveria Mannelli, 2008, p. 43 ss.

<sup>11</sup> Sull'opportunità e le ragioni di politica criminale che inducono a ritenere imprescindibile la punibilità dell'impresa per fatti di reato e sulle difficoltà dogmatiche che una tale necessità comporta, la letteratura giuridica è ampia e significativa. In particolare, vedasi ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 33 ss.; AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societatis delinquere non potest*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 946 ss.; AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 346 ss.; BERTEL, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 59 ss.; BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, p. 951 ss.; DE FARIA COSTA, *Contributo per una*

La persona giuridica è capace di perseguire fini produttivi e sociali che l'individuo considerato *uti singulus* non riuscirebbe a compiere, perché capace di divenire un centro economico-sociale avente ragguardevole importanza, basti pensare all'impatto sull'occupazione della popolazione od al peso dei gruppi d'interesse sull'andamento delle borse.

Del pari, la persona giuridica, proprio grazie ed attraverso la propria struttura, è in grado di porre in essere condotte criminose la cui portata, le cui modalità di esecuzione ed il cui disvalore e le cui conseguenze, sarebbero impossibili da concretare per il singolo<sup>12</sup>.

Anche in Italia rilevano evidenti esigenze di politica criminale. Studi di sociologia hanno evidenziato che il comportamento dell'individuo inserito in un'organizzazione complessa come un'impresa, subisce dei condizionamenti.

Questi ultimi sono direttamente proporzionali all'impatto motivazionale trasmesso dai vertici e ai modelli comportamentali adottati dai colleghi aventi eguali funzioni. Assume un significato unico e fondamentale l'agire "per l'impresa" e a "beneficio dell'impresa". Al fine di ottenere dai dipendenti una maggiore produttività (intendendo con essi anche le figure

---

*legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 1239 ss.; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2001, p. 1353; ID., *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p., p. 571 ss.; SELVAGGI, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2778 ss.; ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1031.

<sup>12</sup> In questo senso MARCELLINO, *La configurabilità della responsabilità penale delle persone giuridiche tra politica criminale e dogmatica: l'attuale sistema normativo in Italia*, in *Diritto & Diritti*, inserto, 6, 2002.



apicali di amministrazione), si trasmette loro il principio: “migliore è la posizione economica dell’azienda nel mercato, migliore sarà il beneficio economico e di funzione che tu dipendente ne trarrai. Ed inoltre, potrai sempre fregiarti di lavorare per un importante colosso economico-sociale”.

Questi condizionamenti, questi meccanismi enormemente incentivanti, ma allo stesso momento punitivi (soprattutto la punizione morale e la sensazione di sudditanza che taluni accusano nel momento in cui non raggiungono gli “obiettivi” posti dai vertici aziendali), creano il c.d. “Spirito di Gruppo”. Spirito di gruppo che può portare persino alla disponibilità al sacrificio personale occultando o utilizzando anche strumenti illeciti per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla stessa (persona giuridica) azienda. Si giunge al colmo che persone fisiche, che non avrebbero mai compiuto reati, li compiono in nome e ad esclusivo vantaggio dell’ente per cui lavorano<sup>13</sup>.

La Relazione al d. lgs. n. 231 del 2001 precisa che «dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l’introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancor più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere (...) da soggetti a struttura organizzata e complessa»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> In questo senso, BELLOMO, *corso IQ on line, lezione XX*, p. 6.

<sup>14</sup> Relazione al D. lgs. 231/2001, in *Guida al dir.*, 2001, n. 26, p. 31 ss.; nonché in in *D & G*, 2001, n. 20, p. 19 ss. e in PRESUTTI–BERNASCONI–FIORIO, (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, 2008, p. 9 ss.

A livello politico, sociale e giuridico si è ormai preso atto dell'esistenza di un fenomeno – quello della criminalità di impresa - i cui contorni appaiono di difficile individuazione a causa della fenomenologia imprenditoriale che si svincola da schemi fissi, si manifesta in diverse forme e sfuma i soggetti.

La commissione di reati da parte dell'impresa porta a dover considerare criticamente il principio *societas delinquere non potest* e a ridefinire con assoluta coerenza sia i criteri di attribuzione della responsabilità, sia la tipologia delle eventuali sanzioni da prefigurare a carico della persona giuridica.

A tal fine è necessario non limitare l'attenzione al tempo presente ed al nostro ordinamento.

Solamente prendendo contezza del passato, infatti, è possibile comprendere le ragioni e la struttura di un'eredità culturale ormai del tutto inadeguata rispetto al presente e cogliere le radici conservatrici di alcune scelte normative<sup>15</sup>.

Lo studio della storia delle scelte giuridiche è utile strumento per capire l'origine dell'inefficienza di certe norme rispetto al veloce mutamento della realtà della criminalità d'impresa.

D'altra parte, la considerazione di un singolo ordinamento è superata per un duplice ordine di ragioni.

---

<sup>15</sup> In questo senso ALESSANDRI, *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro un'introduzione*, in BERIA DI ARGENTINE, (a cura di) *Impresa e giustizia penale*, Milano, 2009, p. 211.

In primo luogo per la presenza di ordinamenti sovranazionali che, come si vedrà, hanno fornito le precipue spinte innovatrici nel sistema penale dell'economia italiana e, in secondo luogo, perché la realtà delle imprese moderne di tutte le dimensioni è collocata e operante in una dimensione che travalica lo Stato-nazione<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> IDEM, citando a Sua volta IRTI, *Ordine giuridico del mercato*, Roma-Bologna, 2004.

## 2. PROFILI STORICI.

### 2.1 Il diritto romano e la responsabilità della persona giuridica.

Con il termine “persona” si indica oggi il soggetto di diritti, ovvero l’individuo -persona fisica- o l’ente astratto -persona giuridica- cui l’ordinamento riconosce l’attitudine ad essere titolare di diritti o di doveri<sup>17</sup>.

Tali elaborazioni concettuali erano del tutto estranee al diritto romano, dove il termine persona indicava originariamente l’uomo “cosa oggetto”, non già “soggetto”, di diritti. Soltanto in tarda età si giunse a riferire il termine persona ad un concetto astratto di individualità umana come, per esempio, fa Cicerone indicando la *persona civitatis*<sup>18</sup> costituita da un insieme di individui (*populus, curia, collegium, corpus*), a cui Ulpiano<sup>19</sup> contrappone la persona *singularis*, che egli identifica con l’individuo.

Per il diritto romano non è mai persona ciò che – per natura – è (come gli animali) altro dall’uomo, anzi se ne distingue per fatti essenziali.

È persona l’uomo, mentre è considerato “*res*” lo schiavo ed è persona ciò che uomo non è, ma può ricevere, sotto uno speciale riguardo, considerazione giuridica assimilabile all’uomo, ovvero l’ente collettivo<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, V ed., Torino, 2000.

Per una ricostruzione storica del “*delinquere ut universi*” è fondamentale il lavoro di MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, cit., p. 445 ss., il quale conclude asserendo che non solo si può, ma oggi più di ieri si deve punire le persone giuridiche

<sup>18</sup> *De officiis*, 1.30.107; 1.32.115; 1.34.124

<sup>19</sup> *Digesto*, 4.2.9.1

<sup>20</sup> Si pensi, ad esempio, ai *municipia* cui era attribuita una capacità di diritto privato ossia la capacità di compiere atti giuridici rilevanti sul piano patrimoniale.

È persona, dunque, una realtà identificata per la sua forma, naturale (uomo) o artificiale e questa, a sua volta, materiale o ideale (ente collettivo) e, tuttavia avvicicabile alla realtà che le fa da paradigma (l'uomo) solo quando essa presenti determinate caratteristiche "oggettive" e perciò "riconoscibili"<sup>21</sup>.

Inizia, così, a delinearsi il concetto di persona giuridica che si affermerà, tuttavia, solo molti secoli più tardi nella scienza giuridica.

Il diritto romano riconosceva i fenomeni delle corporazioni e delle fondazioni, le associazioni private<sup>22</sup> ed i *municipia*. A questi ultimi, l'editto pretorio<sup>23</sup> attribuì la capacità di stare in un giudizio privato come parte attrice o convenuta; gli stessi avevano, inoltre, piena capacità patrimoniale tra i vivi.

Alle istituzioni collettive era negata in epoca romana qualsivoglia responsabilità penale.

Era la nozione stessa di dolo a negare agli enti la capacità di delinquere: *quid enim municipes dolo facere possunt?* si chiedeva, infatti, Ulpiano<sup>24</sup>. Con il termine dolo i romani indicavano l'intento volto a nuocere, l'inganno, la cattiva intenzione.

---

<sup>21</sup> CORBINO, *Lo stutus familiae*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano)*, Atti del Collegio di Diritto Romano, Gennaio 2008, pubblicati in [www.lex.unict.it/didattica/.../Status\\_familiae.pdf](http://www.lex.unict.it/didattica/.../Status_familiae.pdf) -

<sup>22</sup> Le associazioni private erano distinte in *collegia*, *solitates* e *sodalicia* e venivano costituite per gli scopi più svariati, da almeno tre persone con una casa comune (per un'analisi più approfondita, vedi BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, cit. p. 190 ss.)

<sup>23</sup> Editto con il quale il *praetor urbanus* faceva conoscere i criteri generali che lo avrebbero ispirato nella risoluzione delle controversie sorte tra i cittadini.

<sup>24</sup> Dal quarto libro, terzo titolo del Digesto, *De dolo malo*, D., 4.3.15.1.

Il dolo, dunque, era ricondotto ad un fare strettamente umano, all'“atteggiamento psichico che precede, ispira e accompagna la condotta umana, indirizzata ad un evento – o, più genericamente, ad una conseguenza – riprovevole e punito dall'ordinamento sociale e giuridico”<sup>25</sup>.

Va da sé l'incompatibilità ontologica derivante da una siffatta concezione di dolo e qualsivoglia responsabilità penale degli enti collettivi e/o qualsiasi loro suscettibilità alla pena.

## 2.2 Dal Medioevo al XVII secolo.

Solamente l'influenza dei popoli germanici, che conoscevano l'esistenza di libere associazioni, peraltro non distinte dai propri membri (*Genossenschaften, Gilden*), incominciò a dare vita, anche in materia penale, alla “responsabilità collettiva”, conseguenza dell'identificazione operata tra associazioni e membri persone fisiche.

In epoca medievale, dunque, la componente collettivistica degli enti assunse un ruolo centrale e dalla stessa conseguì la capacità dell'*universitas* di commettere delitti e pertanto di essere punibile<sup>26</sup>, efficacemente riassunte dai brocardi *universitas delinquere potest* ed *universitas puniri potest*.

Che gli enti collettivi potessero commettere reati ed essere puniti era «principio dominante» anche in riferimento al diritto canonico: la

---

<sup>25</sup> CANCELLI, voce *Dolo nel diritto romano, b) penale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964, p. 717.

<sup>26</sup> CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo*, Roma, 1995, p. 111.

responsabilità penale era ascritta non solo alle corporazioni, ma a capitoli e congregazioni<sup>27</sup>.

Lo sviluppo delle realtà comunali nel 1200 e il ruolo della Chiesa in quel periodo portarono ad un approfondimento teorico del concetto di *universitas*; cioè di quella che noi oggi chiamiamo persona giuridica<sup>28</sup>.

L'idea di una "*persona ficta*" ovvero di una persona giuridica, apparve, sotto la spinta degli studi di Otto Von Gierke, per la prima volta negli scritti di un giurista italiano, Sinibaldo dei Fieschi<sup>29</sup>.

Fu la dottrina elaborata nella prima metà del 1200, a margine degli studi sulle corporazioni, a segnare un ritorno al principio di irresponsabilità degli enti: *impossibile est quod universitas delinquat*<sup>30</sup>. Tale assunto discendeva direttamente dalla cd. teoria della "*persona ficta*" o "*persona repraesentata*".

Nella legge della Chiesa Cattolica, questo concetto, figlio del pensiero concettualistico, nacque dall'elaborazione giurisprudenziale relativa a certi concreti problemi giuridici, molto attuali in quei giorni.

In origine era un modo di dire: l'espressione metaforica di una finzione dogmatica che si credeva essere necessaria per uno scopo funzionale. Essa avrebbe dovuto aiutare a recuperare uno strumento comodo per il legislatore, posseduto, con nomi diversi, dal diritto Romano.

---

<sup>27</sup> COSSEDDU, *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005, p. 8.

<sup>28</sup> BIROCCHI, voce *Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XIII, 1995 cit., vol. XIII, 1995, p. 412.

<sup>29</sup> Meglio conosciuto con il nome di Innocenzo IV, con cui fu papa dal 1243 al 1254.

<sup>30</sup> Tale brocardo è attribuito a papa Innocenzo IV e valse a salvaguardare le corporazioni dai fatti commessi dai loro membri.

Nel suo “Apparato”<sup>31</sup>, un commento dei cinque libri dei “decreti” di Papa Gregorio IX, Innocenzo IV, in accordo con il metodo casistico generalmente seguito a quel tempo, decise alcune questioni pratiche, ma con osservazioni generali destinate a razionalizzare i risultati raggiunti.

L’origine della “teoria della finzione” è fatta risalire da coloro che considerano Sinibaldo de Fieschi il padre della stessa, a due passaggi dell’opera papale.

Nel primo, il Papa enuncia la regola secondo cui, qualora una società ecclesiastica del tipo chiamato collegio (*collegium*) debba prestare giuramento, alla stessa è concessa la possibilità di farlo sotto forma di giuramento prestato da una sola persona, rappresentante il collegio, piuttosto che nella forma di giuramenti prestati rispettivamente dai vari membri della società.

Nell’altro dei due passaggi, il Papa nega la possibilità che una “*universitas*” possa essere colpita dalla sanzione della scomunica.

Nel primo passaggio dell’opera, il Papa indica dunque quale via per la risoluzione di alcuni problemi giuridici, il considerare una società come un’entità giuridica separata, suggerendo che un collegio dovrebbe essere immaginato come un individuo umano.

In tal modo, egli apre la strada al ripristino della distinzione tra una *societas* o partenariato e una *universitas* o società, che era stata familiare al

---

<sup>31</sup> Il riferimento è all’opera del Papa INNOCENTII QUARTI (SINIBALDO DE FIESCHI), *Super libros quinque Decretalium*.



diritto romano classico, ma ignorata da quelli tra i suoi commentatori medioevali, i cui insegnamenti sono racchiusi nel famoso Glossa.

Papa Innocenzo IV andò un passo oltre il diritto romano classico, che non conosceva la personificazione giuridica della *persona ficta*.

Egli diede impulso all'idea che la legge, con l'ausilio di una finzione dogmatica, possa, per determinati scopi giuridici, riconoscere un'entità separata che, pur non essendo un individuo umano, come quest'ultimo può essere centro di diritti e doveri.

Innocenzo IV, aveva dimostrato di aver ben compreso la necessità pratica di teorizzare il concetto di entità giuridica separata, ma era consapevole di alcuni limiti inerenti tale finzione giuridica e ciò emerge con chiarezza dal secondo dei passaggi dell'Apparato analizzati.

Poiché la società poteva soltanto essere trattata come fosse un essere umano, ma in realtà non lo era, il diritto non poteva estendere l'effetto della finzione a questioni in cui l'atto giuridico specifico era basato sul presupposto dell'esistenza di un'anima umana nel soggetto colpito, come, ad esempio, la scomunica.

Il Papa diventò, in tal modo, un precursore di quei giuristi che, secoli più tardi, stabilirono quel ben noto principio secondo cui *societas delinquere non potest*.

Tale principio, giustificato sul piano giuridico grazie alla teoria della finzione, mirava, in pratica, a centrare un obiettivo politico ovvero evitare

che le scomuniche papali potessero colpire le corporazioni civili o mercantili per fatti commessi dai loro membri<sup>32</sup>.

Dalla fine del XVI secolo in poi l'attenzione si spostò sull'uomo: l'individuo era considerato "l'unico essere reale"<sup>33</sup>; anche le indagini giuridiche avevano al centro l'essere umano ed i suoi "diritti sacri".

### 2.3 Il secolo dei Lumi.

Nel XVIII secolo venne a mettersi in evidenza un movimento culturale, detto "Illuminismo", che prendendo avvio dalle idee dell'Empirismo filosofico di Locke, Berkeley e Hume, ebbe come centro di diffusione la Francia, grazie a filosofi come Voltaire, suo maggiore esponente, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau...

Tutti questi ultimi e molti altri pensatori furono collaboratori della grande "*Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences et des métiers*", un'opera che fu strumento di diffusione di un nuovo pensiero basato esclusivamente sull'esaltazione della "ragione" e sulla negazione di ogni speculazione di tipo metafisico e religioso. Con questa Enciclopedia si identifica "l'età dei lumi", così detta in contrapposizione all'oscurantismo medievale dogmatico ed astratto.

---

<sup>32</sup> In tal senso vedasi MARINUCCI, *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1195.

<sup>33</sup> ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, Torino, 1967, p. 24 ss.

Artefice di questi mutamenti fu la nuova classe borghese, la quale cominciò a provare insofferenza per le vecchie regole che mettevano al vertice della società e del potere le classi privilegiate.

Il Settecento fu un secolo caratterizzato da tre rivoluzioni: la Rivoluzione Americana, la Rivoluzione Francese e la Rivoluzione Industriale.

Con la Rivoluzione Francese l'uomo cominciò a pensare in termini di "uguaglianza" (non accetta più che esistano dei privilegi), di "libertà" (reclama, attraverso la Costituzione, la tutela dei suoi diritti nel rispetto dei suoi doveri) e di "fraternità".

La Rivoluzione Industriale portò, in Inghilterra, un progressivo aumento delle industrie e, più in generale, un totale mutamento della vita sociale producendo una nuova classe (il proletariato) e un nuovo soggetto socio-economico (l'operaio).

Con le concezioni illuministiche e, più ancora, con le lotte politiche che vi si affiancarono – su tutte la Rivoluzione Francese - si andò affermando un rapporto diretto fra Stato e cittadino assai poco favorevole alle comunità intermedie, come quelle che si potevano esprimere nelle collettività organizzate, a cominciare dalle corporazioni di arti e di mestieri.

Per il modo di pensare del settecento e per gli scrittori della rivoluzione francese non vi erano altri diritti se non quelli individuali. "Sono i diritti che l'individuo acquista per nascita, diritti che preesistono alla istituzione sociale e che la società deve consacrare in seguito ad una sorta di abdicazione di ciascuna delle individualità che la compongono. Si riconosce

la teoria del contratto sociale, già sbazzata da Locke e sistematizzata da Roussau”<sup>34</sup>.

Per lo spirito del tempo, collettività organizzate, che godessero di diritti propri e distinti in posizione autonoma ed intermediaria, costituivano un’anomalia da ogni punto di vista: filosofico, anzitutto, ma anche politico e giuridico.

“Gli strali furono lanciati in particolare contro le corporazioni [appunto di arti e mestieri], che per il loro ruolo nel processo economico costituivano il bersaglio più immediato; si sfruttava, del resto la posizione di subordinazione nella quale esse erano state confinate dalla tradizione dell’assolutismo”.<sup>35</sup>

La Rivoluzione Francese, con il suo carico di ideali individualistici, portò, per quanto attiene a quello che è stato definito come “impietoso *aneantissement*”<sup>36</sup> della persona giuridica. Ciò poiché tutti gli enti che si trovavano tra l’individuo e lo Stato erano considerati come forieri di privilegi per la nobiltà e fonte di diseguaglianza sociale.

Da qui la spinta a procedere ad una soppressione degli enti collettivi ovvero ad un loro ripensamento quali semplici figure di diritto privato senza

---

<sup>34</sup> SALEILLES, *De la personnalité juridique: histoire et théories : 25 leçons d’introduction à un cours de droit comparé sur les personnes juridiques*, Paris, II ed. 1922 (postuma, I ed. 1910), p. 3.

<sup>35</sup> BIROCCHI, *voce, cit.*, p. 419.

<sup>36</sup>Ovvero “impietoso annichilimento”: l’espressione è di URSO, *Persona giuridica e responsabilità penale, Note storico – giuridiche a proposito di recenti riforme*”, in *Quad. fior.*, n. 29, Milano, 2000, p. 518.

esistenza reale e la cui giuridica rilevanza doveva essere subordinata ad un riconoscimento dello stato<sup>37</sup>.

#### 2.4 L'Ottocento.

Se è vero che dalla spinta politico-culturale della Rivoluzione Francese si è fatto largo nel pensiero giuridico europeo il principio della irresponsabilità penale degli enti, la teorizzazione e dogmatizzazione dello stesso si deve al pensiero giuridico dell'ottocento ed, in particolare, alla Pandettistica tedesca.

E' grazie alla "teoria della finzione", ripresa dal Savigny<sup>38</sup>, che il brocardo *societas delinquere non potest* è divenuto "uno dei cardini inattaccabili del diritto penale classico"<sup>39</sup>.

Per Savigny, così come l'ordinamento – la legge - può riconoscere agli uomini la personalità e la capacità giuridica "parimenti può riconoscere una tale soggettività ad entità di natura differente, fingendo che si tratti di soggetti"<sup>40</sup>.

Corollario di una tale impostazione sistematica è che i fatti considerati da taluno come delitti delle persone giuridiche non sono che delitti delle persone che le governano, ossia individui singoli, persone naturali.

---

<sup>37</sup> In questo senso D'ACRI, *La responsabilità delle persone giuridiche*, cit. p. 20.

<sup>38</sup> Friedrich Carl von Savigny (21 Febbraio 1779 – 25 Ottobre 1861) è stato uno dei più influenti e rispettati giuristi e storici del Novecento.

<sup>39</sup> AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. proc. pen. econ.*, 2003, p. 943.

<sup>40</sup> SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale* (1840-1849), trad. it. di SCIAIOIA, vol. III, Torino, 1900, p. 240.

Punire per un reato la persona giuridica «sarebbe un andar contro a un principio fondamentale del diritto penale, quello dell'identità tra condannato e delinquente»<sup>41</sup>.

Savigny, invero, ammise che la capacità di essere titolare di diritti potesse essere estesa anche a persone fittiziamente create dal legislatore, da distinguersi in corporazioni o fondazioni, a seconda che avessero un substrato patrimoniale o personale<sup>42</sup>. Tali soggetti, per lo studioso, però, esistono appunto solo attraverso la volontà del legislatore, quindi in realtà non esistono. Essi sono il prodotto di una finzione giuridica che permette di considerarli come realtà unitaria, soggetto di diritto.

Qui sta la grande differenza rispetto alle dottrine canonistiche e civiliste del Medioevo che, pur parlando di *fictio*, ritengono la stessa una creazione intellettuale della scienza giuridica, non già un mero strumento di quest'ultima. Per Savigny le persone giuridiche non esistono se non per volontà del legislatore, mentre, per gli studiosi medioevali, le persone giuridiche hanno di per sé rilievo giuridico, pur essendo frutto di speculazione intellettuale<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Così COSSEDDU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *La responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del convegno*, Nule, 2002, disponibile all'indirizzo: <http://www.dirittoestoria.it/lavori2/Contributi/Cosseddu-Criteri-di-imputazione.htm> che riporta quanto affermato da SAVIGNY in *Sistem des heutingen Romischen Rechts*, II, Berlin, 1940.

<sup>42</sup> ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, I, Torino 1968, p. 21.ss

<sup>43</sup> IDEM, *Il "problema delle persone giuridiche"*, cit. p. 22 ss.

Nasceva, così, il principio *societas delinquere non potest*, che poggiava dal punto di vista giuridico su due principali argomentazioni<sup>44</sup>.

In primo luogo, la punibilità della persona giuridica per fatti di reato avrebbe comportato un'inaccettabile responsabilità per fatto altrui. Ciò in quanto, se accettiamo l'idea che la persona giuridica sia *ficta*, le azioni alla stessa appunto – fittiziamente - riferibili saranno proprie del soggetto e/o dei soggetti che hanno agito per suo nome e per suo conto. Del pari, una pena applicata alla persona giuridica non potrebbe che esser in concreto scontata da soggetti irresponsabili solo in quanto parti della compagine sociale, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

In secondo luogo, gli enti, quali finzione giuridica, sarebbero ontologicamente privi di volontà e, dunque, sarebbe impossibile formulare nei loro confronti un giudizio di colpevolezza<sup>45</sup>.

Nell'ottocento tedesco, accanto alla teoria della finzione, ascrivibile a Savigny, attecchì la teoria della realtà<sup>46</sup>, ascrivibile a Gierke<sup>47</sup>. Per questa teoria, detta teoria organica o della realtà, le persone giuridiche "non

---

<sup>44</sup> In questo senso si esprime D'ACRI, *La responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato*, cit., p. 22.

<sup>45</sup> IDEM, p. 22.

<sup>46</sup> Come si avrà modo di spiegare diffusamente nel cap. 3 del presente lavoro, la teoria della realtà è stata oggi richiamata come base di una precisa norma dallo stesso legislatore del d. lgs. 231/2001.

<sup>47</sup> OTTO FRIEDRICH VON GIERKE (Pomerania 11 Gennaio 1841 – Berlino 10 Ottobre 1921), uno dei più influenti storici del diritto del secolo XIX. Per un approfondimento del pensiero dello studioso pomerano vedasi ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche*, p. 26 ss.

sarebbero una mera finzione ma entità reali, dotate di una propria vita autonoma e, come conseguenza ulteriore, di una loro volontà<sup>48</sup>.

Tale teoria nasceva da una constatazione di fatto: l'uomo, nel suo concreto operare, si organizza in gruppi strutturati per conseguire obiettivi difficilmente raggiungibili e/o irraggiungibili dall'individuo singolarmente considerato<sup>49</sup>.

Tali forme associative - portatrici d'interessi e dotate di una personale "volontà e potestà di volere, connaturata alla loro stessa struttura di enti collettivi, cioè una volontà collettiva, che esprimono e realizzano per mezzo dei loro "organi"<sup>50</sup> - esisterebbero, contrariamente a quanto sostenuto da Savigny, a prescindere da qualsiasi intervento legislativo.

Dal punto di vista del diritto penale, allora, se si accetta l'assunto che le persone giuridiche creano a «veri organismi naturali», dotati di «volontà propria» come le persone fisiche, diventa possibile in vista di un «rapporto di immedesimazione organica» imputare all'ente non solo gli atti leciti, posti in essere a suo nome da rappresentanti e/o amministratori, ma anche gli atti illeciti<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in *Digesto Disc. Privat.*, sez. civ., Agg. VI, Torino, 2011, p.842. Per una trattazione sistematica, vedasi l'opera di Otto von Gierke sulla concezione della corporazione nella giurisprudenza tedesca, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung*, Weidmann, Berlin, 1887, p.22 e, ancor più, la sua monumentale opera, in quattro volumi, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*(1868-1881), Akademischen Druck und Verlagsanstalt, Graz, 1954. In particolare, dopo i primi tre volumi storici, per l'attualità del suo tempo v. il IV, *Die Staats und Korporationslehre der Neuzeit*

<sup>49</sup> In questo senso D'ACRI, *La responsabilità delle persone giuridiche*, cit. p. 23.

<sup>50</sup> DE MAGLIE, *L'etica*, cit. p. 13.

<sup>51</sup> DE MAGLIE, *L'etica*, cit. p. 13.



Il brocardo *societas delinquere non potest* viene stravolto nell'assunto secondo cui *societas delinquere et puniri potest*.

Va, tuttavia, sottolineato come nell'Europa continentale del XIX secolo nemmeno gli studi di Gierke riuscirono a mettere in dubbio l'impostazione savignana ed il principio dell'irresponsabilità penale degli enti rimase cardine del pensiero giuridico dei paesi di *Civil Law*.

Non lo stesso si può dire per i paesi appartenenti alla tradizione di *Common Law*, in particolare Inghilterra e Stati Uniti d'America. In questi ordinamenti gli studiosi del diritto sottoposero, già nell'ottocento, a severo vaglio critico la tradizionale idea d'irresponsabilità penale delle persone giuridiche.

## 2.5 L'epoca moderna.

Per ciò che concerne l'Europa continentale, va detto che il principio dell'irresponsabilità penale degli enti è stato superato solo negli ultimi decenni e nemmeno in tutti gli ordinamenti.

Paese capofila di questa svolta storica del pensiero giuridico europeo è stata l'Olanda. L'ordinamento penale olandese ha accolto nel 1976, introducendolo nella parte generale del codice, il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, corredato da criteri di imputazione e sanzioni applicabili all'ente stesso.

Laddove era sorto il sistema economico capitalista<sup>52</sup>, ivi per la prima volta è stata riconosciuta la responsabilità penale degli enti, il che conferma quanto i sistemi giuridici siano specchio del sistema economico-sociale<sup>53</sup>.

La Francia ha seguito l'esempio olandese nel 1994, introducendo l'art. 121 del Codice Penale, prevedendo la responsabilità penale delle persone giuridiche nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Gli ordinamenti tedesco, spagnolo ed, almeno formalmente, italiano, ad oggi avversano l'introduzione di una responsabilità penale degli enti, ciò essenzialmente per ragioni di carattere dogmatico legate all'inconciliabilità di un tale cambiamento con il principio di colpevolezza.

Vedremo però, analizzando la scelta effettuata da questi paesi ed, in particolare, dal legislatore italiano che, a fronte di una formale negazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, sono stati introdotti meccanismi – più o meno efficaci – volti alla repressione del crimine di impresa.

---

<sup>52</sup> E' stata proprio l'Olanda nel Seicento a dominare il Mediterraneo ed ad introdurre un'economia di tipo capitalista in Europa.

<sup>53</sup> Così MARINUCCI, *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1195. In merito allo stretto legame tra società ed ordinamento giuridico, in particolare sul legame tra il capitalismo e l'aumento del numero di condotte criminose, vedasi CLINIARD, *Illegal Corporate Behaviour*, 1979, p. 57 per il quale "il desiderio di aumentare i profitti è la causa di un'ampia gamma di reati della persona giuridica: si va dal rifiuto di installare meccanismi di controllo del tasso d'inquinamento a decisioni ragionate di mettere in commercio un prodotto scadente che si consuma in fretta e necessita perciò di essere sostituito" (così nella traduzione di DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, cit. p. 259).

### 3. ANALISI COMPARATA.

#### 3.1 Premessa.

Il confronto è fonte di miglioramento e crescita in ogni campo. In ambito giuridico, l'analisi dei modelli proposti da altri ordinamenti per affrontare una medesima problematica conforta e, nello stesso tempo, offre spunti capaci di far emergere le lacune e le incongruenze dei modelli sostanziali e processuali da noi accolti.

Ciò può avvenire secondo una triplice prospettiva: dall'"alto", ovvero confrontando il nostro sistema giuridico con i dettami degli ordinamenti sovranazionali, dall'"esterno", ponendo in raffronto lo stesso con le norme proprie di ordinamenti appartenenti ad una tradizione giuridica – quella dei paesi di *Common Law* - lontana dalla nostra ed, infine, potremmo dire dall'"interno", pensando ai paesi di *Civil Law* come una compagine avente matrice comune, ma composta da diverse ed indipendenti unità.

Se questo è vero per qualsivoglia istituto del diritto, l'esigenza di un confronto comunitario, extracomunitario e sovranazionale diviene imprescindibile se il problema di cui si va discutendo riguarda il soggetto "impresa" ed il comportamento criminale alla stessa afferente.

L'impresa moderna, infatti, è collocata in uno spazio che travalica necessariamente i confini nazionali. Necessariamente, non soltanto a causa del crescente ed inarrestabile fenomeno della delocalizzazione produttiva che riguarda molte, ma non tutte, le imprese aventi sede legale nel nostro territorio, ma, soprattutto, in relazione ad un'economia che è divenuta

globale anche solo grazie ai mezzi di comunicazione ed alla rete internet, ove ogni soggetto esiste al di fuori dei confini della propria nazione.

Il mercato è globale e con esso il crimine. E' riduttivo, pertanto, poter pensare di indagare quali siano i tratti peculiari ed i limiti del nostro sistema normativo relativo alla responsabilità penale delle persone giuridiche, senza avere una visione chiara ed essenziale – e questo avverbio sta ad indicare la mancanza di ogni pretesa d'esaustività - delle soluzioni offerte da altri ordinamenti.

### 3.2 L'esperienza nordamericana.

Il principio secondo cui "*no soul to damn, no body to kick*" venne importato in America dalle corti inglesi del XVIII secolo che negavano con risolutezza la possibilità per le persone giuridiche di delinquere.

Ben presto, tuttavia, le Corti americane iniziarono a porre in discussione tale principio, dapprima ammettendo una responsabilità penale delle persone giuridiche connessa ad un'imputazione a titolo colposo omissivo di "pericoli non evitati"<sup>54</sup> ed escludendo qualsivoglia possibilità di ritenere le persone giuridiche responsabili anche per i reati che prevedano l'elemento psicologico intenzionale, cd. *intent*.

---

<sup>54</sup> All'inizio del 1800 gli enti americani iniziano ad essere imputati per omissione nella manutenzione delle strade, per mancata ristrutturazione di ponti pericolanti, per mancato controllo dei sistemi di depurazione delle fabbriche...etc. la casistica è varia e viene raccolta da BRICKEY, *Corporate Criminal Liability*, 2° ed. , vol. I, 1994, p. 76.

Tale posizione fu smentita dalla storica sentenza *New York Central & Hudson River railroad Co.*<sup>55</sup> del 1909, con la quale, per la prima volta, il sistema americano ha ammesso la responsabilità delle persone giuridiche per fattispecie caratterizzate dall'elemento soggettivo.

“Dal momento che una persona giuridica agisce per mezzo dei suoi agenti e rappresentanti, gli obiettivi, gli scopi e la volontà di costoro devono essere considerati quelli dell'ente per conto del quale le operazioni vengono realizzate. Se per esempio quell'invisibile e impalpabile entità che noi definiamo come persona giuridica può spianare le montagne, colmarne gli avvallamenti, costruire ferrovie, e farvi correre sopra delle locomotive, significa che ha la volontà di porre in essere queste azioni, e che può perciò comportarsi sia malvagiamente che virtuosamente”<sup>56</sup>.

Con riferimento ai criteri d'imputazione del fatto all'ente, la Corte Suprema nella citata sentenza utilizza la regola civilistica del *respondeat superior*<sup>57</sup> osservando che nel diritto civile le imprese rispondono degli illeciti commessi dai loro rappresentanti nell'ambito del mandato conferitogli.

---

<sup>55</sup> La sentenza è rinvenibile all'indirizzo: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/>

<sup>56</sup> La traduzione è DI DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 47 che si riferisce a *New York Central & Hudson River Railroad Co. V. United States* in 212 U.S., 1909, p. 487.

<sup>57</sup> Anche se il criterio del *respondeat superior* è anche attualmente il modello dominante per l'imputazione delle responsabilità penale alle società, va detto che non è l'unico.

Il Model Penal Code del 1962, infatti, costruisce la responsabilità penale dell'impresa su un diverso schema che mira a comprimere i casi in cui l'ente può essere chiamato a rispondere di un reato. Per i reati qualificati dalla presenza di un *intent*, è possibile, in base al MPC, attribuire la responsabilità all'impresa solo se il comportamento delittuoso è emanazione diretta dei vertici aziendali ed è conforme alla linea di affari interna. Tale modello, studiato per limitare l'applicazione della regola del *respondeat superior* che, come si dirà, ha permesso una larga applicazione giurisprudenziale della responsabilità penale delle imprese, non è stata accolta con favore dalla giurisprudenza.

Continua, inoltre, dicendo “la legge non può chiudere gli occhi di fronte all’evidenza che la maggior parte delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l’impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci in grado di controllare questo tipo di criminalità”<sup>58</sup>.

Nel corso del 1900 le Corti federali e la giurisprudenza di alcuni stati americani recepirono l’applicazione della regola del *respondeat superior* in ambito penale.

Questo criterio d’imputazione richiede, sinteticamente, la presenza dei seguenti elementi affinché una persona giuridica possa essere considerata responsabile<sup>59</sup>:

1) *agent*<sup>60</sup>: colui il quale commette il reato; il concetto di agente accolta dalla giurisprudenza americana<sup>61</sup> è estremamente ampio non indicando solamente figure apicali, ma chiunque sia legato alla persona giuridica anche da un rapporto occasionale e/o di dipendenza;

---

<sup>58</sup> La traduzione è di DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit. che si riferisce a *New York Central & Hudson River Railroad Co. V. United States* in 212 U.S., 1909, p. 490.

<sup>59</sup> Vedi DE MAGLIE, *L’etica*, cit. p. 16 ss: l’autrice per altro riporta numerose sentenze della Corte Suprema che hanno sviluppato a regola del *respondeat superior* e l’applicazione di quest’ultima ai casi concreti. Cita, infatti, tra le altre, *United States vs Empire Packing*, in 174 F. 2d, 1949, p.17; *Steere Tank Lines, Inc. vs. United States*, in 330 F. 2d, 1963, p. 719; *United States vs. Uniroyal*, in 300 F. Sup., 1969, p. 84; *United States vs Dye Constr. Co.*, in 510 F 2<sup>nd</sup>, 1975, p. 78; *Riss & Co. vs. United States*, in 262 F. 2<sup>nd</sup>, 1958, p. 245.

<sup>60</sup> Sulla nozione di *agent* diffusamente BRICKEY, *Corporate*, cit.

<sup>61</sup> V. nota 60.

2) *scope of employment*: l'agent deve trovarsi nell'esercizio delle sue funzioni; anche questo requisito è stato molto dilatato nella prassi delle corti americane<sup>62</sup> fino a ricomprendere tutti i comportamenti tenuti per conto dell'impresa e riconducibili, in linea generale, al tipo di attività svolta dall'azienda;

3) *intent to benefit the corporation*: l'agente deve avere quale scopo il recar vantaggio all'ente; la prassi delle Corti<sup>63</sup> sottolinea come tale scopo non debba essere per forza esclusivo e non richiede la prova concreta del vantaggio all'ente.

Secondo la dottrina nordamericana più attenta, sia il modello ispirato al principio del *respondeat superior*, sia quello studiato e trasfuso nel MPC<sup>64</sup> sono carenti sotto il profilo della colpevolezza<sup>65</sup>: in entrambi i casi, infatti, siamo di fronte ad un'imputazione automatica dell'intenzione di alcuni soggetti (dipendenti o di vertice) all'ente. Nel sistema statunitense, in forza del principio del *repondeat superior*, sono automaticamente imputati alla persona giuridica sul piano oggettivo la condotta e, sul piano soggettivo, l'*intent* – elemento psicologico – del reato<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Idem.

<sup>63</sup> Idem.

<sup>64</sup> V. nota 58.

<sup>65</sup> Molti autori statunitensi hanno criticato l'impostazione del *respondeat superior*, per tutti vedi UCY, *Corporate Ethos: Standard for imposing Corporate Criminal Liability*, in *Minn. L. Rev.*, 1991.

<sup>66</sup> FORNASARI – MENGHINI, *Percorsi europei di diritto penale*, Padova, 2005 ampiamente sul tema della responsabilità delle persone giuridiche.

Le critiche furono recepite dal legislatore statunitense nel 1991 in occasione della formulazione delle *Federal Sentencing Guidelines*<sup>67</sup>. In tali "linee guida" dirette alle imprese, il legislatore ha cercato di delineare un autonomo concetto di colpevolezza delle persone giuridiche da utilizzare ai fini della commisurazione delle *finis*<sup>68</sup>.

Va premesso che, dagli anni '60, molte imprese degli Stati Uniti sono state protagoniste di scandali giudiziari (si pensi ai cd. *electrical cases* degli anni '60, ai numerosi casi di violazione della normativa antitrust degli anni '70 ed alla diffusa corruzione ed all'*insider trading* che hanno caratterizzato gli anni '80).

Per reagire a tale dilagante antigiuridicità, numerose imprese americane, per converso, si dotarono dei c.d. Codici Etici. Questi codici si presentavano quali forme di autoregolamentazione e disciplina finalizzata a combattere dall'interno dell'ente la criminalità d'impresa ed a promuovere il rispetto delle norme e la legalità.

Apprezzabili negli intenti, i Codici Etici manifestarono ben presto il proprio *punctum dolens*: l'assenza di un apparato sanzionatorio volto a prevenire e punire la violazione delle norme volute dall'impresa.

A tale manchevolezza sopperirono le *Guidelines* del 1991.

Va preliminarmente chiarito in conformità a quali criteri, secondo il legislatore statunitense del 1991, si delinea la colpevolezza dell'ente.

---

<sup>67</sup> Per un approfondimento vedasi U.S.S.G., *Federal Sentencing Guidelines Manual*, 1992, *Introductory Commentary*.

<sup>68</sup> Così, Veneto D'Acri, *La responsabilità delle persone giuridiche*, cit. p. 63



I criteri sono sostanzialmente due: le precauzioni prese dalla persona giuridica prima della commissione del reato e dirette a prevenire e a scoprire i comportamenti criminosi e la condotta susseguente al reato<sup>69</sup>.

La colpevolezza, dunque, è pensata come difetto d'organizzazione e, per la prima volta, la *corporation* è considerata come un organismo a sé stante, capace di commettere reati.

Non è più necessario trasporre la responsabilità dei soggetti persona fisica all'ente perché quest'ultimo è considerato capace di pensare.

Per la *Guidelines* è la persona giuridica a dover usare la dovuta diligenza per non attribuire incarichi o responsabilità a soggetti che l'organizzazione sapeva (o avrebbe dovuto sapere) con inclinazione a delinquere. Ed ecco che i vecchi Codici Etici si trasformano o, forse, è meglio dire confluiscono, per volontà del legislatore, nei *Compliance Programs* ovvero "programmi di collaborazione".

Questi programmi sono sempre elaborati all'interno della persona giuridica, ma sono imposti con precisi limiti e requisiti dalla legge federale.

Oltre a ciò, si differenziano nettamente dai Codici Etici in quanto devono prevedere un sistema sanzionatorio, tanto da far pensare, quasi, ad una privatizzazione della amministrazione della giustizia.

Il reato viene attribuito all'ente, dal punto di vista oggettivo, seguendo la regola del *respondeat superior* e, dal punto di vista soggettivo, seguendo la cd. teoria del *collective intent*<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> DE MAGLIE, *L'etica*, cit.

Tale concetto è stato frutto dell'elaborazione giurisprudenziale degli anni '80: la consapevolezza della persona giuridica altro non è che il risultato del sommarsi della colpevolezza di tutti gli *agents* dell'impresa<sup>71</sup>.

Il legislatore del 1991 ha scelto la colpevolezza dell'organizzazione quale criterio di determinazione della pena. Il concetto di colpevolezza delineato nelle *guidelines*, quindi, non è funzionale tanto alla costruzione dell'elemento soggettivo del reato, quanto al fine della commisurazione delle cd. *fines*, ossia delle pene pecuniarie.

La determinazione della pena in concreto avviene, infatti, a partire da una cornice edittale di pena pecuniaria i cui estremi inferiore e superiore variano in base alle precauzioni prese dalla persona giuridica prima della commissione del reato (ossia in funzione della prevenzione criminale) ovvero in base alla condotta dell'impresa susseguente al reato. In altre parole, l'adozione di un efficace modello di autoregolamentazione influisce sul piano delle conseguenze sanzionatorie cui può andare incontro la persona giuridica, la cui colpevolezza si traduce e identifica, pertanto, quale difetto di organizzazione<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Per approfondire la tematica del *collective intent*, vedasi BRICKLEY, *Corporate*, cit. p. 140 ss, nonché la citatissima opera di GROSKAUFMANIS, *Principles of corporate criminal liability*, in *Bna/Acca Compliance Manual*, 1993.

<sup>71</sup> Vedi sul punto DE MAGLIE, in *Etica*, cit. p. 30, che si riferisce ad una storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America: *United States vs. Bank of New England* in cui appunto s'afferma che la colpevolezza della banca altro non è che "la somma di tutte le colpevolezze degli impiegati di banca" (così, nella traduzione dell'autore).

<sup>72</sup> DE MAGLIE, *L'etica*, cit., p. 33.

Nel sistema statunitense, quindi, la persona giuridica può essere responsabile per qualsiasi reato, anche se il realizzarsi dello stesso richiede la presenza dell'elemento psicologico intenzionale.

A seguito dell'introduzione della Guidelins del 1991, per la prima volta, la persona giuridica è considerata un organismo a sé stante capace di delinquere.

Anche se è vero che l'impostazione nordamericana risente dell'influenza della regola del *respondeat superior*, va sottolineato che il legislatore del 1991 ha fatto riferimento alla persona giuridica come centro di imputazione della responsabilità diretto e specifico, senza necessità di passare per la persona fisica. Il comportamento dell'organizzazione è considerato in modo autonomo e non come riflesso dell'operato dei suoi organi e la colpevolezza, utilizzata quale criterio di determinazione della pena, viene tematizzata come difetto d'organizzazione<sup>73</sup>.

### 3.3 L'esperienza francese.

Come si è accennato<sup>74</sup>, per ciò che concerne l'Europa Continentale, il principio della irresponsabilità penale degli enti è stato superato solo negli ultimi decenni e nemmeno in tutti gli ordinamenti.

Se l'Olanda è stata paese capofila di questa svolta e la Francia ha seguito l'esempio olandese nel 1994<sup>75</sup>, vi sono ordinamenti, quali il tedesco,

---

<sup>73</sup> Così si esprime EADEM, op., cit., p. 35.

<sup>74</sup> Cfr. infra 1.

lo spagnolo ed, almeno formalmente, l'italiano che, ad oggi, avversano l'introduzione di una responsabilità penale degli enti.

Per quanto attiene l'ordinamento francese<sup>76</sup>, l'entrata in vigore del nuovo codice penale<sup>77</sup> ha segnato il definitivo superamento del principio *societas delinquere non potest*; il legislatore d'oltralpe, tralasciando le questioni teoriche ed adottando un atteggiamento di schietto pragmatismo, ha, infatti, introdotto nella parte generale del codice la disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Una sola disposizione, l'art. 121-2 Cod. pén., è dedicata alla fissazione dei criteri di attribuzione della responsabilità ai soggetti collettivi<sup>78</sup>; criteri

---

<sup>75</sup>Introducendo l'art. 121-2 del Codice Penale prevedendo la responsabilità penale delle persone giuridiche nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti,

<sup>76</sup> Il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche nell'ordinamento francese è stato affrontato anche dalla dottrina italiana. Per un approfondimento sul tema, vedasi CONTE, *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, p. 94 ss; DE MAGLIE, *L'etica*, cit.; DE SIMONE, *Il nuovo codice penale francese e la responsabilità delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 211 ss; GUERRINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Le società*, 1993, p. 691 ss., PRADEL, *Il nuovo codice penale francese. Alcune note sulla parte generale*, in *Ind. Pen.*, 1994, p. 13 ss ; VINCIGUERRA, *Francia: il nuovo codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 260 s. Tra gli scritti in lingua francese, fondamentale il contributo di DELMAS-MARTYRE LAZERGES, *A propos du nouveau code pénal français*, in *Rev. sc. crim.*, 1997, p. 151 ss.

<sup>77</sup> Avvenuta il 1 marzo 1994.

<sup>78</sup> Le *personnes morales* destinatarie della disciplina della responsabilità penale sono tutte le società, di diritto privato e di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica (compresi i sindacati), ad eccezione dello Stato e, ai sensi dell'art. 121-2 *Code pénal*, degli enti territoriali e loro *groupements*; nondimeno, per queste ultime categorie di soggetti, non si tratta di un'esclusione assoluta di responsabilità che, anzi, rimane per le «*infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service publique*». Per una completa ricostruzione del regime di responsabilità penale degli enti pubblici che tocca i singoli problemi interpretativi che la disciplina ha comportato, v., GIAVAZZI, *La*

che si riducono alla previsione della commissione di un reato per conto della persona giuridica da parte di un suo organo o rappresentante.

Ne è derivato un modello punitivo caratterizzato da ampia flessibilità, i cui contenuti sono stati progressivamente implementati (e con risultati non sempre rispettosi dei principi generali del sistema penale) in via interpretativa da parte della giurisprudenza.

Tutto il sistema poggia sull'art. 121-2, comma 1, del Codice Penale secondo cui *"les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants"*<sup>79</sup>.

La formulazione del primo comma dell'art. 121-2 del Codice Penale francese, non ammette la responsabilità penale delle *personnes morales* in modo incondizionato, ma soltanto in presenza di una specifica previsione normativa, contenuta in una legge od in un regolamento, in base alla quale sia possibile ritenere assimilabile il comportamento della persona giuridica a quello della persona fisica<sup>80</sup>.

---

*responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (II)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 877- 889.

<sup>79</sup> Le persone giuridiche, ad eccezione dello stato, sono penalmente responsabili, in base alle distinzioni previste dagli articoli da 121-4 a 121-7 (e nei casi previsti dalla legge o dal regolamento), dei reati commessi, per conto loro, da propri organi o rappresentanti". La norma prosegue stabilendo che "Tuttavia, le collettività territoriali e i loro *groupements* non sono responsabili penalmente che dei reati commessi nell'esercizio di attività suscettibili di essere oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico. La responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche autori o complici nel medesimo reato salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 121-3".

<sup>80</sup>Così CENTONZE, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, 2008, p. 203.

La responsabilità penale delle persone giuridiche, pertanto, doveva<sup>81</sup> ritenersi subordinata ad una rigorosa applicazione del principio di specialità che, secondo quanto disposto dall'art. 121 Cod. Pén., ne comporta la configurazione in termini di eccezionalità rispetto alla responsabilità delle persone fisiche, ammessa, al contrario, senza riserve<sup>82</sup>.

L'unica condizione richiesta dall'art. 121-2 c.p. per la responsabilità penale degli enti è che un reato sia stato commesso per conto dell'ente dai suoi organi o dai suoi rappresentanti.

Il criterio di collegamento tra fatto di reato e persona giuridica è descritto unicamente dalla locuzione *pour compte*.

Non vi è alcun riferimento a criteri quali l'interesse od il vantaggio dell'ente e non si delinea, pertanto, un reato commesso per conto dell'ente.

Manca, inoltre, qualsiasi riferimento alla colpa dell'ente. Quest'ultima non solo non è codificata, ma non è nemmeno latamente chiamata in gioco quale criterio d'imputazione della responsabilità, né quale causa di esonero dalla pena o di attenuazione della stessa.

Il modello francese non è, quindi, in qualche modo assimilabile o paragonabile ai *compliance programs* o al Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto nel nostro ordinamento dal Decreto 231/2001<sup>83</sup>.

Non vi è, dunque, alcun riferimento all'immedesimazione tra la persona fisica-organo o rappresentante e la persona giuridica<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup>Come di dirà *infra*, a seguito della riforma del 2005 (Legge 204-2004), tale principio di specialità non è più applicabile.

<sup>82</sup>CENTONZE, *Criminalità*, cit. p. 203.

<sup>83</sup>Vedi cap. 3.

Il modello di imputazione del reato all'ente dell'ordinamento francese è molto semplice. Lo stesso si fonda sulla c.d. responsabilità per rappresentazione, *par reflex* o *par ricochet*, secondo cui il reato commesso dagli organi o dai rappresentanti si riflette sulla persona giuridica.

La responsabilità delle persone giuridiche non richiede, quindi, il requisito della colpevolezza come elemento qualificante dell'imputazione. Tale tendenza è una costante nell'ordinamento francese che, per altro, costruisce le contravvenzioni in modo puramente oggettivo, del pari sganciandole dal requisito della colpevolezza<sup>85</sup>. D'altronde nell'ordinamento francese non esiste una norma di rango costituzionale che consacri il principio di colpevolezza come elemento portante del sistema.

Una volta accertata la colpevolezza della persona fisica, sussistendo le altre condizioni legalmente previste, non è necessaria alcuna dimostrazione di una autonoma colpevolezza della persona giuridica.

Va detto, però, che il terzo comma dell'art. 121-2 del Cod. Pén. francese postula il cd. "principio del cumulo delle responsabilità" stabilendo che la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche autrici o complici dei fatti.

Da ciò si desume che la possibilità di formulare un giudizio di responsabilità soltanto per la persona giuridica, che prescind

---

<sup>84</sup>Sul punto GIAVAZZI, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia*, rinvenibile all'indirizzo <http://www.rivista231.it/Pagine/Pagina.asp?Id=398>.

<sup>85</sup>Per un approfondimento sul sistema delle contravvenzioni nell'ordinamento francese DONINI, *Il delitto contravvenzionale*, Milano, 1993.

dall'accertamento di responsabilità della persona fisica, non è escluso *tout court*<sup>86</sup>.

Parte della dottrina francese<sup>87</sup> ha inizialmente individuato i casi in cui la responsabilità penale della *personne morale* potrebbe prescindere dalla responsabilità della persona fisica nelle ipotesi di fattispecie colpose ovvero in ipotesi in cui il fatto lesivo si ponga quale conseguenza di un difetto riconducibile alla struttura interna dell'organizzazione.

Nel 2000 la questione è stata chiarita a livello legislativo con l'introduzione della responsabilità della persona giuridica svincolata da

---

<sup>86</sup>Sul punto la dottrina francese si è divisa tra sostenitori della teoria della responsabilità penale indiretta o per rappresentazione delle persone giuridiche (cfr. PRADEL, *La responsabilité des personnes morales en France*, in AA.VV., *Societas puniri potest*, cit., p. 78 per il quale «*la personne morale n'est qu'une fiction et l'admission de sa responsabilité ne doit être... qu'un prolongement ou renforcement de la responsabilité individuelle*) e coloro i quali ritengono al contrario che la lettera dell'art. 121-2 *Code pénal* non escluda l'interpretazione di una responsabilità autonoma della persona giuridica, vale a dire sganciata dall'elemento volitivo della persona fisica; altra parte della dottrina (cfr., DUCOULOUX-FAVARD, *Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana*, in AA.VV., *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, p. 101 ss.) supportata dalla giurisprudenza di merito che, in varie occasioni, ha ravvisato la colpa dell'ente guardando alla «*faute de gestion*» oppure «*faute de surveillance des organes de controle sur la gestion*».

La giurisprudenza della *Cour de Cassation* si è tendenzialmente orientata ad appoggiare il primo degli orientamenti dato che numerose pronunce consacrano la sufficienza, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale alla persona giuridica, dell'accertamento del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso l'elemento soggettivo, in capo all'autore del reato. Per approfondimento della tematica, con riferimento ai più importanti interventi giurisprudenziali, v. GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (I)*, cit., p. 637 ss.

<sup>87</sup> Ne parla D'ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 75 riferendosi a BRUNET, *Infractions matérielles et responsabilité pénale de l'entreprise*, in P.A., 1996, p. 27 ss .



quella dei suoi rappresentanti e/o dipendenti<sup>88</sup>. In particolare, per quanto concerne il collegamento tra colpevolezza della persona fisica ed offesa al bene giuridico, il legislatore ha distinto due ipotesi a seconda che detto collegamento sia diretto od indiretto.

Soltanto nel primo caso, sono chiamati a rispondere del reato sia l'ente sia il soggetto persona fisica, mentre nel secondo il solo responsabile del reato è l'ente<sup>89</sup>.

Con tale intervento legislativo è stata ridimensionata la portata del modello di responsabilità *par ricochet*.

L'apparente semplicità e stabilità del meccanismo di imputazione non ha tuttavia significato minori difficoltà o complessità di accertamento.

Nei primi anni di applicazione del nuovo art. 102-2 Cod. pén., stante l'indeterminatezza della fattispecie punitiva, è stato demandato ai giudici francesi l'arduo compito di colmare le lacune del dettato legislativo.

I temi legati alla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia non sono stati dibattuti come successo negli altri stati a livello legislativo-dottrinale, quanto piuttosto dalla giurisprudenza. Ciò, forse, ha comportato il raggiungimento di risultati non sempre coerenti con il rigore richiesto dall'accertamento di una responsabilità formalmente penale, ma va anche detto che i confini e i contenuti della responsabilità penale delle persone giuridiche, anche nei fondamenti teorici, hanno preso forma alla luce

---

<sup>88</sup> La modifica legislativa è stata introdotta con la legge 10 luglio 2000, n. 647.

<sup>89</sup> D'ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 75.

delle esigenze emerse dalla prassi applicativa e, in definitiva, della giustizia sostanziale<sup>90</sup>.

L'esperienza francese di applicazione dell'art. 121-2 Cod. pén. si è dimostrata foriera di sviluppo di nuove teorie precipuamente finalizzate a modulare l'intervento penale alla luce delle caratteristiche peculiari degli enti e di dare risposte punitive concrete a fatti illeciti connotati da grande disvalore sociale, ma caratterizzati da modalità di aggressione ai beni giuridici complesse al punto da essere difficilmente riferibili a comportamenti individuali dolosi o colposi.

La cronaca degli ultimi anni ha portato all'attenzione casi quali il cd. *affaire du Drac*<sup>91</sup>, che si è concluso con la condanna in primo e secondo grado del Comune di Grenoble per omicidio e lesioni colpose, causate dall'apertura, su iniziativa dell'ente E.D.F. (Electricité de France), di una diga sul fiume Drac; o l'esemplare condanna in primo e secondo grado all'ente ferroviario francese S.N.C.F. per avere, attraverso la condotta dei suoi ingegneri e dei suoi responsabili locali, mal valutando i pericoli esistenti in una stazione ferroviaria non custodita, e omettendo di adottare le necessarie misure di sicurezza, causato la morte di un adolescente, il quale, attraversando i binari, era stato travolto da un TGV<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Così GIAVAZZI, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale*, cit.

<sup>91</sup> Il 4 dicembre 1995, 22 bambini di una classe di una scuola di Notre-Dame de Grenoble, accompagnati da due adulti erano in gita sulle rive del Drac per osservare i castori. La comitiva venne sorpresa e travolta dall'acqua che arrivava da una diga aperta su iniziativa dell' EDF -Electricité de France-. Sette furono le vittime, sei bambini e una loro accompagnatrice.

<sup>92</sup> Così, GIAVAZZI, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale*, cit.

I primi anni di applicazione dell'art. 121-2 Cod. pén. si sono distinti per una ritrosia nell'affrontare considerazioni giuridiche sui fondamenti teorici della responsabilità penale e una tendenza all'imputazione automatica della responsabilità, quasi che questa fosse scontata.

Tale automatismo è frutto della mancata tipizzazione legislativa di altri criteri di ascrizione, quali, ad esempio, quelli utilizzati da paesi come la colpa dell'organizzazione, ancorata a un'inefficiente organizzazione aziendale, ovvero la presenza di un organismo di controllo interno, tutti volti ad evitare il sorgere di responsabilità oggettiva o "da posizione"<sup>93</sup>.

Quest'effetto distorsivo viene ad essere acuito ancora di più dalla emanazione della legge 204/2004<sup>94</sup>, c.d. Loi Perben II, con la quale il legislatore ha abolito la clausola di specialità, optando per una piena comparazione tra persone fisiche e persone giuridiche.

La concezione della responsabilità penale degli enti ritagliata sul principio di specialità è, dunque, oggi superata; la legge Loi Perben II, ha soppresso dal richiamato art. 121-2 Code Pénal l'inciso «*dans les cas prévus par la loi ou le règlement*» con ciò determinando che la commissione di qualsiasi reato possa comportare responsabilità dell'ente<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> PETRILLO, *Criminalità d'impresa: discipline a confronto*, rinvenibile nel sito <http://www.filodiritto.com/>

<sup>94</sup> Legge 204-2004 del 9 marzo «*pour tant adaptation de la justice aux evolutions de la criminalité*», nota come Loi Perben II entrata in vigore il 31 settembre 2005.

<sup>95</sup> Unicamente eccettuati quelli in materia di stampa e telecomunicazioni; vedi per un approfondimento GIAVAZZI *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (I)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 606 ss.

### 3.4 La scelta dell'ordinamento svizzero.

Diametralmente opposta rispetto al modello di responsabilità "riflessa" francese è la recente scelta del legislatore svizzero che ha ancorato la responsabilità dell'ente collettivo alla carenza dell'organizzazione interna<sup>96</sup>.

Il sistema penale svizzero è improntato alla prevenzione dei reati d'impresa e garantisce che ad ogni fattispecie delittuosa posta in essere dall'ente collettivo possa essere collegato un soggetto "colpevole". Tale colpevolezza, tuttavia, prescinde dall'accertamento di un aspetto che potremmo definire "umano" della responsabilità e cioè la realizzazione del reato da parte di una persona fisica, non di rado reso difficile

---

<sup>96</sup> La Legge Federale 21 marzo 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ottobre 2003, ha inserito nel c.p. svizzero un nuovo Titolo sesto (artt. 100 *quater* e 100 *quinquies*), rubricato "Della responsabilità dell'impresa". L'art. 100 *quater* così recita: "1. *Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine (reato punito con la reclusione n.d.r.) o un delitto (reato cui si applica come pena più grave la detenzione) che, per carenza organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.*

2 *Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260 ter (Organizzazione criminale), 260 quinquies (Finanziamento del terrorismo), 305 bis (Riciclaggio), 322 ter (Corruzione attiva), 322quinquies (Concessione di vantaggi) o 322 septies (Corruzione di pubblici ufficiali stranieri), l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.*

3. *Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.*

4. *Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali; c. le società; d. le ditte individuali.*

dall'impersonalità delle decisioni e dalla ramificazione dei processi aziendali, e "rimprovera" l'ente per non essersi attivato per impedire l'evento<sup>97</sup>.

In particolare, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora si possa ad essa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Si tratta di una colpevolezza d'organizzazione ben più generica - nella sua configurazione - di quella che si esprime nella mancata adozione e attuazione dei modelli organizzativi ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231<sup>98</sup>.

A carico dell'impresa svizzera possono ravvisarsi due ordini di responsabilità, una di tipo primario che si configura accanto alla responsabilità personale dell'autore del reato ed una sussidiaria, che scatta quando in un'impresa viene commesso un crimine o un delitto<sup>99</sup> il cui autore non può essere individuato a causa dell'organizzazione interna carente della stessa impresa.

### 3.5 La scelta dell'ordinamento tedesco.

L'ordinamento tedesco, diversamente dai sistemi sinora illustrati, non ammette la responsabilità penale diretta degli enti<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> PETRILLO, *Criminalità d'impresa: discipline a confronto*, cit.

<sup>98</sup> Sul punto vedi infra cap. 3.

<sup>99</sup> Sulla distinzione tra crimine e delitto nell'ordinamento svizzero v. n. 99.

<sup>100</sup> Per un approfondimento v. VOLK, *La responsabilità penale degli enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, p. 189 ss.

La scelta legislativa per contrastare le condotte illecite dei soggetti collettivi è stata quella della sanzione amministrativa così evitando valutazioni dogmatiche relative al principio *societas delinquere non potest*.

La dottrina tedesca, in particolare, ha ritenuto inopportuno trasporre la concezione di reato costruita e pensata su e per le persone fisiche agli enti collettivi, sulla scorta della considerazione che siffatta operazione avrebbe reso necessario trovare preliminarmente risposta a tre interrogativi fondamentali.

Il primo concerne la capacità dell'ente di agire, il secondo la possibilità di parlare di colpevolezza con riguardo alle persone giuridiche e il terzo riguarda l'applicabilità della pena ad un soggetto non persona fisica<sup>101</sup>.

Il punto nodale che ha portato l'ordinamento tedesco a negare la possibilità di introdurre una responsabilità di tipo penale per le persone giuridiche è costituito dall'impossibilità di concepire un rimprovero di colpevolezza nei confronti dell'ente collettivo<sup>102</sup>.

Per la dottrina d'oltralpe, la colpevolezza non è che un rimprovero etico-morale riferibile soltanto agli individui capaci di pensare e di esprimere una volontà colpevole, contrariamente a quanto possa dirsi per le persone giuridiche. Altrettanto inopportuno sarebbe aderire alle teorie proprie dei paesi di *common law* e concepire una colpevolezza propria dell'ente perché

---

<sup>101</sup> Ivi, p. 190.

<sup>102</sup> Sul punto, D'ACRI, *La responsabilità*, cit., p. 81. L'autore fa riferimento ad insigne dottrina tedesca, v. per approfondimenti JESCHIECK, *Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit der Personemverbande*, in *ZstW*, 1935, 213 e WELZEL, *Das deutsche Strafrecht*, Auflage, Berlin, 1969, p. 139.

ciò comporterebbe comunque riconoscere in capo alla persona giuridica una colpevolezza che non le appartiene<sup>103</sup>.

Molto criticate in Germania anche le teorie impiegate sulla c.d. "colpa in organizzazione"<sup>104</sup> poiché l'ancorare la colpevolezza ad un rimprovero per l'errato funzionamento dell'organizzazione comporta necessariamente un allontanamento dal reato e, conseguentemente, un distacco dalla colpevolezza dello stesso.

Il rimprovero, infatti, anziché riguardare la condotta anti doverosa posta in essere al momento della commissione dell'illecito, riguarda il comportamento fisiologico dell'impresa, la sua condotta aziendale<sup>105</sup>.

La scelta del legislatore tedesco è, dunque, ricaduta sulla responsabilità di tipo amministrativo rispetto alla quale il concetto di

---

<sup>103</sup> VOLK, *La responsabilità penale degli enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, cit., p. 194 ss.

<sup>104</sup> Il primo a parlare di "colpa in organizzazione" è stato Tiedemann verso la fine del secolo XX. Tutti i suoi testi sono in lingua originale (i.e. TIEDEMANN, *Die „Beufung“ von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, in NJW, 1988).

In Italia si è occupato del pensiero di Tiedemann DE SIMONE, *Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche*, in BERTOLINO – FORTI – EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Romano*, vol. III, Napoli, 2011, p. 1895 ss.

Più in generale, sul tema della colpevolezza in organizzazione, vedi, tra gli altri, BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in BERTOLINO – FORTI – EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, cit., p. 1743 ss.; CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in EAD. (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009, p. 127 ss.; FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, p. 267 ss.; PALIERO-PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss.

<sup>105</sup> Ivi, ibidem.

colpevolezza risulta meno pregnante o quantomeno i cui contorni risultano più sfumati.

Il testo normativo di riferimento è la *Ordnungswidrigkeitengesetz* (legge sulle infrazioni amministrative) del 1968.

Il § 30 di questa legge prevede che sorga responsabilità amministrativa a carico dell'ente quando un reato o un illecito amministrativo è realizzato da parte di un suo organo o di un suo componente oppure da parte di un amministratore o rappresentante o procuratore generale di una persona giuridica, o di una società o associazione priva di capacità giuridica e quando esso si concretizza nell'inadempimento degli obblighi facenti capo all'ente o in un atto volto a portare a quest'ultimo un vantaggio. La norma, quindi, si basa sull'identificazione dell'ente con i suoi esponenti di vertice<sup>106</sup>.

La responsabilità non ha carattere di solidarietà ed è diretta e concorrente con quella inerente la persona fisica autrice dell'illecito<sup>107</sup>. L'illecito amministrativo si configura allorché vi sia un mancato impedimento di illeciti altrui.

Il titolare dell'impresa (che può essere un imprenditore individuale, una persona giuridica o un organismo collettivo) è responsabile per le violazioni commesse nell'ambito dell'organizzazione. Queste consistono nella dolosa o colposa omissione delle misure di controllo necessarie, quali la

---

<sup>106</sup> Così PETRILLO, *Criminalità d'impresa: discipline a confronto*, cit.

<sup>107</sup> A differenza della responsabilità della persona giuridica per l'illecito amministrativo, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 6, l. n. 689/198.



designazione, la scelta accurata ed il controllo del personale con compiti di sorveglianza.

Pertanto, la violazione operata dal singolo viene considerata solo come una condizione oggettiva per la responsabilità della società o dell'ente e per l'irrogazione di una sanzione. Il criterio d'imputazione causale non viene inteso in termini rigorosamente condizionalistici, ma si atteggia come nesso di mera agevolazione<sup>108</sup>.

### 3.6 La scelta dell'ordinamento spagnolo.

In Spagna – come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici europei – la responsabilità penale delle persone giuridiche è sempre stata oggetto di un acceso dibattito, essendo radicato nell'ordinamento il principio di diritto penale secondo il quale *societas delinquere non potest*.

Sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalla normativa comunitaria, nonché sull'esempio di alcuni Paesi Membri, per ragioni essenzialmente di politica criminale il legislatore spagnolo ha deciso di risolvere la *vexata questio* a favore di coloro secondo i quali era necessario rinunciare a uno dei principi fondamentali del diritto penale, per riuscire a combattere efficacemente i reati commessi attraverso le società commerciali, la cui personalità giuridica veniva utilizzata in diverse occasioni come schermo giuridico per la loro perpetrazione.

---

<sup>108</sup> Così, PETRILLO, *Criminalità d'impresa: discipline a confronto*, cit.

E' stato così che la Ley Orgánica 5/2010, a partire della sua entrata in vigore (23 dicembre 2010), ha introdotto per la prima volta in Spagna la responsabilità penale delle persone giuridiche<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> Fondamentale per comprendere la portata e le problematiche connesse alla riforma del 2010 il contributo di DE LA CUESTA, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1, 2012 al cui contenuto si è attinto per la redazione di questo paragrafo riguardante la scelta dell'ordinamento spagnolo.

Molti gli autori che hanno dato un contributo per comprendere la riforma del diritto spagnolo, che si elencano per un approfondimento: DE LA CUESTA ARZAMENDI, *Armonización penal en la Unión Europea*, en *La reforma del ajusticia penal*, p.146; IDEM, *Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal*, en *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam*, dir. por Arroyo Zapatero-Berdugo Gómez De La Torre, vol. I, Cuenca, 2001, p. 977; DOPICO GÓMEZ-ALLER, *Responsabilidad de personas jurídicas*, en *Memento Experto. Reforma Penal. Ley Orgánica 5/2010*, coord. por Ortiz De Urbina Gimeno, Madrid, 2010, p. 12; FERNÁNDEZ TERUELO, *La reforma del Código Penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, en *La reforma de la Justicia penal*, pp. 23 ss; IDEM, *Las consecuencias accesorias del art. 129 CP*, en *El nuevo Derecho Penal español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*, coord. por Quintero Olivares-Morales Prats, Pamplona, 2001, p. 279; GONZÁLEZ CUÉLLAR SERRANO-JUANES PECES, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor*, en *La Ley*, 7501, 3 2010, p. 1; JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, *La responsabilidad penal de la persona jurídica en el espacio judicial europeo. Comentarios al Proyecto de modificación del Código Penal de 2006*, en *La reforma de la Justicia penal. Aspectos materiales y procesales*, coord. por Arangüena Fanego-Sanz Morán, Valladolid, 2008, pp. 51 ss; MORALES PRATS, *La evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho español: de lo accesorio a lo principal*, en *Problemas actuales del Derecho penal y la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, dir. por Muñoz Conde, Valencia, 2008, pp. 595 ss; IDEM *La responsabilidad penal de las personas jurídicas; perspectivas de reforma en el Derecho penal español*, en *La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea*, dir. por Álvarez García, Valencia, 2009, pp. 47 ss; NIETO MARTÍN, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de responsabilidad penal*, en *Cuestiones actuales de Derecho penal económico*, Madrid, 2008, pp. 146 ss; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., *Responsabilidad penal para los entes sociales?*, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. LXII, 2009, pp. 126 ss; IDEM, *Las consecuencias accesorias de la pena de los artículos 129 y similares del Código penal*, en *La ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, ed. por Díez Ripollés et al, Madrid, 2002, pp. 1141 ss.; ROSO CAÑADILLAS, *Derecho penal, prevención y responsabilidad social corporativa*, en *Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho*,

In particolare, il nuovo art. 31-bis Cod. Pen. disciplina la materia della responsabilità da reato delle persone giuridiche, al quale si collegano una serie di nuove disposizioni dirette a disciplinare le sanzioni applicabili ed i relativi criteri di scelta.

Il nuovo modello di responsabilità spagnolo si caratterizza per<sup>110</sup>:

- l'opzione inequivoca per la natura penale della responsabilità degli enti, con superamento del tradizionale principio "*societas delinquere non potest*";
- la previsione di tale responsabilità nella parte generale del Código Penal, e non nella legislazione speciale;
- il principio di specialità, con la previsione della responsabilità per i soli delitti in ordine ai quali è ricollegata espressamente tale conseguenza;
- l'autonomia della responsabilità della persona giuridica rispetto a quella della persona fisica;
- la previsione, oltre alla responsabilità commissiva, anche di una responsabilità omissiva, *sub specie* di mancato controllo sulle condotte tenute dai propri *empleados*;

---

Madrid, 2010, pp. 279 ss. y 284 ss; SILVA SÁNCHEZ, *La reforma del Código Penal: una aproximación desde el contexto*, en *La Ley*, 7464, 2010, p. 2; IDEM, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 del Código penal*, en *Derecho penal económico. Manuales de Formación Continuada del C.G.P.J.*, no 14, Madrid, 2001, pp. 342 ss.; TIEDEMANN, *Responsabilidad penal de personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas en Derecho comparado*, en *La reforma de la Justicia Penal (Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann)*, coord. por GÓMEZ COLOMER-GONZÁLEZ CUSSAC, Castelló de la Plana, 1997, p. 25.

<sup>110</sup> Cfr. Atti del Convegno *Un bilancio sui primi 10 anni di applicazione del decreto legislativo 231*, Associazione Italiana Internal Auditors, Milano, 8 giugno 2011.

- la previsione di un possibile ruolo esimente/attenuante dei Modelli di Organizzazione dell'ente;
- un sistema sanzionatorio ispirato al principio della pena pecuniaria quale pena tipica, con l'inflizione di pene diverse (fino allo scioglimento della società) solo in caso di concorso dei requisiti stabiliti dalla legge (es. commissione reiterata di più reati della medesima natura);
- previsione di disposizioni *ad hoc* in materia di trasformazione, fusione, scissione e altre vicende modificative, con finalità anti-elusive della nuova normativa.

Ai sensi dell'art. 31 *bis* del Codice penale spagnolo, dunque, sono due i casi in cui una persona giuridica può essere penalmente responsabile:

1. - Quando il reato è commesso dagli amministratori o dai legali rappresentanti di fatto o di diritto della persona giuridica, in nome e per conto di quest'ultima, per ottenere un profitto.

2.- Quando il reato è commesso da persone distinte dagli amministratori o dai legali rappresentanti di fatto o di diritto della società, nel caso in cui, soggetti al controllo e all'autorità di questi ultimi, abbiano potuto commettere l'illecito, in nome e per conto della persona giuridica e per ottenere un profitto, perché non è stato esercitato su di essi il dovuto controllo.

Conformemente al disposto dell'art. 31 *bis* 1, pertanto, la responsabilità penale della persona giuridica può derivare dalla commissione, da parte di un certo novero di soggetti, di determinati delitti al fine di ottenere un profitto per l'ente.

La semplice lettura della norma contenuta nel nuovo articolo 31 *bis* 1 permette di rendersi conto dell'importanza del nuovo sistema di imputazione di responsabilità penale che individua nella persona fisica il veicolo di connessione tra il reato e la persona giuridica.

Di primo acchito tale sistema pare in linea con i modelli di tipo anglosassone basati sul cd. *alter ego*, qualificato dalla dottrina spagnola contemporanea quale "*modelo de la transferencia o la atribución*", così configurandosi come un modello di responsabilità penale derivata che presuppone una imputazione per identificazione o per rappresentazione dell'ente con le persone fisiche, modello i cui eventuali eccessi vengono limitati dalla previsioni dell'elenco dei soggetti cui fare riferimento.

Senza nulla togliere a quanto detto, altri elementi presenti proprio nell'art. 31 *bis* affermano, per parte loro, l'autonomia della responsabilità dell'organizzazione.

In particolare, il riferimento è alla norma contenuta nell'art. 31 *bis* 2, in cui viene dichiarata sussistere la responsabilità penale della persona giuridica nei casi in cui non sia stata individuata la concreta persona fisica responsabile o non sia stato possibile procedere nei confronti della stessa.

In ogni caso, dobbiamo riconoscere che, di per sé, la formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 31 *bis* 1 offre poco spazio per pensare a qualcosa di diverso da un modello basato sulla responsabilità oggettiva del soggetto persona giuridica per azioni altrui.

Solo nel paragrafo secondo si riferisce a ciò che, secondo la teoria del difetto d'organizzazione, può essere base per la costruzione di un modello di auto-responsabilità per l'ente: la mancanza di dovuto controllo.

Ci sono, quindi, gli autori che sostengono che il nuovo sistema introdotto in Spagna sia di tipo misto, basato chiaramente sulla adesione/identificazione/attribuzione per i reati commessi dai rappresentanti e amministratori, temperato dalla previsione dei casi di cui al secondo comma dell'articolo 31 *bis*.

Tuttavia, salvo che non si preferisca sostenere che la responsabilità attribuita all'ente sia solo formalmente di tipo penale, per un diritto che voglia restare fedele ai propri principi di base, resta ferma un'esigenza di fondare la colpevolezza dell'ente sul fatto in sé e non già sul riferimento ad un fatto inevitabile. Il fatto del manager o del dipendente non può essere posto a base della colpevolezza dell'ente senza accettare la responsabilità per fatto altrui.

Per parte della dottrina la colpevolezza dell'impresa sarebbe strettamente connessa alla violazione, da parte della persona giuridica, della posizione di garanzia alla stessa spettante e del dovere di auto-organizzazione delle attività svolte in suo nome e per suo conto in modo tale che la commissione dei delitti sia evitata. Sussiste, secondo questa dottrina, un dovere in capo all'ente di assicurare il rispetto della legge e l'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni normative.

La responsabilità penale della persona giuridica sorgerebbe, pertanto, quando la violazione dell'obbligo di garanzia da parte della persona giuridica abbia reso possibile il fatto delittuoso posto in essere dalla persona fisica –amministratore o legale rappresentante- in nome e per conto dell'ente e per ottenerne un profitto ovvero, con riferimento ai reati commessi dai soggetti non apicali, quando vi sia stata da parte dei soggetti apicali una

colposa o dolosa violazione dell'obbligo di controllo dei soggetti sottoposti, la cui assenza avrebbe evitato la commissione del crimine.

La nuova legge spagnola ammette, dunque, sia un tipo di responsabilità dolosa che un tipo di responsabilità colposa dell'ente che non vanno confusi con la responsabilità dolosa o colposa del soggetto persona fisica.

Certamente va detto che la configurazione colposa dei reati risulta adattarsi meglio alle caratteristiche della criminalità d'impresa ed al meccanismo di prevenzione dei reati di questo tipo.

La *Ley Organica* 5/2010 entrata in vigore il 23 dicembre 2010 ha apportato una serie di modifiche al *Codigo Penal* spagnolo.

Anche se si differenzia per la natura della responsabilità (penale) e per la diversa impostazione sistematica (parte generale del Codice Penale), il Modello spagnolo presenta numerosi momenti di collegamento con il Modello italiano previsto dal D.Lgs. 231/2001<sup>111</sup>.

In primo luogo la tecnica normativa, come quella italiana, è quella del rinvio ad un circoscritto numero di reati che, seppur ampio, è insuscettibile di interpretazione estensiva; in secondo luogo il delitto deve essere commesso per conto o a vantaggio della persona giuridica ed, infine, in entrambi i modelli sono previsti due criteri di responsabilità: il primo relativo ai soggetti apicali (rappresentanti legali, amministratori di fatto e di diritto), il secondo relativo ai subordinati (sottoposti all'autorità degli apicali).

---

<sup>111</sup> Di cui si dirà ampiamente al cap. 3.

Tuttavia, la *Ley Organica* non fa espresso rinvio ai Modelli di organizzazione e gestione se non nel prevedere tra le circostanze attenuanti il fatto di avere stabilito misure efficaci atte a prevenire e rivelare la commissione di reati che potrebbero realizzarsi in futuro.

Resta, comunque, il dato che la *Ley Organica* non ha previsto alcuna disposizione con riferimento ai contenuti tipici o minimi del Modello, né all'attività di attuazione, controllo e aggiornamento dello stesso.

Le persone giuridiche sono perciò del tutto prive di una guida da seguire e ampio margine è lasciato, dunque, all'apprezzamento da parte della giurisprudenza.

### 3.7 La scelta dell'ordinamento inglese.

Nel luglio 2011, nel Regno Unito, è entrato in vigore il *Bribery Act*<sup>112</sup>, una legge anti-corruzione che si applica ad enti e società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli enti e società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

Il BA 2010 disciplina *ex novo* i reati di corruzione attiva e passiva riformando l'intera disciplina risalente a più di un secolo fa.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Il "Bribery Act 2010" (legge anti corruzione del 2010) è stato promulgato dalla Corona l'8 aprile 2010. Il testo completo della legge con le sue note esplicative è disponibile in: [www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga\\_20100023\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga_20100023_en_1).

<sup>113</sup> Per un approfondimento sul tema del BA 2010 vedi: AARONBERG - HIGGINS *The Bribery Act 2010: all bark and no bite...?*, in *Archbold Review*, Sweet & Maxwell, London, 2010; ANWAR-DEEPROSE, *The Bribery Act 2010*, in *Scots Law Times* Sweet & Maxwell, London, 2010; BRESLIN -EZICKSON - KOCORAS *"The Bribery Act 2010: raising the bar above the US Foreign Corrupt*



Il BA 2010 rappresenta un codice omnicomprensivo in materia di corruzione disciplinando le seguenti fattispecie:

1. Corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati (*Section 1*);
2. Corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati (*Section 2*);
3. Corruzione di un pubblico funzionario straniero (*Section 6*);
4. Mancata prevenzione della corruzione da parte delle società (*Section 7*).

La responsabilità penale dell'impresa così delineata è una "*Strict Liability*" formulata attraverso il reato della mancata prevenzione della corruzione: "*failure of commercial organizations to prevent bribery*".

La responsabilità dell'ente sussiste se, e solo se, una "*associated person*" (persona che svolge un servizio nel nome o per conto dell'impresa, considerando tutte le circostanze del caso concreto e, dunque senza fermarsi alla natura del rapporto esistente tra la persona e l'ente) corrompa un'altra persona al fine di ottenere o mantenere un *business* per la prima.

I dibattiti parlamentari hanno chiarito che all'interno della categoria "*associated persons*" rientrano sia le *joint ventures* che le società controllate e i relativi singoli azionisti, indipendentemente dall'ampiezza della partecipazione societaria<sup>114</sup>.

---

*Practices Act*". in *Company Lawyer*, Sweet & Maxwell, London, 2011; EDITOR, *The Bribery Act 2010*, in *Criminal Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2010; POPE- WEBB, *The Bribery Act 2010*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, Sweet & Maxwell, London, 2010; SHEIKH, "*The Bribery Act 2010: commercial organisations beware!*", in *International Company and Commercial Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2011; SULLIVAN, *The Bribery Act 2010: Part One: an overview*, in *Criminal Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2011.

<sup>114</sup> Vedi *Great Britain. Law Commission, Reforming Bribery: Law Commission Report #313*, 2008.

Questo tipo di responsabilità, seppur diversa la natura, sembra trovare dei punti di contatto con il D. lgs. 231/2001 nel momento in cui prevede un rimprovero all'ente che non abbia adottato delle procedure adeguate per prevenire la commissione di atti di corruzione nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

Viene, inoltre, attribuita efficacia esimente alle “*adequate procedures*” che l'ente può adottare al fine della prevenzione. Le *Procedures* (molto simili ai nostri Modelli di organizzazione e gestione) possono essere adottate sulla base di Linee Guida che il *Secretary of State* pubblica e periodicamente aggiorna<sup>115</sup>.

Il Bribery Act 2010 ha determinato nel sistema anglosassone un ripensamento sulle tipologie di rischio per le imprese. Come confermato infatti dai *Case Study* contenuti nelle Linee Guida, numerose sono le condotte commerciali potenzialmente a rischio in relazione alle tipologie di reato sopra elencate.

Alcuni *Case Study* prendono in esame i “*facilitating payments*”, le spese promozionali, le sponsorizzazioni e le elargizioni liberali. A seguito dell'introduzione, inoltre, della corruzione privata, possono rientrare ora come ipotesi di reato anche l'ospitalità e le regalie da parte della società verso i propri clienti, che potrebbero essere valutate come comportamenti corruttivi illecitamente volti ad ottenere nuovi contratti o a mantenere i contratti esistenti. Sarà necessaria una chiara comunicazione della società

---

<sup>115</sup> Le stesse sono reperibili on line all'indirizzo:  
<http://www.justice.gov.uk/guidance/docs/bribery-act-2010-guidance.pdf>

relativa alla condanna di tali comportamenti, accompagnata da un programma di formazione per i dipendenti.

Interessante è poi il *Case study*<sup>116</sup> relativo alla costituzione di Joint Venture:

*“A medium sized company (‘D’) is interested in significant foreign mineral deposits. D proposes to enter into a joint venture with a local mining company (‘E’). It is proposed that D and E would have an equal holding in the joint venture company (‘DE’). D identifies the necessary interaction between DE and local public officials as a source of significant risks of bribery”.*

Il *Case study* propone una serie di misure da poter adottare nella *Joint Venture* come: inserimento di un numero pari di membri all’interno del consiglio della JV; procedure interne che disciplinino: omaggi e ospitalità; acquisti; contratti con terzi, comprese le richieste di *due diligence*; relazioni con i pubblici ufficiali; conservazione dei documenti; creazione di un *audit committee* con almeno un rappresentante di entrambe le società, che abbia il potere di visionare i conti e le spese e prepari regolarmente dei report; previsione dell’obbligo di adeguarsi a tutte le discipline applicabili in tema di corruzione, con la conseguenza che qualora non siano rispettate, sia prevista la risoluzione del contratto.

---

<sup>116</sup> MINISTRY OF JUSTICE, *The Bribery Act 2010*, p. 35, disponibile all’indirizzo <http://www.justice.gov.uk/guidance/docs/bribery-act-2010-guidance.pdf>

In tutti i casi sarà, comunque, necessaria una chiara comunicazione della società relativa alla condanna di tali comportamenti, accompagnata da un programma di formazione per i dipendenti.

Uno degli aspetti più significativi del *Bribery Act* è l'extraterritorialità.

La disciplina si applica, infatti, non solo alle società inglesi, ma anche alle società che svolgono attività o una parte di essa nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui la società è stata costituita.

Ciò comporta una futura possibile responsabilità per le società italiane che abbiano una presenza nel Regno Unito, ad esempio, attraverso una propria società controllata, ma anche nel caso in cui svolgano la propria attività attraverso agenti, distributori e associazioni temporanee di imprese.

La società si troverà dunque costretta a dover fornire la prova di aver predisposto misure adeguate rispetto a due sistemi di *compliance*: il D.Lgs. 231/2001 e il *Bribery Act*.

#### 4. LA PROSPETTIVA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE.

Pur non avendo competenza in materia penale, l'Unione Europea si è dimostrata particolarmente sensibile alla tematica della responsabilità di impresa. L'Unione è ricorsa a sanzioni pecuniarie non penali volte a colpire direttamente le imprese ed ha anche svolto un'opera adeguatrice del diritto penale degli stati membri,<sup>117</sup> così creando una sorta di autonomo modello sanzionatorio europeo.<sup>118</sup>

Il compito di guidare verso un modello comune di diritto penale è stato lasciato al Consiglio d'Europa, la cui opera ed influenza sul nostro diritto penale interno è stata evidenziata dalla dottrina<sup>119</sup>.

Già la raccomandazione 88/18<sup>120</sup> del Consiglio dei Ministri Europeo sottolinea l'importanza di una punizione diretta delle persone giuridiche e identifica la responsabilità delle stesse, pur senza qualificarla come penale e senza connotarne la natura. La responsabilità delle persone giuridiche pensata dal legislatore europeo degli anni ottanta è una responsabilità che si

---

<sup>117</sup> In generale, sul problematico rapporto tra responsabilità penale delle persone giuridiche e armonizzazione del diritto penale in ambito europeo, cfr., anche per la nutrita bibliografia riportata, CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione europea e principio «societas delinquere non potest»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 747 ss.

<sup>118</sup> Sul punto vedi ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in AA.VV., *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002, p. 1345 ss.

<sup>119</sup> Il riferimento è a PALAZZO, *L'influenza dell'attività del Consiglio d'Europa sul diritto penale italiano*, in AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano, 1982, p. 633 ss.

<sup>120</sup> Il testo della raccomandazione, tradotto in lingua italiana si trova in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1991, p. 653 ss.

aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato, ma è autonoma rispetto a quest'ultima.

Pur lasciando libertà ai singoli stati membri sulla scelta del tipo di responsabilità, la raccomandazione indica la via penalistica come la più adatta a contrastare il fenomeno della criminalità di impresa. Sussiste già l'idea di una "colpa d'impresa" distinta dalla colpa del singolo. La portata innovatrice della raccomandazione è evidente, ma l'impatto della stessa sul diritto dei singoli stati membri non è stato degno di nota.

La responsabilità diretta delle persone giuridiche è espressamente prevista dall'art. 7 del Regolamento CE-EURATOM del Consiglio d'Europa del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi della Comunità. In tale Regolamento si trova una normativa di principio riguardante le sanzioni amministrative comunitarie<sup>121</sup>.

Molto significativo, seppur con scarso rilievo pratico, è il c.d. *Corpus juris*<sup>122</sup>, presentato nel 1996 a conclusione dei lavori di una commissione di

---

<sup>121</sup> Vedi l'opera di CERBO, *Le sanzioni amministrative*, Milano, 1999, p. 333 ss.

<sup>122</sup> Lo studio è stato realizzato su richiesta del Parlamento Europeo, sotto la guida della Direzione Generale del Controllo Finanziario e dell'UCLAF della Commissione europea. Il *Corpus Iuris* apre la discussione sulla creazione di un sistema penale sovranazionale, suggerendo di introdurre un ristretto numero di disposizioni penali, sia sostanziali, che processuali, volte alla tutela degli interessi finanziari comunitari e destinate ad essere applicate a tutto il territorio dell'Unione Europea. Si tratterebbe di un diritto penale comune europeo suppletivo, in quanto vi sarebbe comunque necessità di un completamento da parte delle legislazioni nazionali. Secondo alcuna dottrina, vi sarebbe un nucleo di norme che "obbediscono a principi ispiratori già iscritti nella tradizione giuridica europea comune quale è venuta costruendosi nel corso della storia e quale la consacrano oramai i principi fondamentali di diritto comunitario" (così, GRASSO, *Verso uno spazio giuridico europeo, Corpus Iuris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea*, Milano, 1997, p. 50).

esperti costituita su iniziativa del Parlamento Europeo. Il *Corpus iuris* contiene disposizioni penali per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce come pene principali, specificamente applicabili alle persone giuridiche, la messa sotto sorveglianza per la durata non superiore a cinque anni e/o l'ammenda fino ad un milione di ecu, aumentabile fino al quintuplo del profitto del reato<sup>123</sup>.

Se la spinta verso il riconoscimento esplicito di una responsabilità degli enti data dall'Unione Europea alla legislazione nazionale non ha avuto effetti diretti ed immediati, discorso diverso vale per quanto riguarda alcuni accordi di diritto internazionale, tra cui la Convenzione OCSE del 1997<sup>124</sup>

---

La prima parte del *Corpus Iuris* trae un certo numero di regole precise dai principi di legalità delle incriminazioni e delle pene, colpevolezza come fondamento della responsabilità penale, proporzionalità delle pene alla gravità del reato.

Secondo l'art. 14 - Responsabilità penale degli enti - 1) "Sono responsabili dei reati sopra definiti (art. 1-8) anche gli enti che possiedono la personalità giuridica, così come quelli che possiedono la qualità di soggetti di diritto e che sono titolari di un patrimonio autonomo, quando il reato è stato realizzato per conto dell'ente da un organo, da un rappresentante o da qualunque persona che abbia agito in nome e dell'ente o che abbia un potere di decisione, di diritto o di fatto. La responsabilità penale degli enti non esclude quella delle persone fisiche, autori, istigatori o complici degli stessi fatti".

Nella relazione al *Corpus Iuris* si aggiunge per altro che la restrizione della responsabilità alle persone giuridiche propriamente dette è storicamente superata in alcuni paesi e non corrisponde più alla realtà degli affari e neanche alle soluzioni moderne contemplate negli ordinamenti giuridici nazionali al livello comunitario, dato che ciò che risulta decisivo è l'esistenza di un patrimonio autonomo di cui l'ente (possieda o meno la personalità giuridica) appare titolare.

<sup>123</sup> Sul sistema sanzionatorio previsto dal *Corpus iuris*: PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea*, in GROSSO, (a cura di), *La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione*, Milano, 2000, p. 80 ss.

<sup>124</sup> La Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, del 17 dicembre 1997, dispone che vengano introdotte

(volta alla repressione della corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri) e il secondo protocollo PIF<sup>125</sup>. Queste “indicazioni” (talune, veri obblighi comunitari) non potevano restare inascoltate.

In Italia, stante la libertà lasciata dal legislatore europeo circa la natura della responsabilità – penale o amministrativa - delle imprese, il legislatore, con legge 29 settembre 2000, n. 300<sup>126</sup> opta per una soluzione “intermedia” e all’apparenza anomala.

---

nel diritto interno fattispecie incriminatrici della corruzione attiva di pubblici funzionari stranieri; inoltre, dispone che ogni Stato si attrezzi per stabilire in ordine a questo tipo di reati la responsabilità delle persone giuridiche in conformità ai propri principi giuridici.

<sup>125</sup> Il secondo Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (nota come Convenzione PIF) del 19 giugno 1997 che, all’art. 3, obbliga ciascuno Stato membro ad adottare «le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili» di determinati reati – frode, corruzione attiva e riciclaggio – commessi a loro beneficio da chi all’interno della società operi individualmente o in quanto titolare di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. La convenzione, quindi, non parla di responsabilità penale delle persone giuridiche ma si limita ad ottenere da quegli Stati ancora carenti di una disciplina sulla responsabilità degli enti un impegno serio in tale direzione, premurandosi di specificare, all’art. 4, che le sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». In realtà, a parte la Convenzione OCSE – comunque successiva – è quest’ultimo ad imporre agli Stati membri l’introduzione di una responsabilità delle persone giuridiche, limitandosi le altre citate Convenzioni a stabilire l’adeguamento del diritto interno, sul fronte della responsabilità penale dei dirigenti delle imprese o di persona titolare di poteri decisorii o di controllo, in caso di commissione dei reati oggetto della Convenzione da parte di chi era sottoposto alla loro autorità.

<sup>126</sup> Questa legge, pubblicata in *Gazz. uff.*, 25 ottobre 2000, suppl. ordinario n. 176/L, contiene infatti “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K.3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26



La delega concerne, infatti, l'emanazione di un decreto legislativo «avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale»<sup>127</sup>, così ponendosi in controtendenza rispetto alla maggior parte degli ordinamenti europei che invece riconoscono una responsabilità *stricto sensu* penale. Tuttavia, prevede che l'accertamento di tale responsabilità avvenga secondo le regole del processo penale<sup>128</sup> e non secondo la procedura amministrativa<sup>129</sup>.

---

maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997". Per un primo commento cfr., DE MARZO *La delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, in *Corr. giur.*, 2001, 107 ss. e PELLISSERO, *Commento alla l. 29.9.2000 n. 300*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 991 ss.

Alla legge in esame, peraltro, si deve l'introduzione nel codice penale dell'art. 322-bis, norma che ha ampliato il novero dei soggetti attivi di alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, affiancando alle tradizionali figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio anche i membri delle istituzioni comunitarie, i funzionari delle Comunità, gli incaricati degli Stati membri o di altro ente pubblico o privato presso le Comunità con funzioni pari a quelle dei funzionari delle Comunità ecc. Per i relativi approfondimenti, cfr., MANACORDA, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari (Commento alla l. 29 settembre 2000, n. 300)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 415 ss. e ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Artt. 314-335-bis cod. pen., Commentario sistematico*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2006, p. 239 ss.

<sup>127</sup> art. 11 comma 1.

<sup>128</sup> art. 11 comma 1 lett. Q.

<sup>129</sup> Il risultato è che «il modello di responsabilità prescelto dal legislatore (...) si avvicina non poco all'altro, della responsabilità penale in senso stretto; ma non può ugualmente dirsi la stessa cosa»; così ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, cit., p. 1353.

## CAPITOLO II

### LA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI NELL'ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA E NELLE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA

#### SOMMARIO:

**1. La responsabilità dell'ente.** -1.1 Premessa. - 1.2 Le ragioni della tesi dell'irresponsabilità. Dottrina e giurisprudenza. - 1.3 Le ragioni della tesi della responsabilità. Dottrina e giurisprudenza.

**2. La scelta del legislatore italiano.** - 2.1 Premessa. - 2.2 La *vexata quaestio* circa la natura della responsabilità da reato: amministrativa, penale o *tertium genus*? Le posizioni di dottrina e giurisprudenza.

**3. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.** - 3.1 I principi garantistici alla luce delle pronunce giurisprudenziali. - 3.2 I soggetti responsabili secondo la nuova disciplina. - 3.3. I reati presupposto.

#### 1. LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

##### 1. 1 Premessa.

La questione politico-legislativa della configurabilità di una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in rapporto più o meno stretto di "immedesimazione" con esse, con i connessi risvolti dogmatici e sistematici, non è nuova nemmeno al nostro ordinamento.

Già nei lontani anni '20, sebbene per motivi politici d'immediata intuizione, taluno aveva avanzato l'idea di introdurre una responsabilità diretta delle persone giuridiche<sup>130</sup>.

Il problema non è nuovo nemmeno per la nostra dottrina. Infatti, il tema fu oggetto di studio già negli anni '70<sup>131</sup> e il principio secondo cui *societas delinquere non potest* iniziò ad essere posto in discussione<sup>132</sup>.

Una compiuta analisi del problema è stata sviluppata da diversi autori<sup>133</sup>, fino a giungere alla recente relazione della commissione

---

<sup>130</sup> Il riferimento è a DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme del delitto collettivo*, in *Riv. pen.*, 1920, p. 201 ss.

<sup>131</sup> Ad aprire il dibattito sul tema la fondamentale opera di BRICOLA, *Il costo del principio societas delinquere non potest nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in NUVOLONE, (a cura di), AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971, p. 84.

<sup>132</sup> Tra gli autori critici nei confronti del principio secondo cui *societas delinquere non potest*, vi è Bricola secondo cui lo stesso "non ha un valore ontologico, ma è espressione della forza delle leggi del potere economico" rilevando come "laddove questa non viene in gioco, il principio si sfalda, come dimostrano i vari tentativi di incriminare gruppi associativi a sfondo politico"; anche Marinucci rileva come il principio sia intrinsecamente inconsistente e trovi ragion d'essere solo in ragioni di politica criminale, MARINUCCI, *Il reato come azione: critica di un dogma*, Milano, 1970 p. 175.

<sup>133</sup> Sul tema, fondamentali i contributi di ALESSANDRI, *Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, Fondato da G. Braca continuato da A. Pizzorusso, vol. *Rapporti civili*, Zanichelli, Bologna, 1991; DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 19; FLORA, *L'attualità del principio "societas delinquere non potest"*, in *St. urb.*, 1994.95, p. 529; MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 919 s.; MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, ivi, 1992, p. 101 s; PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, p. 1021 e ss.; PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 1173 ss; ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1031 ss; STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo o lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 495 ss.

ministeriale, presieduta dal Prof. Grosso, in cui si propendeva per l'introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche in un riformato codice penale<sup>134</sup>.

L'acceso dibattito dottrinario sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche, iniziato negli anni '70 e tutt'oggi non compiutamente composto, ha visto la dottrina dividersi attorno due posizioni.

La prima posizione è di quegli autori che considerano imprescindibile il principio dell'irresponsabilità penale degli enti e la seconda, all'opposto, appartiene a quella parte della dottrina che considera detto principio superato e superabile, malgrado gli ostacoli di natura ontologica e dogmatica.

## 1.2. Le ragioni della tesi dell'irresponsabilità. Dottrina e giurisprudenza.

Va detto che la maggior parte della dottrina italiana occupatasi del problema della responsabilità penale degli enti ha concluso per l'esclusione della stessa.

Molti gli argomenti e i dati oggettivi che hanno fatto propendere la dottrina maggioritaria per l'accoglimento del tradizionale *societas delinquere non potest*: tutto il codice penale del 1930 è costruito intorno alla persona fisica e non occorre particolare attenzione per scoprire che

---

<sup>134</sup> Il progetto della commissione Grosso, istituita con decreto ministeriale 1 ottobre 1998, pubblicato nel 2000, è consultabile accedendo al sito del ministero della giustizia: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it); v. anche il testo del *progetto preliminare di riforma del codice penale*, nella revisione del maggio 2001, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 547 ss.

quando intende riferirsi alla “persona giuridica” la richiama esplicitamente (es. art. 197); l’affermazione “La responsabilità penale è personale” ex art. 27 della Carta costituzionale; il tradizionale modo di intendere la persona giuridica come “incapace di azione”, “incapace di colpevolezza” e “insensibile alla pena” e così via.

E’ utile analizzare brevemente le argomentazioni a seconda che le stesse afferiscano al piano logico-concettuale, a quello dogmatico-positivo ed, infine, alla Carta Costituzionale<sup>135</sup>.

Dal punto di vista logico concettuale, il percorso argomentativo che ha portato molti autori a negare alle persone giuridiche cittadinanza nel sistema penale di solito prendeva le mosse dalla teoria della finzione di Friederich Carl von Savigny.<sup>136</sup>

Secondo i sostenitori della teoria della finzione, l’esistenza degli enti deriverebbe solamente da un atto di riconoscimento dell’ordinamento giuridico e, dunque, in ultima istanza, da una finzione giuridica. Se ciò è vero, nel momento stesso in cui queste entità compiono un reato, non possono che essere disconosciute dall’ordinamento che le ha create ed in virtù del quale esistono; in altre parole, , in questa prospettiva, le persone giuridiche nel momento stesso in cui commettono un’azione delittuosa cessano, in un certo senso, di esistere e non possono essere sottoposte a pena<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> VENETO D’ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 92.

<sup>136</sup> Sulla teoria della finzione v. infra 1.2.4.

<sup>137</sup> SAVIGNY, *Persona giuridica*, in *Dig. Dir, Priv.*, XIII, Torino, 1995, p. 393.

Vi sarebbe dunque un principio di non contraddizione logico sistematico a impedire di ammettere la possibilità per gli enti di commettere reato: se gli stessi non esistono se non fittiziamente e per gli scopi per cui l'ordinamento stesso li ha creati, è impossibile attribuire ad essi la responsabilità per azioni che non possono esser loro proprie<sup>138</sup>.

Le ragioni logico-sistematiche che hanno portato la maggior parte della dottrina italiana risalente e recente a negare la possibilità di attribuire agli enti una responsabilità di tipo penale, si collegano anche alle ragioni più squisitamente dogmatiche che hanno supportato tale posizione dottrinale.

Una finzione, quella delle persone giuridiche e della loro responsabilità, ritenuta anche irrimediabilmente contrastante con il realismo e l'umanesimo del diritto penale<sup>139</sup>.

Da un lato, ragioni di politica criminale propendono per l'eliminazione del noto assioma, dall'altro, ragioni di dogmatica rendono notevolmente difficile l'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'opposto principio "*societas delinquere potest*".

---

<sup>138</sup> "Queste Società sussistono come tali a ragione del loro scopo, che non può essere contro legge; però la volontà loro risultante, on può essere criminosa, che se è tale, cessano perciò stesso, in relazione all'atto delittuoso, di esistere ciascun dei membri risponde del fatto proprio arbitrario. Di più la complessa volontà immaginaria della persona giuridica è fuori dalla possibilità di sentire la ragione e l'efficacia della pena. Lo stato, dunque, le corporazioni, le fondazioni in genere, come finzioni giuridiche non hanno personalità reale come è dell'individuo; perciò non sono imputabili", così BUCCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale, secondo la ragione ed il diritto romano (1884)*, Milano, 2009, p. 156.

<sup>139</sup> Così, DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in GIARDA-SPANGHER-TONINI, (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.

Dal punto di vista dogmatico, infatti, i concetti propri del diritto penale sostanziale – quali dolo e colpa, azione, colpevolezza, pericolosità e imputabilità – sarebbero stati pensati unicamente con riferimento alla persona fisica quale soggetto attivo del reato. Si dice che, perché un fatto sia punibile, deve essere non solo tipico e antiggiuridico ma anche colpevole. La colpevolezza diviene argomento fondamentale per configurare o no, nel nostro ordinamento giuridico, una responsabilità penale delle persone giuridiche. Contro una responsabilità penale colpevole si muovono i tradizionali discorsi circa l'incapacità degli enti a porre in essere autonomamente azioni (e quindi condotte con dolo o con colpa), la mancanza di caratteri psicofisici (propri ed esclusivi dell'uomo), nonché l'inidoneità della eventuale pena a svolgere il finalismo rieducativo voluto dalla costituzione.

In particolare, secondo autorevole dottrina<sup>140</sup>, sarebbe la sanzione penale, connotata da uno stretto personalismo, ad aver caratterizzato l'intero sistema penale e le categorie concettuali ad esso riconducibili, nonché gli stessi elementi costitutivi del reato<sup>141</sup>.

Si è sottolineato che "il diritto penale è fatto per l'uomo"<sup>142</sup> con ciò intendendosi un soggetto pensante "con intelligenza creatrice e facoltà di

---

<sup>140</sup> Il riferimento è a PALAZZO, *Introduzione ai principi di diritto penale*, Torino, 1999, p. 98 ss.

<sup>141</sup> Va detto che l'autore, ferma questa considerazione, evidenzia come vi sia una tendenza al progressivo allentamento del rapporto tra "personalismo della sanzione punitiva e modello e contenuti dell'illecito penale"; tale tendenza sarebbe palesata appunto dalla previsione di paradigmi di responsabilità penale di soggetti collettivi.

<sup>142</sup> Così RAMELLA, *La responsabilità penale e le associazioni*, in *Trattato del Cagliolo*, Milano, II.I, 1895, p. 960.

autodeterminarsi”<sup>143</sup>, come prova lo stesso Codice Penale le cui disposizioni hanno come destinatari solamente individui<sup>144</sup>.

Tale seppur risalente visione del soggetto di diritto penale resta ancor oggi parte del nostro patrimonio giuridico.

Da tali premesse non poteva che giungersi, sul piano logico-concettuale, a una conclusione che prevedesse la totale esclusione delle persone giuridiche dai soggetti destinatari delle norme penali. Un tipo di approccio individualistico e antropomorfo porta a ritenere le persone giuridiche incapaci di azione e di colpevolezza: solo una persona fisica, un “soggetto reale” è in grado di realizzare una condotta penalmente rilevante e a esso solamente è possibile muovere un rimprovero di colpevolezza per aver agito diversamente da come avrebbe dovuto e potuto agire<sup>145</sup>.

L’ente in quanto non-persona è incapace di azione e privo di volontà penalmente rilevante. Secondo questa impostazione, la *societas* sarebbe incapace di realizzare direttamente qualsivoglia attività fisica e, pertanto, sarebbe incapace di compiere anche un’azione penalmente

---

<sup>143</sup> Così FERRARA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, p.

<sup>144</sup> Sempre FERRARA, *La responsabilità penale*, cit. p.154.

<sup>145</sup> Così DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in GIARDA-SPANGHER-TONINI, (a cura di), *Responsabilità*, cit. p. 75. L’autore *apropria volt* asi richiama a JESCHER – WEIGEND, *Lehrbuch des strafrechts*, AT, 5, Aulf., Berlin, 1996, p. 227 secondo il quale “un rimprovero di colpevolezza può essere levato soltanto nei confronti dei singoli individui responsabili ma non nei confronti dei membri dell’ente estranei al reato o di una massa patrimoniale.



rilevante: da qui l'impossibilità di riferire, già sul piano oggettivo, l'atto criminoso alla persona giuridica<sup>146</sup>.

Accanto all'incapacità di azione, la dottrina propugnatrice e sostenitrice del principio d'irresponsabilità penale dell'ente porta quale argomento dogmatico a sostegno della propria tesi, l'assenza di volontà dell'ente. Tale assenza conduce all'assoluta impossibilità di ravvisare qualsivoglia elemento soggettivo riconducibile alla *societas*<sup>147</sup>.

E ancora, insigne dottrina ha sostenuto che l'idea di attribuire agli enti responsabilità per fatti di reato porterebbe a conseguenze inaccettabili sul piano pratico in quanto collidenti con un principio di giustizia sostanziale.

In particolare è stato osservato che laddove si ammettesse una responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbe accettarsi che la sanzione inflitta a tali soggetti fosse in realtà sopportata dalle persone fisiche, membri della *societas*, così creando un'inaccettabile ingiustizia<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> Così VENETO D'ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 94.

<sup>147</sup> Sul punto, fondamentale il contributo di ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984, p. 17; prima di lui sul punto MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1987; ed ancor prima, RAMELLA, *La responsabilità penale e le associazioni*, 1984, Milano, 1894, p. 964.

<sup>148</sup> In tale senso, v. FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale*, 2° ed., I, parte I, Milano, 1906, p.272 ss.; più di recente, nella stessa direzione, si è espresso Antolisei, secondo il quale "Si aggiunge che tale responsabilità è inutile e nel tempo stesso dannosa (...) è danno sa perché, come è stato notato, finisce con l'incidere su tutti i soci, sugli innocenti e sui rei ugualmente, sui capi e sui gregari, sui furbi e sugli ingenui" (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale.*, Milano, 2003, p. 599). Recente ed autorevole dottrina ha criticato tale impostazione, v. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 18 ss.

Dopo l'entra in vigore della costituzione, il dibattito sulla responsabilità penale degli enti si è arricchito di nuovi contenuti, alimentato soprattutto dalle disposizioni contenute nell'art. 27 Costituzione ovvero quella contenuta al primo comma,<sup>149</sup> secondo cui "La responsabilità penale è personale" e quella contenuta nel comma terzo, secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Dalla prima di queste due disposizioni, com'è noto, discendono il divieto di responsabilità per fatto altrui e il principio secondo cui la responsabilità penale è solo quella derivante da un fatto proprio colpevole.

In altre parole, il legislatore del 1942 ha costituzionalizzato<sup>150</sup> il principio nulla *poena sine culpa*, secondo cui la responsabilità penale e l'applicazione della pena presuppongono indefettibilmente la possibilità

---

<sup>149</sup> D'ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 98.

<sup>150</sup> La costituzionalizzazione del principio di colpevolezza è stata consacrata dalla Corte Costituzionale che con la storica sentenza n. 364/1988 (in tale pronuncia la Corte ha statuito che "Il principio della natura personale della responsabilità penale (art. 27 Cost.) equivale sia a preclusione di responsabilità per fatto altrui sia a configurabilità del fatto proprio sul presupposto della colpa in senso stretto. La legittima punibilità di un fatto imputato postula la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie.", la sentenza è rinvenibile in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it) ed è stata pubblicata in diverse riviste, tra cui *Foro Amm.* 1989, 3; *Foro it.*, 1998, I, 1385, con nota di FIANDACA, *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1988, p. 686 con nota di PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura in principio di colpevolezza*; *Leg. Pen.*, 1988, p. 449, con nota di PADOVANI.

di muovere un rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso colpevole tenuto dal reo<sup>151</sup>.

Tali contenuti costituzionali costituiscono per la maggior parte della dottrina ostacoli insormontabili<sup>152</sup> all'introduzione nel nostro ordinamento di una responsabilità penale delle persone giuridiche ed hanno dato la possibilità di rafforzare la posizione della dottrina tradizionale attraverso

---

<sup>151</sup> BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, XIX, 1973, p. 51. Quando Bricola (Novi Ligure, 19 settembre 1934 - Parigi, 29 maggio 1994) pubblica questo saggio, ritenuto summa del costituzionalismo penale dei primi anni Settanta, non è ancora quarantenne e ha la cattedra di diritto penale presso l'Università di Bologna dal 1967. Formatosi presso l'Università di Pavia sotto la guida di Pietro Nuvolone, oltre che in Germania, presso il Max Planck Institut di Friburgo, già allora diretto dal Prof. Hans-Heinrich Jescheck, Bricola unisce a una grande padronanza tecnica delle fonti giuridiche anche extrapenali, che lo porteranno sempre a una visione "di ordinamento" del diritto penale, una conoscenza straordinaria della letteratura italiana e internazionale, che viene declinata al di là degli stili della dogmatica classica, attraverso una spiccata sensibilità politico-criminale. Ma non si tratta di un orientamento politico-criminale di impronta giusrazionalista, o cripto-giusnaturalista, come era stato per il suo Maestro Nuvolone, o come si stava sviluppando in area tedesca, spagnola e in minor misura italiana, dopo il finalismo. Infatti, le radici della sua elaborazione teorica su tutti i principali problemi del diritto penale, dalla parte generale a quella speciale, dal diritto penale economico al diritto penale comparato, al sistema sanzionatorio, affondano in un ripensamento del sistema penale su basi costituzionali e attraverso un'autentica sensibilità di comparatista, che lo ha portato a relativizzare le soluzioni e le culture nazionali, ciò che può consentire un dialogo internazionale più fruttuoso e di mutuo scambio, anziché tendere ad assolutizzare esperienze straniere quasi che fossero ordinamenti-modello, o tradizioni-modello).

Bricola non credeva nel diritto naturale, nell'argomentazione solo giusfilosofica o in una dogmatica sovratemporale, staccata da un ordinamento, ma nell'esigenza di trovare un aggancio e una base di diritto positivo alle conquiste del pensiero giuridico. Tuttavia, pur essendo un giuspositivista dichiarato anche nell'approccio costituzionalistico, le radici culturali delle sue opere fuoriescono dall'esperienza tecnica dello studioso del diritto.

<sup>152</sup> Tra gli altri, Romano, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1036.

una lettura costituzionalizzata dei principi dalla stessa espressi in argomento.

Molte, soprattutto in dottrina, le argomentazioni sulla colpevolezza. Essa è intesa dal significato minimo di “divieto di responsabilità per fatto altrui”, ma anche nel senso, più pregnante, di “responsabilità per fatto proprio colpevole”.

Con riguardo al divieto di responsabilità per fatto altrui è stato sostenuto che un’eventuale introduzione di sanzioni penali direttamente applicabili alla persona giuridiche per fatti posti in essere dai propri organi, comporterebbe un inammissibile scollamento tra l’autore del fatto criminoso – ovvero gli organi della *societas* ed il soggetto chiamato a rispondere ovvero la *societas*<sup>153</sup>. Ciò comporterebbe un’evidente violazione del comma primo dell’art. 27 della Carta Costituzionale.

Tale difficoltà di conciliare i principi costituzionali con l’ammissione di una responsabilità penale degli enti è ammessa da tutti gli autori, anche da coloro i quali, ciò malgrado, propendono per il superamento del principio *societas delinquere non potest*<sup>154</sup>.

---

<sup>153</sup> Così, D’ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 101.

<sup>154</sup> Anche BRICOLA, seppur propenso al superamento del principio dell’irresponsabilità penale degli enti, ha sostenuto che “il principio di colpevolezza porta a scartare l’utilizzabilità della sanzione penale *strictu sensu* nei confronti delle società”(BRICOLA, *Il costo del principio societas delinquere non potest nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, p. 1012. L’autore inoltre sostiene che il riconoscimento all’ente di un’autonoma soggettività giuridica e l’accoglimento della teoria organicistica consentono di far salvo il principio della responsabilità personale e ciò “nonostante la duplicità esistente fra esecuzione materiale della condotta e soggetto rappresentato”(ivi, p. 1011).

Autorevole dottrina ha efficacemente osservato come la lettura più garantistica della norma costituzionale sia stata quella al tempo stesso più conservatrice, perché ha di fatto impedito l'evoluzione del sistema ed il suo necessario adeguamento alle esigenze di una politica criminale più realistica e dal passo con i tempi<sup>155</sup>.

Non si rinvergono pronunce di legittimità o merito che sostengano la tesi dell'irresponsabilità dell'ente o rilevino contrasto tra la disciplina prevista dal D. lgs. 231/2001 e le norme costituzionali.

### 1.3 Le ragioni della tesi della responsabilità. Dottrina e giurisprudenza.

Già dagli anni settanta del Novecento, parte della dottrina italiana<sup>156</sup> ha assunto posizioni contrastanti con il tradizionale principio della irresponsabilità degli enti.

Le argomentazioni di questa parte della dottrina sono tese a falsificare gli assunti sui quali si poggia la tradizionale posizione fedele al *societas delinquere non potest*.

---

<sup>155</sup> Così PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la "parte Generale" di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, p. 466 ss.

<sup>156</sup> Numerosi gli autori che negli anni settanta del Novecento hanno messo in luce i limiti del principio secondo cui *societas delinquere non potest* redigendo pregnanti contributi; tra essi non possono non essere ricordati BRICOLA, *Il costo del principio societas delinquere non potest nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., p. 951 ss.; BRICOLA, *Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei Paesi della CEE*, in *Giur. Comm.*, 1979, p. 647; MARINUCCI, *Il reato come azione: critica di un dogma*, Milano, 1971; MARINUCCI-ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 689; PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 418 ss; PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. Lav.*, IV, 1977, p. 357 ss.

Come abbiamo visto, tale brocardo trova la propria giustificazione innanzi tutto nella teoria della finzione secondo cui le persone giuridiche ricevono legittimazione dall'ordinamento, ma di per se non esistono se non fittiziamente.

A tale teoria si contrappone la c.d. teoria della realtà<sup>157</sup> (o teoria organica) che considera le persone giuridiche al pari degli organismi naturali, in virtù del fatto che gli enti perseguono scopie commettono azioni ulteriori e diverse rispetto a quelli propri dei singoli membri persone fisiche che li compongono.

Discende da una siffatta prospettiva che l'esistenza degli enti è considerata tale, nonché foriera di responsabilità giuridica, a prescindere dall'intervento legislativo e dalle norme positive<sup>158</sup>. E così, attraverso l'agire dei propri organi, gli enti collettivi possono commettere reati, esserne considerati responsabili e subirne le conseguenze<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> V, infra par. 1.2.4. La teoria della realtà ebbe in Otto von Gierke il suo massimo teorico. Per un approfondimento si veda ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1967, p. 26 ss.

<sup>158</sup> Fondamentale l'opera di DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Studi di diritto penale*, Napoli, 1930. L'autore per primo, nei primi anni del Novecento, specificò la teoria della realtà nella prospettiva della responsabilità penale delle persone giuridiche. Secondo il De Marsico, la volontà sociale non è creata dallo Stato ma dallo stesso semplicemente riconosciuta, essendo già di per sé esistente nella realtà; in questo contesto il criterio della realtà serve quale limite, nel senso che nessun ente collettivo può essere ritenuto responsabile, sia sul versante civilistico, sia sul versante penalistico, di illeciti realizzati "in materie non attinenti allo scopo sociale" (ivi, p. 68). Dunque, se è vero che l'ordinamento assegna all'ente uno scopo, è possibile individuare quale sia l'attività propria dell'ente e quale quella proibita allo stesso; presupposta, cioè, una destinazione finalistica delle persone giuridiche, l'azione criminosa posta in essere da una persona fisica ben può essere considerata azione propria dell'ente.

<sup>159</sup> D'ACRI, *La responsabilità*, cit. p. 25.

Questa teoria offre, dunque, un nuovo modo di considerare la colpevolezza tentando di conferire un substrato di realtà dell'ente e affermando che anch'esso è capace di manifestare volontà collettiva, per mezzo delle delibere e degli atti compiuti dagli amministratori, attraverso un rapporto di "rappresentanza organica" tra l'ente stesso e la persona che ne determina la volontà e l'azione.

Se la teoria organica dà fondamento logico-sistematico all'idea che anche l'ente possa essere destinatario di norme penali, va detto che gli sforzi della dottrina<sup>160</sup> sono stati diretti a conciliare tale responsabilità penale delle persone giuridiche con i principi costituzionali.

Personalità della responsabilità e principio di colpevolezza sono principi di garanzia. La dottrina più recente sostiene che non necessariamente la responsabilità penale delle persone giuridiche si ponga in contrasto con il principio di colpevolezza.

Vi è chi<sup>161</sup> trae argomento dal dato testuale della Costituzione per sostenere che non vi sia alcuna esclusione espressa all'introduzione di una responsabilità penale delle persone giuridiche nel nostro ordinamento. L'uso del termine "personale" al comma 1° dell'art. 27 Cost. in luogo del termine "individuale, al contrario, autorizzerebbe un'interpretazione del dettato normativo ricomprendente la responsabilità di qualsiasi soggetto

---

<sup>160</sup> Sul punto, vedi i contributi di ARENA, *Le società in quanto persone giuridiche, agiscono direttamente, non a mezzo di rappresentanti*, (Per una rivalutazione della teoria organica), in *Studi in memoria di Ascarelli*, V, Milano, 1969; BRICOLA, *Il costo del principio societas delinquere non potest*, cit.; GROSSO, *Responsabilità penale*, (voce) in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968; PALAZZO, *Associazioni illecite ed effetti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976.

<sup>161</sup> Il riferimento è a DE MAGLIE, *L'etica*, cit. p. 341 ss.

titolare di diritti e destinatario di doveri. Un tale soggetto di diritto può essere sia la persona fisica, che quella giuridica. L'Autrice va oltre sostenendo addirittura che l'intenzione dei costituenti<sup>162</sup> fosse unicamente quella di vietare la responsabilità per fatto altrui, essendo totalmente fuori dal pensiero politico criminale del tempo la messa al bando delle persone giuridiche quali soggetti di diritto penale<sup>163</sup>,

Accanto a questa considerazione, l'Autrice rileva come non sussistano nemmeno ragioni implicite all'esclusione della responsabilità personale delle persone giuridiche. Al contrario, secondo questo orientamento sia l'individuazione dei beni da proteggere penalmente, sia la tipologia degli autori delle offese dei beni, dovrebbero essere considerati un problema aperto la cui soluzione è riservata dalla stessa Carta costituzionale alle scelte di politica criminale del legislatore. Dal carattere "storicamente condizionato" della Costituzione<sup>164</sup> deriva, a

---

<sup>162</sup> Per un approfondimento sul rapporto tra storia ed introduzione dell'art. 27 Costituzione, v. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 1, 2001, p. 457 ss.

<sup>163</sup> De Maglie trae argomento per sostenere la propria tesi dalla ricostruzione degli intenti dei costituenti attraverso il rimando alla storica sentenza della Corte Costituzionale, 23 marzo 1998 n. 364 ed al pensiero di Vassalli. La Corte Costituzionale, nella citata sentenza, sottolinea come "in occasione di attentati alla vita di Mussolini si erano perseguiti i familiari dell'attentatore od i componenti dei circoli politici a cui era affiliata la persona che aveva commesso l'attentato" testimoniando come fosse viva la memoria del regime fascista e, di conseguenza, urgente l'istanza di impedire che un soggetto potesse esser ritenuto responsabile penalmente per un fatto altrui. L'Autrice, poi, richiama il pensiero espresso da Vassalli sulla base di un personale ricordo dell'Autore sui costituenti, i quali "avevano presenti le decimazioni, le fucilazioni di ostaggi le sanzioni penali collettive, e le altre sanguinose rappresaglie di cui l'ultimo conflitto aveva fornito tanti tragici esempi" (VASSALLI, *Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 c.p.* in *Giur. Cost.*, 1956, p. 221).

<sup>164</sup> Su questo punto, per un approfondimento, v. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 1, cit., p. 499.



parere di questa dottrina, che il catalogo dei beni giuridici tutelati al pari di quello della tipologia degli autori di reato non sia stato completamente stilato, ma vada considerato un sistema aperto che necessita costante aggiornamento.

Se è vero, dunque, che i costituenti nel redigere il primo comma dell'art. 27 della Costituzione avevano presente solamente la persona fisica, è altrettanto vero che la mancanza dell'inclusione espressa delle persone giuridiche quali possibili soggetti di responsabilità penale deve essere considerata solamente frutto di una realtà storica in cui non si era ancora palesato come importante il problema della criminalità di impresa.

La tesi della non esclusione a causa dell'art. 27, comma 1, Cost. delle persone giuridiche dal novero dei soggetti della responsabilità penale è sostenuta anche da altri Autori<sup>165</sup>, che sottolineano come la scelta garantista del costituente non possa essere lesa dall'introduzione di una responsabilità penale degli enti. L'art. 27, comma 1, Cost., infatti, escluderebbe solamente, a sostegno della compatibilità tra responsabilità penale delle persone giuridiche e principio di personalità della responsabilità penale, che un soggetto possa rispondere per un fatto commesso da altri ovvero per un fatto proprio incolpevole. In questa prospettiva, il problema non deve essere considerato quello di valutare aprioristicamente la compatibilità della responsabilità penale degli enti col dettato costituzionale, bensì quello di indagare se il fatto penalmente rilevante possa essere considerato oggettivamente proprio della persona

---

<sup>165</sup> DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*. cit., p. 21.

giuridica a modo che nei confronti della stessa sia possibile muovere un rimprovero di colpevolezza. A tale interrogativo, l'Autore<sup>166</sup> risponde positivamente sottolineando che solamente se alla colpevolezza vengono attribuiti connotati etici e risvolti psicologici, la persona giuridica non può essere "colpevole", ma espunta tale visione dell'istituto e ricondotta la colpevolezza ad una visione normativa, ben potranno riferirsi all'ente i fatti dei suoi amministratori.

Il modello di base, va da sé, è sempre quello della teoria organica: se l'atto dell'organo è giuridicamente imputato all'ente - e questo meccanismo è condizione della stessa esistenza dell'ente - non si può revocare in dubbio la coincidenza tra fatto dell'organo e fatto dell'ente, "non si possono erigere barriere logiche allo scopo di negare l'immedesimazione anche per la volontà colpevole: è in gioco un meccanismo di imputazione normativa, non si intendono certo rintracciare le dinamiche psicologiche del "macroantropo"<sup>167</sup>.

Accolta l'idea che vi possa essere una colpevolezza propria dell'ente, altri autori hanno indagato quali possano essere i caratteri peculiari della stessa.

Autorevole dottrina ravvisa una colpevolezza autonoma dell'ente avente contenuto prettamente normativo, fondata sulle nozioni di colpa in

---

<sup>166</sup> Idem.

<sup>167</sup> ALESSANDRI, *Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, cit. p. 159.

organizzazione e politica d'impresa<sup>168</sup>; "decisive sono le ben diverse valutazioni (...) che indicano i criteri su cui può fondarsi la riprovazione dell'operato dell'impresa concepita (...) come un organismo dotato di autonomia rispetto ai soggetti che in un dato momento ne fanno parte a vario titolo (proprietari, *management*, personale in genere), che vive anche col venir meno di quei soggetti, e che è capace di produrre effetti virtuosi, ma anche illecitamente dannosi – vuoi a seguito di una vera e propria "politica d'impresa", magari sorretta da una radicata "cultura" deviante, vuoi per effetto di una "cattiva organizzazione"<sup>169</sup>.

La concezione normativa della colpevolezza è stata accolta anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite<sup>170</sup>.

---

<sup>168</sup> MEREU, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. Pen.* 2006, p. 47 ss.

La concezione normativa della colpevolezza è stata elaborata agli inizi del Novecento; secondo questa concezione la colpevolezza consiste nella rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso di volontà tenuto dal soggetto, sia che egli abbia agito con dolo, sia che egli abbia agito con colpa. Tale teoria ha sorpassato la più risalente concezione psicologica della colpevolezza in quanto consente di individualizzare la colpevolezza in termini di maggior o minore esigibilità dell'atteggiamento doveroso non tenuto.

Secondo la teoria psicologica, dominante nell'Ottocento, la colpevolezza consiste nella relazione psicologica – atteggiandosi a dolo o a colpa -tra il fatto e l'autore. Tale nesso è fisso e non graduabile.

Tra gli autori aderenti alla concezione psicologica della colpevolezza, v. MANTOVANI, *Diritto penale, parte generale*, Milano, 2007, p. 296 ss.; appoggiano, invece, una concezione normativa della colpevolezza, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, Bologna, 2010, p. 274 ss.; FIORE, *Diritto penale, parte generale*, Torino, 1993, p. 139 e ss.; MANTOVANI, *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2001, p. 297 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2004, p. 274 ss.

<sup>169</sup> MARINUCCI, *Società punire potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, cit., p. 1210.

<sup>170</sup> Cass. SS.UU., 25 gennaio-8 marzo, n. 9163, in *Guida al dir.*, 2005, n. 17, p. 54 ss.

Secondo il principio di colpevolezza, dunque, non può esserci reato se l'offesa al bene giuridico non è personalmente rimproverabile al suo autore, in quanto rientrava nella sua sfera di controllo.

Questo principio attraverso il principio di personalità della responsabilità penale prevista dall'articolo 27, 1 comma, della Costituzione, è dotato di un rango costituzionale correlato alla funzione generalpreventiva della pena; se, infatti, il fine della pena è quello di orientare le scelte di comportamento dei consociati, gli effetti così ottenuti possono essere raggiunti solo se il fatto vietato è frutto di una libera scelta dell'autore, o può essere da lui evitato con la dovuta diligenza.

Quindi, risolto il nodo concernente la compatibilità tra responsabilità penale delle persone giuridiche *ex art. 27 comma 1 Costituzione* resta da analizzare la questione circa la possibilità che la previsione di sanzioni punitive a carico di soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche comporti una lesione delle garanzie che l'art. 27 della Costituzione, pensando alle persone fisiche, ha elevato a principi cardine del sistema penale.

In particolare, per quanto attiene al divieto di responsabilità per fatto altrui, autorevole dottrina<sup>171</sup>, ha rilevato che grazie alla teoria organica è possibile rendere compatibile la responsabilità penale dell'ente ed il principio costituzionale di cui all'art. 27, comma 1, Cost.; posto che il soggetto-amministratore che agisca in attuazione della volontà

---

<sup>171</sup> In questo senso, ARENA, BRICOLA e GROSSO, opere ultime cit.

dell'impresa e conformemente allo scopo della stessa rende quest'ultima responsabile del fatto di reato.

La teoria organica, dunque, consente di individuare tra amministratori e perone giuridiche un rapporto ulteriore e diverso rispetto a quello tra rappresentato e rappresentante in quanto colui il quale pone in essere un'azione per la propria società, se compie tale azione all'interno dello scopo per cui la stessa ha preso vita nell'ordinamento, non solo agisce in nome dell'ente, ma pone in essere la volontà stessa della persona giuridica.<sup>172</sup>

La tradizionale obiezione secondo cui la sanzione finirebbe per colpire terzi "innocenti", quali gli associati all'ente collettivo<sup>173</sup> è messa in discussione da autorevole recente dottrina<sup>174</sup>.

Viene osservato che l'argomento dell'incidenza sul socio innocente della sanzione pone in rilievo un dato puramente fattuale, che può presentarsi in qualsiasi applicazione di sanzioni: qualsiasi pena può di fatto incidere indirettamente su terzi innocenti, legati al condannato.<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> Secondo BRICOLA, op. ult. cit. "la circostanza che l'illecito dell'amministratore possa esser compiuto in attuazione della volontà dell'oggetto sociale ovvero della c.d. politica d'impresa, rende la responsabilità penale della società tanto poco in contrasto con l'art. 27 comma 1 Cost. quanto lo è la responsabilità dell'istigatore per il fatto materialmente realizzato dall'istigato."

<sup>173</sup> BERTEL, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 59

<sup>174</sup> PULITANÒ, *Responsabilità da reato degli enti: criteri di imputazione*, in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2002, p. 423.

<sup>175</sup> Tra gli altri, sul punto v. ALESSANDRI, *Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, vol. Rapporti civili, Zanichelli, Bologna, 1991, p. 158, che sostiene "i soci, con l'ingresso nella società, sanno di poter incontrare successi ed insuccessi,

Perciò, tale aspetto fattuale deve essere considerato estraneo alla portata del principio di responsabilità personale. “Per gli associati, l'assoggettamento dell'ente a sanzione (comunque qualificata: anche, eventualmente, sanzione penale) fa parte del normale rischio d'impresa, come semplice questione di costi, di perdita patrimoniale in ragione del decremento di valore dell'ente, non diversamente da quanto avviene ed è ammesso senza problemi nel caso di assoggettamento dell'ente a conseguenze civili pregiudizievoli (per es., condanna al risarcimento di danni o ad altra prestazione)”<sup>176</sup>.

In altre parole, attraverso la c.d. teoria del rischio<sup>177</sup>, parte della dottrina destituisce di fondamento l'obiezione secondo cui la responsabilità penale delle persone giuridiche sarebbe da escludere in quanto, ove così non fosse, un'eventuale sanzione diretta ad essa finirebbe

---

vantaggi e rischi: il problema è se tra questi ultimi sia lecito annoverare il rischio penale. Piuttosto, a ben vedere, i soci non subirebbero alcun effetto diretto dalla penalizzazione dell'ente. (...) Un'eventuale condanna li punirebbe del tutto indirettamente, al pari degli altri soggetti legati da rapporti, patrimoniali e non, con la persona fisica condannata”; Pulitanò, *op. ult. cit.*, efficacemente sostiene inoltre che “qualsiasi pena può di fatto incidere su terzi innocenti, legati al condannato”. Ed ancora, “Chi proponga un simile argomento contro la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbe dunque battersi, tra l'altro, e ben prima, anche contro qualsiasi impiego della pena detentiva nei confronti di chi abbia una famiglia da mantenere, o di lavoro ai terzi, o soltanto abbia debiti che a seguito della condanna non potrà onorare” (così, DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 199).

<sup>176</sup> Così, PULITANÒ, *op.ult.cit.*

<sup>177</sup> Sul “nesso di rischio” quale vero contenuto tecnico (dogmatico) della categoria dell'imputazione oggettiva, v. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (dir. pen.)*, in *Annali Enc. Dir.*, III, Giuffrè, Milano, 2010, 635 ss.; ID., *Imputazione oggettiva dell'evento. 'Nesso di rischio' e responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006.

col colpire tutti i soci con conseguente violazione del principio di individualità della pena<sup>178</sup>.

Anche parte la giurisprudenza espressasi in tema di violazione dei principi della Costituzione con l'introduzione del D. lgs. 231/2001 è improntata a ritenere la questione manifestamente infondata.

La Cassazione, prendendo esplicitamente posizione sul punto, ha statuto che "La disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in tema di responsabilità da reato degli enti non entra in rotta di collisione con i principi che la Carta Fondamentale enuncia negli artt. 3, 24 e 27 e si rivela, pertanto, manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità. V'è certamente compatibilità tra tale disciplina e il riferimento all'art. 27 Cost.

Il fatto - reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della *societas*, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questa, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto d'immedesimazione organica che lega il primo alla

---

<sup>178</sup> Ritengono l'obiezione in parola priva di pregio, tra gli altri, ALESSANDRI, *Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, cit.; BRICOLA, *Il costo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. it. dir.proc. pen.*, 1970, p. 951 ss.; DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, cit., p. 22; PALAZZO, *Associazioni illecite*, cit., p. 439 il quale sostiene che l'obiezione in parola altro non sia che il sintomo "di una certa incapacità a concepire l'integrale autonomia – anche a fini penali – del fenomeno associativo".

seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione. (...) Conclusivamente, in forza del citato rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né il D. Lgs. n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo"<sup>179</sup>.

---

<sup>179</sup> Cass. Sez. VI, 18 febbraio -16 luglio 2010, n. 27735, *Brilli Rover*, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 164 con nota di AMATO; ivi, n. 1/2011, p. 193 con nota di MALAVASI; in *Guida al dir.*, n. 39/2010, p. 98; in *Giust. Pen.* 2011, II, c. 9; in *Le società*, 2010, p. 1241, con nota di SALAFIA e in *Cass. pen.* 2011, p. 1876, con nota di AGNESE.; Cass. Sez. VI, 9 luglio-17 settembre 2009, n. 36083, MUSSONI, in *Dir. Prat. Soc.*, n. 4/2010, p. 39 con nota di NICODEMO E BIANCHI; in *Cass. Pen.* 2010, p. 1938, con nota di LEI e in *Resp. Amm. soc.*, n. 2/2010, p. 193, con nota di BELTRANI.  
Conforme, *Trib. Roma (ord.)*, 26 novembre 2007, *CLAN*, in *Giust. pen.*, 2008, I, c. 120, con nota di PUGLIESE.



## 2. LA SCELTA DEL LEGISLATORE ITALIANO.

### 2.1 Premessa.

Sebbene la dottrina italiana abbia fatto sforzi notevoli (e pregevoli) finalizzati a spiegare in diversi modi la colpevolezza, nonché a dare fondamento ed ammissione od, al contrario, esclusione alla responsabilità penale delle persone giuridiche, il legislatore nazionale<sup>180</sup> ha, poi, imboccato una strada “*sui generis*”, introducendo nel nostro ordinamento un “*illecito amministrativo a natura complessa*”<sup>181</sup>.

Come si dirà meglio nel seguito, quello introdotto dal D. lgs. 231/2001 non si atteggia quale illecito penale vero e proprio, né quale illecito amministrativo tradizionale.

---

<sup>180</sup> In Italia nel 2010 è stata promulgata la legge che conferiva al Governo la delega per disciplinare la responsabilità da reato delle persone giuridiche, recante Legge 29 settembre 2000, n. 300 "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2000 S.O.)

<sup>181</sup> Tale locuzione è usata nella relazione ministeriale; il testo della relazione, nonché del decreto, può essere reperito on line, *ex multiis*: indirizzo [www.bo.cna.it/sites/default/files/Documenti/Decreto.pdf](http://www.bo.cna.it/sites/default/files/Documenti/Decreto.pdf)

Il sistema introdotto coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, non eludibili, della massima garanzia.

Ciò ha portato la maggior parte della dottrina a parlare, non appena è entrato in vigore il decreto, di una vera e propria "frode delle etichette"<sup>182</sup>.

Il legislatore, in effetti, ha aggirato il tradizionale ostacolo posto dall'art. 27 della Costituzione definendo quella introdotta per gli enti "responsabilità amministrativa", pur prevedendo nello stesso tempo l'applicazione della normativa attraverso un controllo giurisdizionale compiuto dal giudice penale e con le forme proprie del giudizio a quest'ultimo delegato.

Al di là dei nominalismi, ciò che rileva è che per la prima volta nel nostro ordinamento è stato inserito un meccanismo atto a colpire la criminalità di impresa attraverso la responsabilità diretta dell'ente, accertarsi dal giudice penale e sanzionata con la più afflittiva delle misure, quella penale.

Come ha efficacemente sottolineato la Suprema Corte "Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa e delle

---

<sup>182</sup> Tra gli altri, CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, p. 748.

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11), frutto degli impegni pattizi dello Stato italiano a livello europeo, ha disciplinato per la prima volta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevedendo, tra l'altro, una responsabilità autonoma e non sussidiaria dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato"<sup>183</sup> e "costituisce l'esercizio della delega contenuta in quest'ultima legge, che aveva disposto la ratifica sia della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, sia di varie convenzioni dell'Unione Europea in tema di protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee e di lotta alla corruzione (...). Queste convenzioni sono state approvate quando negli altri Stati e nelle sedi internazionali il principio della responsabilità degli enti si era oramai affermato e costituiscono la matrice delle scelte operate dal legislatore italiano con la legge n. 300 del 2000"<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> Cass. Sez. VI, 18 marzo -7 aprile 2009, n. 14973, Azzano, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 4833, con nota di BELLINA; in *Riv. pen.*, 2010, p. 337 e in *Le società*, 2009, p. 729

<sup>184</sup> Cass. Sez. VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941, PM in proc. Ribera, in *Foro it.*, 2005, II, c. 23; in *Cass. Pen.*, 204, p. 4046, con nota di GERONIMO; in *D&G*, n. 30/2004, p. 20, con nota di CORATELLA e in *Dir. prat. Soc.*, n. 9/2004, p. 72, con nota di BRICCHETTI,

2.2 La *vexata quaestio* circa la natura della responsabilità da reato: amministrativa, penale o *tertium genus*? Le posizioni di dottrina e giurisprudenza.

Che quello riguardante il tipo di responsabilità dell'ente sia un problema aperto lo conferma che esiste un conflitto – verosimilmente destinato a non esser composto - tra quanto indicato nella rubrica del decreto legge e quanto indicato nella relazione. Se nel primo la responsabilità dell'ente è indicata quale amministrativa, nella seconda è fatto riferimento a un *tertium genus*.

La dottrina ha individuato la tendenza dell'ordinamento all'ampliamento del diritto penale classico verso la creazione di un "diritto sanzionatorio", riferendosi con tal espressione sia al diritto civile punitivo, sia al diritto penale-amministrativo<sup>185</sup>.

Prima di entrare nel merito delle singole posizioni, va fatta una riflessione circa l'effettiva portata della questione.

Il problema da risolvere all'origine, infatti, è stabilire se qualificare la responsabilità da reato degli enti abbia o no una valenza pratica o vada considerata mera speculazione intellettuale con finalità classificatoria.

---

<sup>185</sup> MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista di un penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1101 ss.

Secondo parte della dottrina, la questione che si riferisce alla responsabilità degli enti ha fondamentale valenza pratica perché involge profili di garanzia<sup>186</sup>.

Indicando quale penale la responsabilità degli enti, infatti, è necessario risolvere i dubbi di compatibilità con la Carta costituzionale che un tale tipo di responsabilità reca con sé.

Al contrario, ammettere che il D. lgs. 231 abbia introdotto una responsabilità di tipo amministrativo comporta ritenere amministrative anche sanzioni irrogate all'ente. Le norme penali sono assistite da garanzie costituzionali, mentre quelle amministrative non lo sono. Quindi, anche qualora il legislatore abbia predisposto un sistema di garanzie, se si ammette che la responsabilità introdotta per le persone giuridiche derivante da reato sia di tipo amministrativo, si deve accettare che anche le garanzie studiate dal legislatore possano essere in ogni tempo modificate con legge ordinaria senza bisogno di revisione costituzionale.

All'opposto vi è la posizione di coloro i quali hanno sostenuto che etichettare quale amministrativa o penale la responsabilità degli enti sia questione puramente accademica e priva di significato<sup>187</sup>.

---

<sup>186</sup> In questo senso, MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit.

<sup>187</sup> PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2002, p. 415 ss.

Ciò in quanto il definire amministrativa una responsabilità connotata da indiscutibili risvolti penalistici si tradurrebbe in una mera scelta simbolica finalizzata a trasmettere un messaggio di minor riprovazione rispetto ad altri fatti ritenuti penalmente rilevanti. Allo stesso modo, definire penale la responsabilità *ex* D. lgs. 231/2001 non servirebbe ad eliminare la violazione delle garanzie costituzionali posta in essere con la nuova disciplina.

In posizione intermedia si trovano gli Autori ritengono che il punto nodale sia chiarire se effettivamente il nuovo sistema violi o no le garanzie costituzionali, senza necessità di soffermarsi sulla questione formale definitoria del tipo di responsabilità.<sup>188</sup>

Come si è osservato, la stessa relazione al decreto legislativo 231 ha indicato nel nuovo sistema sanzionatorio una "distinta impronta penalistica", essendo detto sistema, comunque costruito in dipendenza da un reato.

---

<sup>188</sup> "Forse bisognerebbe abbandonare l'ossessione nominalistica e valutare le discipline nel loro impianto strutturale e nell'orientamento funzionale: le garanzie che si vorrebbero introdurre grazie alla qualificazione penalistica sono già ampiamente presenti nella trama della responsabilità in esame. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi quale livello di garanzie, rispetto agli obiettivi ed al rango degli interessi in gioco, richieda la materia nessun apriorismo di chiara derivazione ontologica, appare proficuo e, alla fine, consentito" così, ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, p. 50; dello stesso parere, PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1353 ss.;

La maggior parte degli Autori ha ritenuto e ritiene che si tratti di una vera e propria responsabilità penale anche se caratterizzata da tratti peculiari rispetto al diritto penale classico<sup>189</sup>.

Quali gli elementi portati a sostegno della tesi del carattere penale della responsabilità? Brevemente, la dottrina ha evidenziato, quali elementi innegabilmente riconducibili al sistema penale, il procedimento di accertamento e quello applicativo delle sanzioni previste per l'ente ed il carattere afflittivo delle stesse; la scelta del giudice penale quale giudice competente all'irrogazione delle sanzioni ed all'accertamento del fatto; la valorizzazione delle reiterate del reato, oltre alla specifica previsione di un'anagrafe delle sanzioni amministrative<sup>190</sup> che riecheggia con forza il casellario giudiziale.

---

<sup>189</sup> Convinti del carattere penalistico della responsabilità introdotta dal legislatore del 2001, tra gli altri, CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest*, in *Trattato del Galgano*, XXV, Padova, 2001, p. 862; DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. Proc.*, 2001, p. 1348 ss.; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1126 ss.; FIANDACA/MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2001; MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, il reato del dirigente si duplica nell'illecito amministrativo*, in *D&G*, 2001; PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 845 ss.; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, cit.; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel D.lgs. 231/2000: prime considerazioni di carattere amministrativo*, in *Soc.* 2001, 1305.

<sup>190</sup> Tale ufficio è disposto dall'art. 80 del D.lgs. 231/2001 che così dispone:

Art. 80. *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative*

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

La responsabilità dell'ente, inoltre, sorge poiché un individuo persona fisica (appartenente alla società e alla stessa legato funzionalmente) commette un reato, perciò trattasi di responsabilità penale.

Striderebbe, allora, qualificare come amministrativa la responsabilità del soggetto (ovvero l'ente) nell'interesse del quale il fatto è stato commesso<sup>191</sup>.

Anche parte della giurisprudenza espressasi sul punto ritiene che la responsabilità da reato degli enti sia sostanzialmente penale<sup>192</sup>.

---

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

<sup>191</sup> In questo senso AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *G. Dir.*, 2001, p. 67.

<sup>192</sup> Secondo il Gip del Tribunale di Torino "Com'è noto, attraverso il D.lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti conseguente da reato.

Come può convenirsi dalla lettura della norma e, prima ancora, dalla lettura dei principi contenuti nella legge delega, si tratta di una responsabilità che, essendo conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, ad onta della definizione della rubrica, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo, ormai classicamente desunto dalla l. n. 689/1981." (G.i.p. Trib. Torino (ord.), 11 giugno 2004, in *Giur. Merito*, 2004, p. 2506; in *D&G*, n. 30 /2004, p. 28; in *Riv. dott. Comm.*, 2004, p. 903 e in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 294, con nota di NISCO).



La Suprema Corte si è esplicitamente espressa in tal senso: “E' noto che il D.Lgs. n. 231 del 2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma "*societas delinquere non potest*".

E ciò perché, nonostante il "*nomen iuris*", la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale, forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili in un'accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole"<sup>193</sup>.

Visti tutti gli elementi che tolgono pregnanza al termine “amministrativa” di cui alla rubrica del decreto 231/2001, va considerata con maggior favore la scelta del Progetto Grosso, che ha tralasciato di

---

<sup>193</sup> Cass. Pen, sez. II, 20 dicembre 2005- 30 gennaio 2006, n. 3615, Jolly Mediterraneo, in *Riv. Pen.*, 2006, p. 814; in *Dir. prat. Soc.* n. 8/2006 p. 60 con nota di BERNARDO, in *Foro it.* 2006, II, c. 329, con nota di ARMONE, in *Guida al diritto* 15/2006, p. 59, con nota di GALDIERI; in *Cass. Pen.* 2007, p. 74; in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2006, con nota di BARTOLOMUCCI e in *D. & G.*, n. 16/2006, p. 5, con nota di CORATELLA.

qualificare la responsabilità dell'ente, ma ha inserito la disciplina della stessa nel Codice penale<sup>194</sup>.

La parte delle dottrine che, conformemente alla relazione, indica la nascita di un *tertium genus*, suole ricondurre la responsabilità da reato degli enti, così come voluta dal legislatore italiano, ad un diritto punitivo o sanzionatorio, non coincidente né con il diritto penale, né con quello amministrativo. L'impianto sanzionatorio di natura spiccatamente special preventiva, per questa parte della dottrina, esclude che possa trattarsi di responsabilità penale propriamente detta, pur essendo fuor discussione che il sistema procedimentale e garantistico sia stato mutuato dal sistema processual-penalistico<sup>195</sup>.

Vi è anche chi ha parlato addirittura della nascita di un *quartum genus*, ritenendo che la responsabilità degli enti derivante da reato non vada ricondotta né al sistema penale, né a quello amministrativo, né a quello punitivo-amministrativo<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> In questo senso GUERRINI, *Commento all'art. 3*, in GIUNTA, (a cura di), *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, Torino, p. 244.

<sup>195</sup> Ad essere convinti che si tratti di un *tertium genus*, tra gli altri, AMBROSETTI, *Efficacia delle legge penale nei confronti delle persone*, in RONCO (a cura di), *La legge penale*, Bologna, 2006, p. 188; CARACCIOLI, *Osservazioni sulla responsabilità penale propria delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, p. 85.

<sup>196</sup> VINCIGUERRA, *Quale specie di illecito?*, in VINCIGUERRA, CERESA-GASTALDO, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D. lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004, p. 183 s. e spec. p. 212.

Altra attenta dottrina<sup>197</sup>, pur non accogliendo in toto l'idea del *quartum genus*, suggerisce di non confondere i due livelli di responsabilità derivanti dal fatto illecito "reato".

Seguendo il celebre schema di Norberto Bobbio, questa dottrina rileva come sia opportuno distinguere tra sanzioni omogenee (quali restituzione, risarcimento del danno) ed eterogenee (quali quelle punitive) rispetto all'illecito, nonché tra illeciti "da lesione" (di tipo ripristinatorio) ed illeciti da "modalità di lesione" (incentrati sulla condotta che ha determinato la lesione mediante un giudizio di meritevolezza della pena).

Tale distinzione è funzionale a distinguere tra le due responsabilità da reato: quella afferente all'ente e quella della persona fisica che ha commesso l'illecito. A parere di questo Autore, pur attingendo a principi comuni, dette responsabilità non possono essere ricondotte ad unità<sup>198</sup>.

Parte della giurisprudenza di merito<sup>199</sup> si è espressa in favore dell'accoglimento del *tertium genus*. Quanto alla giurisprudenza di

---

<sup>197</sup> PITTARO, *La responsabilità da reato delle persone giuridiche dieci anni dopo*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011 e in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), p. 16 ss.

<sup>198</sup> IDEM.

<sup>199</sup> Molto nota la sentenza del Tribunale di Milano resa nel caso Impregilo, nella cui motivazione si legge "deve preliminarmente rilevarsi che con il decreto legislativo 231/2001 il legislatore ha introdotto nell'Ordinamento una nuova categoria di illecito, denominato amministrativo, ma che, secondo il suo pensiero, deve essere qualificato quale *tertium genus* in quanto si tratta di responsabilità "dipendente da reato" il cui accertamento, per espressa volontà del legislatore, deve avvenire con le garanzie del processo penale (...) può

legittimità, la Sezione VI della Cassazione pare propendere per l'accoglimento di una nuova forma normativa<sup>200</sup>.

La Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 ha preso posizione sul punto sottolineando che "Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e rappresenta l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest* e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico (...) L'art. 11 della legge delega, pur nel

---

concludersi che il legislatore, configurando la c.d. responsabilità amministrativa dell'ente, non ha per scelta qualificato tale categoria di fatto illecito quale illecito penale e però lo ha disciplinato applicando i principi fondamentali di diritto sostanziale e processuali propri dell'illecito penale." (Trib. Milano, Sez. II (ord.), 18 aprile 2008, Impregilo, in *Guida al Diritto*, n. 25/2008, p. 81, con nota di ZANCHETTI e in *Riv. dott. Comm.*, n. 6/2008, p. 756.

Nello stesso senso Corte ass. Torino, sez. II, 15 aprile-14 novembre 2011, Thyssenkrupp, in *Dir. pen. cont.*, 2011, con note di ZIRULIA e di MINELLA; in *Guida al dir.*, n. 49-50, 2011, p. 50 con nota di MARRA ed in *Resp. Amm. soc.*, n. 1/2012, p. 193, con nota di TRETTI.

Anche il G.i.p. del Tribunale di Roma ha sostenuto che "quello dell'ente è un titolo autonomo di responsabilità, pur ancorato necessariamente alla commissione di un reato" (G.i.p. Trib. Roma (ord.), 22 novembre 2002, Finspa, in *Foro it.*, 2004, II, c. 317.

<sup>200</sup> Cass. Sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010, n. 27735, Brillì Rover, cit. Nella parte motiva della pronuncia si legge: "Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione 3<sup>a</sup> da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato "è fatto della società, di cui essa deve rispondere".

recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con "le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare". Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del Decreto n. 231 del 2001. Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginoso e - sotto alcuni aspetti - problematico, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale.

Un'innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il superamento del principio *societas delinquere et puniri non potest*. Il sistema sanzionatorio proposto dal D.Lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale - per così dire - "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul

piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta a una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza<sup>201</sup>.

Opportuna una precisazione d'ordine terminologico<sup>202</sup>.

Sia il decreto che la relazione di accompagnamento parlano più volte di un illecito amministrativo della società dipendente dal reato della persona fisica<sup>203</sup> ingenerando l'impressione di una duplicazione normativa dell'illecito.

---

<sup>201</sup> Cass. SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in *Giust. pen.*, 2009, II, c. 85; in *Le società*, 2009, p. 352, con nota di LOTTINI; in *Cass. pen.*, 2008, p. 4544, con nota di PISTORELLI, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 4/2008 p. 1082; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1738, con nota di MONGILLO E LORENZETTO; in *Resp. Amm. soc.*, n. 4/2008, n. 4/2008, n. 123 con nota di PISTORELLI e in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263, con note di EPIDENDIO e ROSSETTI.

<sup>202</sup> La riflessione che segue è di DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità cd amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in GIARDA-SPANGHER-TONINI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit. p. 81.

<sup>203</sup> Tale locuzione è utilizzata negli articoli 1, comma 1, 9 comma 1, 10 comma 1, 20, 22 comma 4, 34, 45 comma 1, 55 comma 1, 59 comma 1, 61 comma 2, 81 comma 1. Analizzando il decreto si nota come, in altre disposizioni, si parli solamente di "illecito" come, ad esempio, agli artt. 14 comma 1, 15 comma 2, 21 commi 1 e 2, 45 comma 1, 49 comma 2 ovvero di "illecito amministrativo" ( cfr. artt. 22 comma2, 27 comma 2, 33 comma 2, 36 commi 1 e 2, 37, 38, commi 1 e 2, 56 commi 2 e 1, 58 comma 1, 62 comma 463 comma1, 64 comma1 , 66, 69comma 1, 71 comma3, 80 comma 3, 85 comma1); infine, in altre norme, si parla di "reato

Trattasi, invero, di mera convenienza linguistica finalizzata ad agganciare le diverse disposizioni processuali e sostanziali del decreto.

E' indubbio che l'illecito sia sempre uno e resti tale, ma per la persona fisica trattasi d'illecito penale, mentre per la persona giuridica meglio sarebbe parlare di "fattispecie a natura complessa di cui tale illecito rappresenta uno soltanto degli elementi essenziali ed irrinunciabili"<sup>204</sup>.

---

dipendente da illecito amministrativo", come negli artt. 39 comma 1, 43 comma 2, 44 comma 1 lett. a, 60, 71, commi 1, 2 e 3, 72.

<sup>204</sup> Idem.

### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.

#### 3.1 I principi garantistici alla luce delle pronunce giurisprudenziali.

In forza dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

Così il legislatore, quasi ricalcando l'art. 1 del Codice penale<sup>205</sup>, ha enunciato il principio di legalità della responsabilità amministrativa degli enti, con espresso riferimento ai corollari dello stesso: riserva di legge, principio di determinatezza ed irretroattività.

Com'è noto, le fonti del diritto penale sono regolate dal principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Tale principio, detto di legalità, già sancito all'art. 26 dello Statuto Albertino, ribadito e precisato appunto nell'art. 1 del Codice penale è stato elevato a principio costituzionale dall'art. 25 Cost.<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup> Articolo 1 Codice Penale. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

<sup>206</sup> Art 25 Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.



Primo corollario del principio di legalità è la riserva di legge che prevede che un fatto non possa essere considerato reato, né tanto meno essere penalmente sanzionato, se una legge non lo prevede come tale.

Per quanto attiene alla responsabilità amministrativa degli enti, è da condividere la tesi di coloro i quali sostengono che la riserva di legge posta dall'art. 2 del D.lgs. 231 sia di tipo materiale, essendo il termine "legge" riferibile non soltanto alla legge in senso formale, ma anche agli atti normativi ad essa equiparati (decreti legge e decreti legislativi)<sup>207</sup>.

Secondo corollario del principio di legalità è quello di irretroattività, secondo cui al fatto preveduto dalla legge come reato non si possono applicare che le pene fissate dalla legge nei singoli casi e nessuno può essere punito da una legge che non sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Tal principio, espressamente previsto all'art. 2 del Codice penale, è richiamato dall'art. 2 del D. Lgs. 231/2001<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit. p. 88; l'autore sostiene che già il fatto che l'intero sistema della responsabilità amministrativa degli enti sia stato introdotto nel nostro ordinamento con un decreto legge esclude che il termine legge di cui all'art. 2 possa riferirsi solamente alla legge in senso formale.

<sup>208</sup> Art. 2 del D. Lgs. 231/2001 "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

Ciò ha portato anche la giurisprudenza a ritenere che “in tema di responsabilità amministrativa da reato, l’applicabilità del principio dell’art. 2 c.p. – espressamente richiamato dal disposto dell’art. 2 del D. lgs. n. 231/2001 – è chiaro e inequivocabile indicatore della natura penale della responsabilità dell’ente”<sup>209</sup>.

Terzo corollario del principio di legalità è il principio di tassatività al quale si collega intimamente il divieto di analogia: il fatto che dà luogo all’applicazione della pena deve essere previsto dalla legge in modo espresso e, pertanto, non è possibile desumerlo implicitamente da norme che concernono casi analoghi e la fattispecie che lo descrive deve essere formulata con sufficiente determinatezza.

Anche questo principio è rispettato per ciò che riguarda la responsabilità da reato degli enti perché “L’elencazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell’art. 2 D. lgs. 231/2001, è tassativa e, pertanto, non è suscettibile d’integrazione a mezzo della contestazione di delitti equipollenti o della artificiosa frammentazione di elementi costitutivi del delitto composto”<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> G.i.p. Trib. Milano (ord.), 9 luglio 2009, Telecom, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 768, con nota di BALDUCCI e in *Foro Ambr.*, 2009, p. 2888 con memoria PULITANÒ-ZANCHETTI.

<sup>210</sup> G.u.p. del Trib. Milano, 3 novembre 2010, Deloitte, in *Corr. Merito*, 2011, p. 285.

Esattamente come succedeva in Francia prima dell'emanazione della legge 204/2004<sup>211</sup>, c.d. Loi Perben II<sup>212</sup>, la responsabilità degli enti è circoscritta ai soli reati per i quali essa è espressamente prevista dalle norme di parte speciale o della legislazione complementare.

Ciò significa che il legislatore, ogniqualvolta introduca una nuova incriminazione, è vincolato a specificare se la stessa debba essere considerata presupposto del sorgere di una responsabilità in capo all'ente, altrimenti ciò è escluso<sup>213</sup>.

Il principio di tassatività da un lato vincola il legislatore a una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato e, dall'altro, costringe il giudice ad una interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.

---

<sup>211</sup> Legge 204-2004 del 9 marzo «*pourtant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité*», nota come Loi Perben II entrata in vigore il 31 settembre 2005.

<sup>212</sup> Cfr. infra par. 1.3.3.

<sup>213</sup> Osserva DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit., p. 88, nota 104, che “diversa soluzione è stata invece adottata nel Progetto Grosso, nel quale si è optato per il ricorso a clausole generali (e sono quelle indicate nell’art. 123 comma 1 lett. A e b), “ritenute idonee a selezionare al meglio, con precisione e senza rischi di lacune, i casi nei quali l’attribuzione di responsabilità alla persona giuridica appaia giustificata (Relazione, cit., p. 580.). E’ pur vero, tuttavia, che clausole generali del tipo di quelle codificate nel Progetto Grosso (si pensi al criterio di collegamento dell’agire umano per conto o comunque nell’interesse specifico di una persona giuridica) potrebbero prestarsi ad esser intrepertate estensivamente nella pressa”.

Il dibattito dottrinale circa l'art. 2 del D. lgs. 231/2001 e le garanzie dallo stesso previste è stato imperniato essenzialmente sulla possibilità o meno di conferire allo stesso copertura costituzionale.

Più precisamente il dubbio degli autori riguarda la possibilità di ricondurre dette garanzie all'art. 25 della Costituzione ovvero agli artt. 23 e 97 della stessa.

Il tema va riportato al più generale dibattito<sup>214</sup> circa la possibilità di ricondurre il penale amministrativo all'area dell'art. 25 comma 2 Costituzione, per altro risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza degli anni ottanta<sup>215</sup>.

Per quel che qui importa, va soltanto rilevato che si ritorna al problema della natura della responsabilità da reato degli enti: se la stessa è penale, allora il raccordo con l'art. 25 della Costituzione è quasi obbligato, ma se essa è considerata amministrativa, allora è necessario concludere in senso opposto.

Il principio d'irretroattività di cui all'art. 2 c.p. è espressamente richiamato dall'art. 2 D. lgs. 231/2001, mentre l'art. 3 di quest'ultimo

---

<sup>214</sup> Per un approfondimento sul tema, v. DOLCINI, *sub. art. 1*, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA CRUGNOLA (a cura di), *Commentario alle modifiche del sistema penale (Legge 24 novembre 1981 n. 689)*, Milano, 1982, p. 10.

<sup>215</sup> Nel senso che l'area del penale amministrativo resta sottratta alla sfera di applicazione dell'art. 25, comma 2, Costituzione, cfr. Corte Cost., sent. 14 marzo 1984, n. 68 in *Foro it.*, 1984, I, c. 906.

disciplina il fenomeno della successione delle leggi disponendo, sempre in perfetta assonanza con l'art. 2 c.p., commi 2, 4 e 5, che:

”1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee”.

Esula dagli scopi del presente lavoro analizzare compiutamente la norma, valga però la considerazione della giurisprudenza secondo cui “L'intera disciplina del legislatore del D.lgs. n. 231/2001, indipendentemente se trattasi di responsabilità di tipo penalistico ovvero di natura amministrativa, è modellata sanzionalmente sulla disciplina che regola il reato e l'attribuibilità dello stesso alla persona fisica dal codice penale.

Nondimeno, nei punti che avrebbero potuto costituire elementi di contrasto interpretativo, il legislatore è intervenuto direttamente dettando ed inserendo nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 una disciplina che in tutto

ripercorre quella del codice penale su principi fondamentali in materia di responsabilità e di applicazione della sanzione.

Il principio di successione delle leggi nel tempo (art. 3 d.lgs. n. 231/2001) è stato formulato con indicazione del tutto omogenea rispetto a quelle dettate dall'art. 2 c.p. per la persona fisica<sup>216</sup>.

### 3.2. I soggetti responsabili secondo la nuova disciplina.

Posto che il D. lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, va chiarito quali essi siano.

Conformemente a quanto disposto dalla legge delega<sup>217</sup>, l'art. 1, comma 2 del D. lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni previste nel decreto si applichino "agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica", precisando al comma 3 che dette disposizioni "Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici

---

<sup>216</sup> G.i.p. Trib. Milano (ord.), 17 novembre 2009, *Eni e Sapien*, con nota di EPIDENDIO, in *Resp. Amm. soc.*, n. 4/2010, p. 149 e in *Corr. Merito*, 3, 2010, p. 291, con nota di GATTA.

<sup>217</sup> Cfr. l. 29 settembre 2000, n. 300, in cui all'art. 11 si dispone che " Il Governo della repubblica è delegato ad emanare (...) un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (...)", precisando, al comma secondo, che "Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri."

territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”

Si nota come il legislatore abbia fatto una scelta “massimalista”<sup>218</sup> annoverando tra i soggetti responsabili non soltanto le persone giuridiche private dotate di personalità giuridica<sup>219</sup>, ma anche gli enti sprovvisti di quest’ultima<sup>220</sup>.

---

<sup>218</sup> In questo senso DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti*, cit., p. 82.

<sup>219</sup> Per personalità giuridica deve intendersi il diritto all’esercizio della capacità giuridica. L’interpretazione più attuale della “personalità giuridica” tende però a far conseguire all’ente una sua autonomia patrimoniale perfetta, in modo da consentire allo stesso ente/associazione di rispondere delle proprie obbligazioni con un proprio ed autonomo patrimonio, distinto da quello dei suoi partecipanti.

Le persone giuridiche private sono quelle di cui all’art. 12 Cod. civ. abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 che ne contiene a oggi la disciplina. Sono persone giuridiche private le società per azioni, le associazioni riconosciute e le fondazioni

✓ le società per azioni che acquistano personalità giuridica a mezzo di iscrizione nel registro delle imprese sono: spa, srl, sapa e soc. coop. a resp. limitata;

✓ le associazioni riconosciute, le cui principali caratteristiche sono: la pluralità di persone; l’elemento patrimoniale che consente di raggiungere il fine per il quale le persone si associano; lo scopo lecito e determinabile, espressamente indicato nell’atto costitutivo e nello statuto; il riconoscimento, determinato dalla iscrizione nell’apposto registro (regionale o prefettizio) delle persone giuridiche entro 120 giorni dalla richiesta. Il riconoscimento è concesso: dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie ex D.P.R. 616/77 e le cui finalità rientrano nell’ambito di una sola Regione; dal Prefetto per tutti gli altri casi; (sebbene ancora inattuato, l’art. 39 Cost. prevede il riconoscimento dei sindacati -tramite registrazione- purché i loro statuti garantiscano un ordinamento interno a base democratica); l’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il patrimonio della persona giuridica risulta completamente distinto da quello dei singoli componenti. Il patrimonio dei singoli soci, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica; la costituzione attraverso: l’atto costitutivo (stipulato con atto pubblico e contenente l’impegno di più persone ad organizzarsi stabilmente per il perseguimento di uno scopo comune); lo statuto (redatto in

La scelta, accolta con favore dalla dottrina<sup>221</sup>, è spiegata dalla relazione al D. lgs. 231/2001 con la necessità di non falciarsi dalla sfera di applicazione della nuova disciplina proprio i soggetti che “potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a “maggior rischio” di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità”<sup>222</sup>.

---

forma di atto pubblico e contenente il regolamento dell'associazione). L'attribuzione della capacità giuridica; l'attribuzione della capacità di agire, attraverso gli amministratori, che agiscono in qualità di organi (altro organo è l'assemblea); l'acquisto della qualità di associato, simultaneamente alla costituzione della società ovvero successivamente; il recesso e l'esclusione dell'associato (ai sensi dell'art. 24 c.c.);

✓ le fondazioni: si costituiscono con l'atto di fondazione (fra vivi o *mortis causa*) e con l'atto di dotazione, con cui si compie un atto di disposizione patrimoniale e destinando ad un determinato scopo determinati beni; sono regolate internamente da uno statuto; sono disciplinate, per quanto compatibili, dalle norme cui sono sottoposte le persone giuridiche in generale

Vedi per un approfondimento sul tema delle fondazioni ed associazioni nel d. lgs. 231/2001, D'ARCANGELO, *Fondazioni ed associazioni nel disegno sistematico del D.Lgs.231/01*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2007

<sup>220</sup> Si tratta delle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), le quali, a differenza delle società di capitali, sono prive di personalità giuridica. Pur non essendo persone giuridiche, tali enti sono comunque considerati centri autonomi di imputazione di diritti e di obblighi, hanno cioè una soggettività giuridica limitata, e godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta (nel senso che la responsabilità per i debiti sociali si estende ai soci, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge in relazione ai diversi modelli strutturali, ove la preventiva escussione del patrimonio sociale sia risultata, in tutto o in parte, infruttuosa).

<sup>221</sup> *Ex ceteris*, DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 11, 2001, p. 1350 ss. L'Autrice ritiene detta scelta legislativa “sottoscrivibile senza ripensamenti” avendo “fatto tesoro delle conclusioni raggiunte nel dibattito più recente, formalizzando una volta per tutte il superamento della tradizionale contrapposizione storica tra gruppi personificati e non personificati”.

<sup>222</sup> *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 436.



La chiarezza del disposto normativo lascia poco margine di dubbio circa il novero dei soggetti destinatari dei precetti e potenziali soggetti passivi delle sanzioni conseguenti alla loro inosservanza, eccezion fatta per le imprese individuali non menzionate nel decreto<sup>223</sup>.

L'opportunità di ricondurre anche questi enti alla disciplina prevista per i soggetti di cui all'art. 1 D.lgs. 231/2001 ha dato origine a un contrasto giurisprudenziale.

Inizialmente, infatti, la Suprema Corte si era espressa escludendo che il dettato del decreto potesse essere rivolto anche alle imprese individuali, ciò in quanto lo stesso "nel disciplinare la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si riferisce unicamente agli "enti", termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuale"<sup>224</sup>.

Nella parte motiva della sentenza, la Suprema Corte, aveva sostenuto che l'esclusione delle ditte individuali dall'ambito

---

<sup>223</sup> Per un approfondimento v. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel decreto legislativo n. 231/01*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, 2008.

<sup>224</sup> Così, Cass. Pen., sez. VI, 03 marzo 2004- 22 aprile 2004, n. 18941, PM in proc. Ribera, in *Cass. Pen.*, 2004, p- 4046, con nota di GERONIMO; in *D. & G.*, n. 30/2004, p. 20 con nota di CORATELLA; in *Dir. prat. Soc.*, n. 9/2004, p. 72, con nota di BRICCHETTI ed in *Riv. dottori comm.* 2004, 905, con nota di TROYER.

In senso conforme - a livello di giudici di merito - si veda G.i.p. Trib. Roma (ord.), 30 maggio 2003, in *Il merito*, n. 5/2004, p. 57 con note di BALSAMO e RUVOLO; Trib. Cosenza, 2 marzo 2009, n. 1341

dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo 231/2001 non integrasse una disparità di trattamento tra coloro che decidono di utilizzare forme semplici ed agili di impresa e coloro che, al contrario, stipulano un contratto di società con altre persone per conferire beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La questione di costituzionalità, prospettata alla Cassazione dalla Procura di Roma, era stata, dunque, ritenuta manifestamente infondata, poiché il raffronto tra imprese individuali ed enti collettivi presenta spiccati caratteri di diversità, sicché a parere della Corte, non è possibile individuare alcuna disparità con possibilità di violazione dell'art. 3 Cost.

In ogni caso, ha posto l'accento la Corte, "il divieto di analogia in *malam partem* impedisce una lettura della normativa in esame che (...) ne estenda le previsioni anche alle "ditte individuali": si tratterebbe, infatti, di una interpretazione evidentemente contraria all'art. 25, secondo comma, della Costituzione"<sup>225</sup>.

A parere della Sezione II della Cassazione, pronunciatasi sul punto nel 2010, invece, "una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2,

---

<sup>225</sup> IDEM.

del D.Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema”<sup>226</sup>.

### 3.3 I reati presupposto.

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità.

Tali reati sono comunemente indicati come “reati presupposto”<sup>227</sup>.

---

<sup>226</sup> Così Cass. Pen., sez. III, 15 dicembre 2010. 20 aprile 2011, n. 15657, Sferrazza, in *Riv. Pen.*, 2011, p. 74; in *Guida al dir.*, n. 20/2011, p. 76; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1115, con nota di BIANCHI; in *Dir. pen. cont.*, luglio 2011, con nota di AMARELLI; in *Le società*, 2011, p. 1075 con nota di PALIERO; in *Cass. Pen.* 2011, p. 2556 con nota di PISTORELLI e in *Resp. Amm. soc.*, n. 3/2011, con nota di BARTOLOMUCCI (p. 161) e AMATO (p. 199).

<sup>227</sup> Di “reati presupposto” parla Cass. Pen., Sez.VI, 30 settembre - 1 dicembre 2010, n. 42701, Eni-Saipem, in *Riv. pen.*, 2011, p. 34; in *Giur. It.*, 2011, p. 1622, con nota di ALTARE; in *Foro it.*, 2011, c. 370, con nota di ARMONE; il *Resp. Amm. Soc.*, n. 2/2011, p. 177 con nota di MONTESANO; in *Dir. Pen. Cont.*, 2011 (febbraio), con nota di CHIARAVIGLIO e in *Le società*, n. 6/2011, p. 1 con nota di SCOLETTA e CHIARAVIGLIO.

Il decreto legislativo 231/2001, nella sua formulazione originaria, prevedeva la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto in ordine ai reati di corruzione, concussione e frode<sup>228</sup>.

Negli anni successivi alla sua entrata in vigore, il decreto è stato più volte emendato con progressivo ampliamento del novero dei reati che ne costituiscono il presupposto.

---

<sup>228</sup> Più precisamente gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/ 2001 così prevedono:

*Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

*Art. 25 Concussione e corruzione*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravati ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

In particolare è opportuno ricordare l'introduzione dei reati di ricettazione e riciclaggio<sup>229</sup>, dei reati informatici<sup>230</sup>, dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>231</sup> nonché dei reati in materia di ambiente.

Quest'ultimo gruppo di reati è stato introdotto a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione Europea<sup>232</sup> nella quale è stato disposto che gli Stati membri adottassero misure necessarie al fine di perseguire in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente.

Per comodità espositiva i reati presupposto possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:

1. delitti contro la pubblica amministrazione, quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D. lgs. 231/2001 o contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis D. lgs. 231/2001;
2. delitti informatici e trattamenti illecito dei dati<sup>233</sup>;

---

<sup>229</sup> Introdotti con D. Lgs. 231/07.

<sup>230</sup> Introdotti con la L. 48/08.

<sup>231</sup> A seguito delle modifiche introdotte, rispettivamente, dalla L. 123/07, dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 109/09.

<sup>232</sup> Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

<sup>233</sup> Introdotti dall'art. 7, l. 18 marzo 2008, n. 48 ed indicati all'art. 24 bis d.lgs. 231/ 2001. Vedi SANTORIELLO, *I reati informatici dopo le modifiche apportate dalla legge 48/2008 e la responsabilità degli enti*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 1, p. 211.

3. delitti di criminalità organizzata<sup>234</sup> quali delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso;
4. reati societari<sup>235</sup>, quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea;
5. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico<sup>236</sup>, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini;
6. delitti contro la personalità individuale,<sup>237</sup> quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;
7. delitti relativi all'abuso di mercato<sup>238</sup>, quali reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
8. delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>239</sup>;

---

<sup>234</sup> Inseriti dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 al nuovo art. 24 ter d.lgs. 231/2001.

<sup>235</sup> Introdotti con l'articolo 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001

<sup>236</sup> Introdotti dall' articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. ed indicati all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001.

<sup>237</sup> Introdotti dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ed indicati all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

<sup>238</sup>Introdotti dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 ed indicati all'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001.

<sup>239</sup> Introdotti dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ed indicati all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

9. delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<sup>240</sup>;
10. delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>241</sup>;
11. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>242</sup>;
12. reati ambientali<sup>243</sup>, quali scarico, l'emissione o l'immissione illecita di sostanze o radiazioni, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, etc.<sup>244</sup>.

---

<sup>240</sup> Introdotti dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. rodotti dall' articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi POLI-MARCHI, *Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, n. 1, p. 23 ss.

<sup>241</sup> Introdotti dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed indicati all'art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001.

<sup>242</sup> Introdotta dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 ed indicato all'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001.

<sup>243</sup> Introdotti dall'art. 4, comma 2, l. 3 agosto 2009, n. 116 ed indicati all'art. 25-undecies del D. lgs. 231/2001. Vedi PIETRINI, *D.lgs. 7.7.2011 n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU 1.8.2011 n. 177) - Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *Legislazione penale (La)*, 2012, n. 1, p. 48

<sup>244</sup> Il catalogo dei reati ambientali è ampio; i nuovi reati presupposto previsti dall'art. 3 della direttiva 2008/99/CE sono:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura e l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità

Grandi assenti tra i delitti che possono essere presupposto della responsabilità da reato degli enti sono, ad oggi, i reati fiscali<sup>245</sup>. Tuttavia, è frequente il loro coinvolgimento da parte della giurisprudenza, a proposito delle sanzioni per i delitti tributari.

---

dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;  
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2 paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;  
d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochino o possano provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;  
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivanti, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;  
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

<sup>245</sup> Vivace il dibattito circa l'opportunità dell'inserimento dei reati tributari tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001; vedi SORBELLO, *Evasione fiscale e politica criminale: considerazioni sull'inopportunità sistematica della mancata corresponsabilizzazione degli enti nei reati tributari*, in *Indice penale (L')*, 2011, n. 1, p. 167.



Va ricordato, infatti, che nel 2007 è stata introdotta<sup>246</sup> una forma di sanzione “oggettiva” per l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione di un reato fiscale, la quale consente di raggiungere risultati analoghi a quelli della confisca prevista dall'art. 19 D. lgs. 231/2001<sup>247</sup>.

La giurisprudenza, tuttavia, posto che l'art. 24 del D. lgs. 231/ 2001 contempla il delitto di truffa ai danni dello stato tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, ha tentato di

---

<sup>246</sup> Con l'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stata introdotta una forma di coinvolgimento degli enti nelle sanzioni per i reati fiscali attraverso il ricorso alla cd. confisca tributaria, che consente di sottrarre il vantaggio patrimoniale che la condotta criminosa ha garantito all'evasore.

<sup>247</sup> In pratica con la Finanziaria 2008, sono state estese la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo del profitto del reato, ai reati di natura tributaria ed, in particolare, ai reati previsti dal d.lgs. 74/2007. Fino a quel momento, infatti, la confisca (ed il sequestro preventivo) erano sempre stati disposti sui beni delle persone fisiche che avevano commesso i reati; con l'introduzione della nuova norma, invece, viene ad esser punita anche la “società colpevole”. La Giurisprudenza della Cassazione sta rapidamente evolvendo estendendo la possibilità di disporre il sequestro oltre che sui beni del legale rappresentante, anche sui beni della società, in analogia a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

La Suprema Corte ha statuito che “La n. 231 non è limite alla confisca per equivalente dei beni dell'azienda quando si tratta di reati fiscali commessi dall'amministratore”. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, “Il reato è addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l'ente sia responsabile a sensi d.lg. n. 231/2001 (...) la società ricorrente non può considerarsi terza estranea al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati; dal momento che il profitto non si può collegare, per la tipologia dell'illecito (ndr: occultamento e distrazione di documenti contabili), ad un bene individuabile, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente”, *Cass. Pen.*, sez. III, 07 giugno 2011, n. 28731, in *Diritto & Giustizia* 2011, 26.

valorizzare il rapporto tra il delitto di cui all'art 322-ter c.p. e quello di frode fiscale al fine di poter punire l'ente anche qualora il delitto commesso sia quest'ultimo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, invero, intervenute sul punto nel 2010,<sup>248</sup> hanno statuito che tra le fattispecie penali tributarie di frode fiscale ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato vi è un rapporto di specialità e, pertanto, non è ammissibile il concorso delle medesime, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale tributaria.

E' attesa, pertanto, una nuova modifica del decreto finalizzata all'introduzione tra i reati presupposto anche i c.d. reati fiscali.

---

<sup>248</sup> Così la Suprema Corte: "E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (art. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cd. principio di assimilazione sancito dall'art. 325 Tfu, ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di i.v.a., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perché idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'Ue si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi).", Cass Pen., SS.UU., 28 ottobre 2010, n. 1235, G. e altro, in *Cass. pen.* 2011, 11, 3844, con nota di GIACONA; in *Cass. pen.*, 2011,7-8,2501, con nota di RUTA, in *Riv. pen.*,2011,9,895, con nota di GIANNELLI.

## CAPITOLO III

### IL D. LGS. 231/2001 E I CRITERI DI IMPUTAZIONE:

#### DOTTRINA E PRASSI APPLICATIVA

##### SOMMARIO:

**1. Criteri oggettivi d'imputazione del reato all'ente.** - 1.1. Premessa. - 1.2 Interesse o vantaggio dell'ente di cui all'art. 5 D. lgs. 231/2001. - 1.3 Gruppi societari e interesse: questioni giurisprudenziali. - 1.4 Fattispecie colpose e criterio dell'interesse o vantaggio: profili problematici e soluzioni giurisprudenziali. - 1.5 L'interesse esclusivo degli autori del reato presupposto.

**2. I possibili autori del reato presupposto.** - 2.1 Premessa. - 2.2 I soggetti apicali. - 2.3 I soggetti sottoposti. - 2.4 La delega di funzioni e l'art. 5 del D. lgs. 231/2001.

**3. La colpa come cardine dell'imputazione soggettiva.** - 3.1 Premessa. - 3.2 La colpa in organizzazione. Cenni. - 3.3 Soggetti apicali e "colpa in organizzazione". - 3.4 Soggetti sottoposti e "colpa per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

**4. L'autonoma responsabilità dell'ente.**

**5. Struttura dell'illecito dell'ente: una fattispecie complessa.**

5.1 Sui dubbi di costituzionalità risolti della giurisprudenza. - 5.2. La proposta della dottrina accolta dalla giurisprudenza: responsabilità della persona giuridica quale fattispecie plurisoggettiva di parte generale.

#### 1. CRITERI OGGETTIVI D'IMPUTAZIONE DEL REATO ALL'ENTE.

##### 1. 1 Premessa.

Il criterio d'imputazione oggettivo del reato all'ente è disciplinato dall'art. 5 del D. lgs. 231/2001.

Il presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa dipendente da reato è che una delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 24 e seguenti del decreto sia realizzata da persone che agiscono al suo interno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente<sup>249</sup>.

Dopo aver stabilito quali siano le persone, apicali o sottoposte<sup>250</sup>, le cui azioni delittuose sono determinanti per il sorgere di una responsabilità dell'ente seppur sotto la condizione finalistica del conseguimento dell'interesse o del vantaggio, il comma secondo della disposizione normativa stempera il rigore del primo, escludendo la responsabilità dell'ente ogni qual volta gli autori dell'illecito abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>251</sup>.

Il sistema oggettivo d'imputazione del reato alla persona giuridica delineato dall'art. 5 del D.lgs 231/2001 ha dato luogo al sorgere di molti interrogativi, in dottrina ed in giurisprudenza, relativi allo studio ed all'applicazione della norma.

---

<sup>249</sup> *Ex ceteris*, in tal senso, si è espresso il G.i.P. del Tribunale di Napoli, (ord), 26 giugno 2007, con nota di Cardia, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2007, p. 163.

<sup>250</sup> Di cui si dirà ai par. 2.2. e 2.3 del presente capitolo.

<sup>251</sup> Di cui si dirà al par. 1.5. del presente capitolo.

## 1.2 Interesse o vantaggio dell'ente di cui all'art. 5 D. lgs. 231/2001.

L'ente è responsabile non per tutti i reati commessi dai suoi esponenti o dipendenti, bensì, come recita il comma 1 dell'art. 5, "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La formula ricalca fedelmente la legge delega<sup>252</sup> e stabilisce che soltanto in presenza di una situazione alternativamente contraddistinta dalla presenza di interesse o vantaggio per l'ente (o, eventualmente, di entrambi) sia giustificato ricondurre l'ente ad una sfera di illegalità sanzionabile *ex* D.lgs. 231/2001.

Il criterio dell'interesse, a dire il vero, non è una novità introdotta dal legislatore del 2001. Già il Codice penale, infatti, all'art. 197<sup>253</sup> aveva

---

<sup>252</sup> Si legge, infatti, nella Relazione alla legge delega "Fatte queste precisazioni, quanto agli aspetti di conformità con la legge delega, si osserva, innanzitutto che la lettera *e*) dell'art. 11, comma 1, richiama i soli reati commessi (dalle persone fisiche) *a vantaggio o nell'interesse dell'ente*. La formula è stata testualmente riprodotta, e costituisce appunto l'espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica" (*Relazione al D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, n. 20., p. 1*).

<sup>253</sup> Il criterio dell'interesse è stato introdotto quando la norma è stata riformulata dall'art. 116, l. 689/1981. L'art. 197 c.p. prevede a carico della persona giuridica solo una mera obbligazione di tipo solidale con il diritto di regresso per intero nei confronti dell'autore della violazione, azionabile esclusivamente *dopo* che sia stata accertata l'insolvibilità della persona fisica.

I maggiori inconvenienti del metodo di imputazione di cui all'art. 197 c.p. emergono in tutti quei casi in cui l'illecito, lungi dall'essere espressione della condotta antiggiuridica di una singola persona fisica, costituisce la conseguenza di precise scelte di politica d'impresa. Ne deriva che la mancata punizione dell'impresa si traduce in un ingiustificato accollo di responsabilità a un altro soggetto, il quale sembra assumere il ruolo di esclusivo capro espiatorio.

Per un approfondimento sul punto, v. DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA CRUGNOLA, *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"*, 1982, sub art. 6, pagg. 41 e segg.;

introdotto l'interesse dell'ente come requisito dell'obbligazione civile per la pena pecuniaria; tale requisito, per altro, è previsto da molti ordinamenti stranieri<sup>254</sup>.

Nella relazione al decreto legislativo, si precisa che "il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica" e l'interesse "si accontenta" di una verifica *ex ante*;<sup>255</sup> viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*<sup>256</sup>.

Anche se l'indicazione del legislatore porta a ritenere i due concetti di interesse e vantaggio distinti, connotando il primo in senso marcatamente soggettivo ed il secondo in senso oggettivo, sul piano ermeneutico il binomio "interesse o vantaggio" ha posto e continua a porre non irrilevanti problemi, connessi sia al significato da attribuire ai termini, sia all'opportunità di trarre dagli stessi un unico criterio di imputazione ovvero due.<sup>257</sup>

Parte della dottrina, infatti, a dispetto di quanto espressamente indicato nella relazione al decreto legislativo, ha sostenuto che quello di cui al primo comma dell'art. 5 debba essere considerato come un "criterio di

---

IDEM, "Depenalizzazione" e tipologia delle sanzioni, in Temi, 1977, pagg. 380 e segg.; PALIERO-TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, 1988, pagg. 210 e segg.; IDEM, (voce), *Sanzioni amministrative*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989, pagg. 3389 e segg.

<sup>254</sup> V. infra cap. I, par. 1.3.

<sup>255</sup> Relazione, cit., p. 18.

<sup>256</sup> Idem.

<sup>257</sup> Il rilievo è di DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

ascrizione essenzialmente unitario”<sup>258</sup> e che i due termini altro non sarebbero che sinonimi<sup>259</sup>.

Il ragionamento di questa parte della dottrina prende le mosse dalla considerazione del vantaggio quale “variabile causale che potrà darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della persona giuridica”<sup>260</sup>.

Tale impostazione, per altro ampiamente condivisa in dottrina<sup>261</sup>, verrebbe confermata in primo luogo dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 5 del D. lgs. 231/2001.

---

<sup>258</sup> L’espressione è usata da DE VERO, *La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI (a cura di) *AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 159.

<sup>259</sup> Parla di “endiadi che addita un criterio unitario” da ricondursi all’interesse oggettivo PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2002, p. 425 e ribadisce tale orientamento in *Idem, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano*, in *AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, suppl. a Cass. pen.*, n. 6/2003, p. 15 ss. Di opinione conforme anche MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo all’insieme*, in *Riv. trim. di dir. pen. dell’economia*, 2002, n. 3, pp. 1114.

<sup>260</sup> Così DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2004, 671.

<sup>261</sup> *Ex ceteris*, v. ASTROLOGO, *Brevi note sull’interesse ed il vantaggio nel d. lgs. 231/200*, in *Resp. Amm. soc. ed enti*, 2006, 187; COCCO, *L’illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 95 e ss.; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 671; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, p. 158 ss; GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006, p. 205; GUERRINI, *sub art. 3*, in GIUNTA (a cura di), *AA.VV., I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61* Torino, 2002, 242 ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in Lattanzi (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, p. 434; FIORELLA, *La colpa dell’ente per la difettosa organizzazione generale*, in COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, p. 219; PUTINATI, *Commento all’art. 3 d.lgs. 61/02*

Questo secondo comma, invero, stabilisce che è esclusa la responsabilità dell'ente ove risulti che il reato è stato commesso nell'esclusivo interesse delle persone fisiche che l'hanno posto in essere o di terzi.

Detta norma introduce, quindi, una circostanza oggettiva di esclusione della responsabilità, determinando una rottura del rapporto di immedesimazione organica e la conseguente impossibilità di ricondurre il reato commesso alla persona fisica<sup>262</sup>.

Ciò implica che il soggetto collettivo sia coinvolto e sanzionato solo quando sia per lo meno ravvisabile un co-interesse nella realizzazione dell'illecito. In quest'ottica il requisito del vantaggio è chiaramente superfluo<sup>263</sup>.

Altro argomento, a sostegno della tesi di coloro i quali ritengono il criterio di cui all'art. 5 comma 1 sostanzialmente unitario, è stato tratto dalla norma di cui all'art. 26 D. lgs. 231/2001 che distingue tra delitto tentato e consumato. Premesso che il vantaggio deve essere considerato come una conseguenza dell'evento di reato, è stato osservato come sia impossibile

---

(*Responsabilità amministrativa delle società*), in LANZI-CADOPPI (a cura di), *I reati societari*, Padova, 2007, p. 362; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e socialprevenzione*, Napoli, 2009, p. 182; PELLISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol I, 13° ed., a cura di GROSSO, Milano, 2007, p. 864; VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 705.

<sup>262</sup> Cfr. *Relazione al decreto l. gs. 8 giugno 2001*, cit. p. 442.

<sup>263</sup> Così, VENEZIANI, *Responsabilità dell'ente. La commissione del reato nell'interesse o vantaggio dell'ente*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 103 ss.



parlare di vantaggio per il delitto tentato stante l'assenza di evento che caratterizza questa fattispecie<sup>264</sup>.

E ancora, a conferma che il requisito del vantaggio possa del tutto mancare, a fronte di un profitto che può essere seppure marginale, ma deve esistere, è richiamata la norma di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) del decreto, in forza della quale la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente "non ne ha ricavato vantaggio" o ne ha ricavato un vantaggio minimo<sup>265</sup>.

Il Progetto Pisapia, in prospettiva *de lege ferenda*, focalizza in via esclusiva l'attenzione sull'interesse, escludendo invece il vantaggio<sup>266</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>267</sup>, al contrario, ritiene che tali conclusioni non trovino giustificazione nella lettera della legge.

La norma di cui all'art. 5, infatti, impone di ritenere l'interesse o il vantaggio come elementi costitutivi dell'illecito e, oltretutto, grava l'accusa dell'onere della prova degli stessi.

---

<sup>264</sup> La riflessione sul rapporto tra delitto tentato e vantaggio dell'ente è di VACIAGO, *La responsabilità amministrativa degli enti: profili normativi*, in AA.VV. *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs.231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008, p. 42.

<sup>265</sup> In questo senso DE VERO, *La responsabilità penale*, cit. p. 291.

<sup>266</sup> DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti*, cit. p. 36. L'autore propone quest'osservazione richiamando l'art. 56, comma 1, lett. C) del Progetto di riforma del Codice penale, secondo cui la persona giuridica dovrebbe rispondere soltanto dei reati commessi nel suo interesse.

<sup>267</sup> In questo senso BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 161.

Di quest'ultimo avviso è la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni espressasi sul punto e sempre orientata nel sostenere che i due termini – interesse e vantaggio – non possano essere considerati un'endiadi.

Afferma la Suprema Corte: “in sede esegetica, secondo la Relazione alla legge, l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato "ex ante"; mentre il vantaggio richiede una verifica "ex post". Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione che diluirebbe, così, in più parole, un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale, che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva "o" presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione -prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata- in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato "ex ante" dall'agente. Concorso reale, quindi, di presupposti, che pone un delicato problema di coordinamento, laddove disposizioni particolari della legge non ripetano entrambi i requisiti, ma facciano riferimento al solo interesse”<sup>268</sup>.

---

<sup>268</sup> Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, p. 814, n. 3615, Jolly Mediterraneo, in *Riv. Pen.*, 2006, p. 814; in *Dir. Prat. Soc.*, n. 8/20006, p. 60 con nota di BERNARDO; in *Foro it.*, 2006, II, p. 60 con nota di ARMONE; in *Guida al dir.*, n. 15/2006, p. 59 con nota di GALDIERI; in *Cass. Pen.*, 2007, p. 74; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, p. 1055; in *Le società*, 2006, p. 759, con nota di BARTOLOMUCCI e in *D. & G.*, n. 16/2006, p. 5, con nota di CORATELLA. Conformi: Cass. Sez. II, 9 luglio - 17 settembre 2009, n. 36083, Mussoni, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 1938, con nota di

La dottrina si è interrogata sul significato da attribuire a quest'ultimo termine.

La tesi dominante conferisce allo stesso una connotazione oggettiva, dandogli il significato di "criterio atto a selezionare, su un piano oggettivo, le violazioni delle quali deve essere chiamata a rispondere l'impresa"<sup>269</sup>; si esclude, perciò, che l'interesse possa esser ricondotto alla sfera psicologica del soggetto e non si atteggi a finalità delle azioni di quest'ultimo.

Parte minoritaria della dottrina<sup>270</sup>, al contrario, caldeggia una lettura squisitamente soggettiva del criterio dell'interesse, aprendo la strada a speculazioni dottrinarie in tema di dolo<sup>271</sup>.

---

LEI e in *Resp. Am. Soc.*, n. 2/2010, p. 193 con nota di BELTRANI; Trib. Ord. Milano (ord.), 14 dicembre 2004, n. 23333, Ivri, in *Foro it.*, 2005, II, c. 527; Trib. Riesame di Milano (ord.), 28 aprile 2008, Aristos, in *Foro Ambr.*, 2008, p. 329 e in *Corr. merito*, n. 7/2008, p. 840, con nota di GATTA.

<sup>269</sup> Così, per primo, BRICOLA, *Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei Paesi C.E.E.*, in *Giur. Comm.*, 1979, p. 756 ss.; della stessa opinione: PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2002, p. 425 secondo cui "l'interesse andrebbe inteso (...) come proiezione finalistica della condotta, riconoscibilmente connessa alla condotta medesima"; IDEM, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in *AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, suppl. a Cass. pen.*, n. 6/2003, p. 15.; IDEM, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir., Agg. VI*, Milano, 2002, p. 958; COCCO, *L'illecito degli enti*, cit., p. 95 ss.; DE VERO, *La responsabilità*, cit., p. 160; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., p. 1114; PELLISSERO, *La responsabilità degli enti*, in *ANTOLISEI, Manuale*, cit., p. 856.

<sup>270</sup> SANTORIELLO, *Violazione delle norme antiinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. Amm. soc. ed enti*, 2008, n. 1, p. 165.

<sup>271</sup> Osserva, infatti, De Simone: "Una lettura in chiave esclusivamente soggettiva del criterio dell'interesse – per quanto dogmaticamente interessante perché porterebbe ad ampliare l'oggetto del dolo della persona fisica, facendoci rientrare un elemento che non è richiesto ai fini della tipicità dolosa del fatto di reato – sembra da escludere giacché, in questo modo, si finirebbe col farne dipendere l'esistenza – e dunque anche la responsabilità della persona

E ancora, altri Autori hanno sostenuto la natura bicefala dell'interesse che dovrebbe esser considerato sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo<sup>272</sup>.

Sul punto si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui l'interesse dell'ente deve essere oggettivo: "L'art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 individua una responsabilità per reati commessi nell'interesse dell'ente non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse. L'interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in

---

giuridica – dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto di connessione, la cui mancata identificazione – che, come si è visto, ex art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 231, non esclude affatto la responsabilità dell'ente –, d'altra parte, renderebbe pressoché impossibile l'accertamento del fatto che questi abbia effettivamente agito nell'interesse della *societas*. Senza contare che l'interpretazione soggettivistica dovrebbe portare ad escludere a priori l'adattabilità del criterio d'imputazione alla struttura delle fattispecie colpose, almeno laddove si tratti di colpa incosciente" (DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti*, cit. p. 36-37)

"L'oggetto del dolo richiesto ai fini della configurabilità dell'"illecito amministrativo" dovrebbe ricomprendere anche la consapevolezza di agire nell'interesse dell'ente ed avere, quindi, una portata più ampia di quella del dolo del reato-presupposto: nell'economia della fattispecie a struttura complessa su cui si fonda la responsabilità della *societas*, esso costituirebbe una sorta di dolo specifico, in quanto non sarebbe necessario, come già detto, che quell'interesse si traduca poi in un vantaggio concreto. Qui, in verità, non sarebbe neppure richiesta l'intenzione di perseguire un interesse dell'ente, ma sarebbe sufficiente la rappresentazione in termini di possibilità del conseguimento di un vantaggio" (così, IDEM, nota 194).

<sup>272</sup> AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in RONCO (dir.), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006, p. 197; PISANI, *Struttura dell'illecito e criteri di imputazione*, in D'AVIRRO – DI AMATO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009, p. 111; FIORELLA, *Responsabilità*, cit., p. 5102; SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna* (commento a Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri), in *Soc.*, 2010, p. 1120; SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, Napoli, 2006, p. 169 ss.

essere la condotta. Il convincimento di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica di impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità amministrativa da reato dello stesso ente<sup>273</sup>.

La pronuncia si sofferma anche sulla necessità di verificare in concreto la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente<sup>274</sup>.

Dello stesso avviso anche la giurisprudenza di legittimità; sul punto si è espressa, infatti, la Sezione V della Cassazione affermando che "elemento richiesto è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio che debbano essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto"<sup>275</sup>.

Se la giurisprudenza pone l'accento sulla necessità di individuare l'interesse in concreto, la dottrina propone i criteri per compiere detta individuazione.

---

<sup>273</sup> Trib. Trani (sez. dist. Molfetta), 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, *Truk Center*, in *Corr. di merito*, n. 4/2010, p. 408, con note di GATTA e PELLAZZA (ivi, p. 651); in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, p. 842, con nota di AMARELLI; in *Dir. prat. Lav.*, 2010, p. 918, con nota di SALONIA, PETRUCCI e TADDEI; in *Le società*, 2010, p. 1116, con nota di SCOLETTA; in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 539, con nota di CHECCACCI e in *Resp. amm. soc.*, n. 4/200, p. 168, con nota di CARDIA.

<sup>274</sup> Così, *ibid.*, "L'interesse deve essere oggettivamente, concretamente individuabile e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta".

<sup>275</sup> Cass. Pen., Sez. V, 17 novembre 2010 - 20 giugno 2011, n. 24583, PM in proc. Tosinvest, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 953 e in *Dir. pen. cont.*, 2011 (luglio), con nota di PISTORELLI.

Allo scopo devono essere usati, secondo parte della dottrina, i parametri di cui all'art. 56 comma 1 c.p. ovvero l'idoneità e la non equivocità<sup>276</sup>.

Tale proposta è stata criticata da altra dottrina che ha sottolineato come il criterio del vantaggio non sembra avere altro che valore sintomatico *ex post* dell'avvenuto perseguimento dell'interesse della persona giuridica<sup>277</sup>. L'assunto è efficacemente esplicito per mezzo del caso dell'amministratore che falsifica il bilancio sottostimando le poste attive<sup>278</sup>, rispetto al quale si è osservato che «solo avendo riguardo alle conseguenze del fatto è possibile capire se l'illecito è stato commesso nell'interesse della persona giuridica, ad esempio rilevando che, grazie alle simulate difficoltà finanziarie, la società ha ottenuto da parte di creditori "comprensivi" vantaggiose dilazioni nei pagamenti»<sup>279</sup>.

In questo caso e in molti casi analoghi, nei quali l'univocità non entra in gioco perché si tratta, evidentemente, di una condotta equivoca, sembra

---

<sup>276</sup> In questo senso sono orientati sia FIORELLA, *La responsabilità*, cit., p. 5102, sia DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 672 ss.

<sup>277</sup> In questo senso si esprime FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, in PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003, cit., p. 253 ss.

<sup>278</sup> L'esempio è stato fatto da FARINA, *I reati societari e la responsabilità delle persone giuridiche*, in *Banca borsa*, 2004, p. 145 ed è riassunto efficacemente da DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 37: "Si pensi a un grave fatto di corruzione di un pubblico ufficiale, posto in essere dall'amministratore delegato di una società allo scopo di far ottenere alla stessa l'aggiudicazione di una gara d'appalto d'importo assai rilevante – altre ve ne sono che, per il modo in cui sono state tipizzate, rendono ben più difficoltosa l'individuazione di una tale proiezione finalistica. Si pensi alle false comunicazioni sociali, di cui, com'è noto, l'ente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 25-ter d.lgs. 231".

<sup>279</sup> FARINA, *I reati societari*, cit., p. 145.

non esservi altra via d'uscita che non sia quella di ricostruire la reale intenzione del soggetto agente, per poi valutare, riguardo alla stessa, l'idoneità della sua condotta illecita<sup>280</sup>.

La giurisprudenza fornisce, poi, una nozione di "interesse" e di "vantaggio".

Le corti di merito hanno sostenuto che quest'ultimo termine faccia riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica; l'interesse, invece, implicherebbe solo la finalizzazione del reato a quell'utilità, senza per altro chiedere che la stessa sia effettivamente conseguita.

Qualora l'utilità economica non sia ottenuta o sia raggiunta solo parzialmente, sussisterà un'attenuante e la sanzione nei confronti dell'ente potrà essere ridotta<sup>281</sup>.

E ancora, il Tribunale di Pordenone, trattando un caso riguardante il mancato trattenimento delle somme dovute per eccedenze sulle c.d. quote latte, ha rilevato "che il concetto giuridico d'interesse è diverso da quello di vantaggio - concetti posti in relazione di alternatività e non di endiadi nella formulazione dell'art. 5 D. lgs. n. 231/2001 -, poiché il vantaggio è valutabile solo dopo che il reato sia stato portato a compimento (...<sup>282</sup>), mentre l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente

---

<sup>280</sup> Così si esprime DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 37.

<sup>281</sup> In questo senso si è espresso il Trib. Riesame Milano (ord.), 20 dicembre 2004, Ivri, in *Dir. prat. soc.*, n. 6/2005, p. 69, con nota di CERQUA; in *Foro Ambr.*, 2004, p. 550; in *Foro it.*, 2005, II, c. 527 e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2005, p. 165, con nota di CARDANI.

<sup>282</sup> Il Tribunale di Pordenone espressamente richiama sul punto. Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005 n. 3615, cit.

dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato (specie nei reati a cd. consumazione prolungata, in cui cioè la consumazione si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni rateo - la perdita economica del soggetto passivo, con altrui profitto ingiusto, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo rateo.(...<sup>283</sup>)”.

Anche il G.u.p. presso il Tribunale di Novara<sup>284</sup> si è espresso circa la locuzione “interesse o vantaggio”, rilevando che i termini riguardano concetti giuridicamente diversi in quanto il primo evoca un interesse prefigurato “a monte” come indebito arricchimento conseguente all’illecito ed il secondo, il vantaggio effettivamente conseguito dalla sua consumazione.

Depongono in questa direzione, secondo il G.u.p. di Novara, sia la previsione di cui all’art. 12 del D. lgs. 231/2001 – per la quale la sanzione è ridotta se l’autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o del terzo e l’ente e non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo – sia il principio di conservazione dei valori giuridici.

Per parte sua, la giurisprudenza di legittimità, affermando che l’espressione “nel suo interesse o a suo vantaggio” non contiene un’endiadi,

---

<sup>283</sup> Il Tribunale di Pordenone ha tratto argomento sul punto espressamente da Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n. 43347.

<sup>284</sup> Sul punto v. anche la pronuncia del G.u.p. Trib. di Novara, 1 ottobre 2010, in *Corr. Merito*, n. 4/2010, p. 403, con nota di LUNGHINI e PARIS; in *Dir. Pen. Cont.*, 2011 (marzo), con nota di PELAZZA e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2011, p. 161, con nota di ZANOLIO.



perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ha distinto tra “un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale”<sup>285</sup>.

La dottrina più attenta si è interrogata su quale sia il fine per cui parametro del “vantaggio” è stato introdotto dal legislatore.

Alcuni Autori<sup>286</sup> ritengono che l'unica chiave di lettura possibile sia quella processualistica, in quanto solo questa consente di attribuire - perlomeno in relazione ai fatti dolosi - al vantaggio un'autonoma rilevanza. L'accertato conseguimento di un vantaggio per la persona giuridica dovrebbe determinare un'inversione dell'onere della prova, nel senso che dovrebbe comportare una presunzione *juris tantum* circa la sussistenza di un interesse della persona giuridica, alla quale spetterà, pertanto, di dover dimostrare che l'autore ha commesso il reato presupposto nell'interesse esclusivo, proprio o di terzi, così da rompere il nesso d'immedesimazione organica che altrimenti lo avrebbe legato alla *societas*<sup>287</sup>.

---

<sup>285</sup> Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678, Zaccaria.

<sup>286</sup> Tra gli altri: DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 38; FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1482.

<sup>287</sup> Così testualmente DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 38. L'Autore a conferma della propria posizione richiama l'art. 187-*quinquies*, comma 3, t.u. fin. (d.lgs. n. 59 del 1998) secondo il quale l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno di essi hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Tale disposizione, dunque, per De Simone, è un'esplicita conferma della prospettata interpretazione processualistica del combinato disposto dei suoi due commi. Per

Altri Autori criticano l'impostazione processualistica sostenendo che la stessa neghi in fondo autonoma rilevanza funzionale al vantaggio che diviene "mero indice probatorio della pregressa – e decisiva – strumentalità del reato al conseguimento dell'interesse societario"<sup>288</sup>. Sarebbe, invece, possibile individuare un'autonoma funzione del criterio del vantaggio per lo meno in relazione ai reati presupposto colposi, così assegnando allo stesso una "funzione ascrittiva sostanziale"<sup>289</sup>.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha preso posizione appoggiando apertamente in un'occasione l'ipotesi di coloro i quali attribuiscono al vantaggio una valenza meramente processualistica.

Il Tribunale di Trani, infatti, nella nota sentenza "Truck center"<sup>290</sup> ha statuito che "si deve ritenere che il vantaggio possa essere valorizzato, sul

---

altri autori, invece, tale norma rappresenterebbe deroga alla regola generale posta nell'art. 5 del d.lgs. 231 ARENA-CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007, p. 130 ss.

<sup>288</sup> SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna* (commento a Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri), in *Soc.*, 2010, p. 1120.

<sup>289</sup> *Ibidem*.

<sup>290</sup> La sentenza del 26 ottobre 2009 - 11 gennaio 2010 Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta -dott. Lorenzo Gadaleta- ha avuto ampia eco presso l'opinione pubblica. La tragedia "Truck Center" riguarda l'autorimessa di Molfetta dove il 3 marzo 2008 morirono 5 persone per le forti esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna che dovevano bonificare. Il Tribunale ha condannato a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione «dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione di documenti societari nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza di persone giuridiche» per concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi con violazione delle norme di prevenzione infortuni (artt. 589 e 590 del codice penale) le persone ritenute responsabili; pene pecuniarie correlate alla colpa organizzativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa dell'ente) per le tre società imputate: 1 milione e 400 mila euro per la Fs Logistics; 400 mila euro ciascuno per La

piano processuale, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, quale elemento apprezzabile *ex post* ma dimostrativo del suo interesse *ex ante* e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma<sup>291</sup>.

Per finire, va rilevato come attenta dottrina<sup>292</sup> abbia ravvisato l'introduzione di un criterio oggettivo d'imputazione nell'ipotesi in cui il delitto presupposto sia quello di cui all'art. 583-*bis* c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

L'art. 25-*quater* 1, D.lgs. 231/2001<sup>293</sup>, comma 2, dispone, infatti, che in relazione ai delitti previsti in detto articolo del Codice penale, "Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3". Come emerge dal tenore letterale della disposizione, in questo caso, la responsabilità dell'ente è subordinata dal legislatore alla titolarità della struttura in cui è commesso il delitto<sup>294</sup>.

---

Cinque Biotrans e la Truck Center. V. Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri, cit.

<sup>291</sup> Idem.

<sup>292</sup> DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 39.

<sup>293</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8, della legge n. 7 del 2006.

<sup>294</sup> Osserva sul punto De Simone, "Non si capisce bene, in verità, se questo criterio d'imputazione sia da considerare alternativo o cumulativo rispetto a quello dell'interesse o

Tale questione, tuttavia, è di scarsa rilevanza pratica data l'infrequente applicazione della norma.

Molto importanti dal punto di vista della prassi applicativa, invece, a proposito dei criteri dell'interesse e del vantaggio, sono le questioni concernenti i gruppi societari e l'atteggiarsi del binomio interesse-vantaggio rispetto agli stessi, nonché i profili di problematicità connessi all'applicazione di tale binomio alle fattispecie colpose. Le questioni meritano d'esser trattate separatamente.

### 1.3 Gruppi societari e interesse: questioni giurisprudenziali.

Il fenomeno dell'aggregazione di imprese formalmente autonome, ma unite dall'attuazione di un unitario disegno economico, ha dato vita nella prassi alla creazione di tipologie societarie e manifestazioni di natura articolata e complessa.

La principale caratteristica organizzativa del gruppo, cioè la possibilità di affiancare alla formale autonomia delle società partecipanti e, quindi, alla distinta soggettività delle stesse, i benefici connessi ad una finalizzazione complessivamente unitaria nel mercato, è stato al contempo il principale nodo problematico dal punto di vista della disciplina e dell'inquadramento del fenomeno.

---

vantaggio. Ove lo si ritenesse alternativo, si potrebbe anche dire che, in un ambito spaziale limitato alla struttura di cui dispone, la *societas* è costituita garante dell'impedimento dei delitti previsti nell'art. 583-bis c.p.; e questa sorta di *Garantenstellung* troverebbe la sua origine proprio nella disponibilità della struttura". Così, DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 39.

Per quanto concerne la responsabilità di questa tipologia di enti derivante da reato, va detto che il sistema sanzionatorio del D. lgs. n. 231/01 è fondato su un ente singolarmente considerato e non contempla i gruppi di società, ma ci s'interroga in dottrina e in giurisprudenza, se sia possibile fare ricorso alla nozione dell'interesse di gruppo in funzione estensiva della punibilità.

Varie le pronunce sul punto, tra le quali particolarmente rilevanti, per ciò che concerne la giurisprudenza di merito, sono alcune pronunce del Tribunale di Milano.

La prima, risalente al 2004, in cui si è statuito che "l'illecito amministrativo da reato può essere addebitato a un ente che rivesta il ruolo di controllante in seno a un gruppo di società, se commesso nell'interesse comune del gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne abbia tratto diretto vantaggio"<sup>295</sup>.

La seconda, di segno diametralmente opposto, sempre dello stesso periodo, in cui il Tribunale ha affermato che "Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente discendente da reato è necessario, come si desume da una lettura sistematica degli art. 5 e 12 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, trattandosi di criteri ascrittivi di responsabilità di carattere alternativo. Nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia che i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell'attività della

---

<sup>295</sup> Tribunale Milano, 14 dicembre 2004, in *Foro it.* 2005, 10, 527.

controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l'attività di quest'ultima possa dirsi compiuta nell'esclusivo interesse di un terzo"<sup>296</sup>.

In altre parole, il Tribunale del riesame di Milano ha ritenuto che il coinvolgimento del vertice apicale della controllante nella commissione del reato inevitabilmente determina la responsabilità di quest'ultima, in considerazione di poteri di direzione e controllo che discendono dalla sua posizione, nonché di quell'interesse di gruppo di cui è depositaria.

Allo stesso modo, non può mettersi in dubbio che l'interesse della controllata sia anche quello della controllante e che dal successo della prima la seconda non possa che trarre vantaggio. Pur tuttavia la controllante non può essere coinvolta sempre e comunque, senza vaglio alcuno del caso concreto, ma è necessario che il reato possa esser alla stessa imputato, in virtù dell'appartenenza qualificata all'ente della persona fisica che ha commesso il reato.

Qualche anno dopo, Il G.u.p. del Tribunale di Milano, pronunciandosi sul noto caso Eni e Saipem<sup>297</sup>, ha escluso la possibilità di configurare una responsabilità in capo alla *holding*, salvo ipotesi eccezionali. Mancherebbe, infatti, in capo alla *holding*, a parere del G.u.p., il dovere di impedire che le

---

<sup>296</sup> Tribunale Riesame Milano (ord.), 20 dicembre 2004, Ivri, in *Dir. prat. soc.*, n. 6/2005, p. 69 con nota di CERQUA; in *Foro Ambr.*, 2004, p. 550; in *Foro it.*, 2005, II, c. 527e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2005, p. 165, con nota di CARDANI.

<sup>297</sup> Il Tribunale di Milano è stato chiamato a giudicare una società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 a fronte del rinvio a giudizio del suo Presidente e del suo Amministratore Delegato per reato di agiotaggio (previsto dall'art. 25-ter della citata legge quale reato presupposto per la potenziale responsabilità dell'ente) commesso nell'interesse della società stessa. Trattasi della prima sentenza in cui si analizza l'efficacia scriminante del MOG.

altre società presenti nel medesimo gruppo conformino la loro condotta ai dettami del diritto penale.

Ciò giacché la capogruppo, rispetto alle altre società, è mera titolare di partecipazioni azionarie e “nessun obbligo di vigilanza e d’intervento incombe sul socio come tale, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione e dell’eventuale capacità di influenza dominante”.

Di conseguenza un’eventuale responsabilità da reato dell’*holding* può essere ravvisata per fatti illeciti commessi da soggetti facenti capo alle società controllate solamente in ipotesi particolari e infrequenti, quando determinati indici oggettivi dimostrino come la condotta delittuosa sia stata tenuta in esecuzione di direttive e dettami provenienti dagli amministratori della capogruppo, i quali non solo non hanno impedito la commissione del reato, ma hanno fatto sorgere in altri soggetti il proposito criminoso, approfittando della posizione di supremazia loro accordata dalla posizione entro il gruppo.

Il giudice ha ritenuto, inoltre, che sia onere della pubblica accusa dimostrare in modo puntuale che dalla *holding* siano provenuti alle società controllate veri e propri suggerimenti e/o direttive illegittime, già contenenti tratti essenziali dei comportamenti *contra legem* da porsi in essere, non essendo sufficiente la prova della mera direttiva generica all’ottenimento di determinati risultati imprenditoriali. E ancora, con altrettanto rigore, deve esser provata l’esistenza dell’interesse o del vantaggio tratto dalla capogruppo dalla condotta illecita.

L’eventuale concorso degli amministratori di quest’ultima, infatti, non rende di per sé immediatamente riferibile alla stessa il vantaggio conseguito,

o l'interesse perseguito, con la condotta delittuosa posta in essere dalla società controllata<sup>298</sup>.

Di recente l'Autorità ambrosiana è tornata a pronunciarsi sul punto precisando che "l'interesse o il vantaggio cui fa riferimento l'art. 5 del d.lgs 231/01 devono essere valutati alla stregua della complessa organizzazione che secondo dati di comune esperienza hanno oramai assunto i gruppi economico-finanziari. Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata esclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo ma deve essere considerata anche con riguardo alla ricadute di utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti delle altre società collegate"<sup>299</sup>.

Sul fronte della giurisprudenza di legittimità, merita d'esser segnalata una pronuncia del 2011, con la quale si è ammessa, seppur con i limiti di cui si dirà, la responsabilità *ex* 231/2001 della *holding*.

La Cassazione ha affermato che "la società capogruppo può rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/01, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della stessa concorra con l'autore del reato. Non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della *holding*."<sup>300</sup>.

---

<sup>298</sup> G.i.p. Trib. Milano (ord.), 17 novembre 2009, *Eni e Saipen*, in *Le società*, 2010, p. 437, con nota di PALIERO e SALAFIA; con nota di EPIDENDIO, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 149, con nota di EPIDENDIO; in *Corr. Merito*, 3, 2010, p. 291, con nota di GATTA; ivi p. 300, con nota di LUNGHINI e MUSSO e in *Riv. trim. dir. pen., econ.*, 2010, p. 607, con nota di SPINELLI.

<sup>299</sup> Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in *Società*, 2012, 3, 341.

<sup>300</sup> Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2011 n. 24583, T. s.r.l., in *Diritto & Giustizia*, 2011, 16 luglio, con nota di D'ARCANGELO; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 953 e in *Dir. pen. cont.*, 2011 (luglio), con



La Suprema Corte ritiene che, affinché possa sussistere la responsabilità della *holding*, è necessario il contemporaneo verificarsi di alcune condizioni.

Occorre, infatti, che sia stato commesso uno dei reati di cui al catalogo delineato dal D. lgs. n. 231 del 2001, che il reato presupposto sia stato posto in essere (anche nella forma del concorso di persone) da una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale e che il reato sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A parere del giudice di legittimità, dunque, non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della *holding* ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 ed è necessaria la prova rigorosa dell'interesse o del vantaggio dell'ente.

Secondo le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, l'interesse o il vantaggio della società capogruppo devono, infatti, essere verificati in concreto e, in particolare, il giudice deve accertare che la società abbia ricevuto una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto.

---

nota di PISOTRELLI. In tale sentenza la Cassazione ha confermato la sentenza assolutoria pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari rilevando che non vi era alcun elemento per ritenere che i soggetti in posizione apicale dell'ente fossero essi amministratori di fatto o di diritto e avessero agito oltre che nell'interesse proprio o di terzi anche nel concreto interesse dell'ente.

La Corte di Cassazione, pertanto, afferma l'assoggettabilità delle *holdings* alle prescrizioni sanzionatorie del D.lgs. n. 231/01, ma al contempo nega l'ammissibilità di "scorciatoie" sanzionatorie<sup>301</sup>.

1.4. Fattispecie colpose e criterio dell'interesse o vantaggio: profili problematici e soluzioni giurisprudenziali.

Il problema della compatibilità tra i descritti criteri dell'interesse o vantaggio e la struttura delle fattispecie colpose si è posto con l'introduzione dell'art. 25-*septies*<sup>302</sup> del D. lgs. 231/2001 che ha fatto entrare nel novero dei

---

<sup>301</sup> Così, testualmente, D'ARCANGELO, cit.

<sup>302</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del D. lgs. n. 81 del 2008:

Art. 25-*septies*. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

reati presupposto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>303</sup>.

Tale problema si presenta, inoltre, con riferimento ai reati colposi ambientali, introdotti, come si è visto, nel 2011 tra i reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente<sup>304</sup>.

La difficoltà consiste nel concepire che un reato colposo – strutturalmente caratterizzato dalla non volizione dell'evento, che ne è essenziale elemento costitutivo – possa essere commesso “nell'interesse” dell'ente, poiché tale locuzione sembra alludere a una consapevole finalizzazione – concretantesi in un perseguimento di utilità per l'ente - della condotta delittuosa da parte del soggetto attivo persona fisica.

Efficacemente la problematica è stata così racchiusa in poche parole “l'immagine che un fatto (illecito) non voluto dall'autore si possa dire

---

<sup>303</sup> La dottrina attenta alle tematiche relative alla tutela penale della sicurezza sul lavoro ha rilevato la grave carenza rappresentata dalla mancata previsione, nel novero dei reati-presupposto, sia dell'omicidio doloso sia dei delitti di cui agli artt. 437 e ss. ovvero rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro sia del delitto di cui all'art. 451 c.p. (cioè l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

Sul punto, tra gli altri, AMATI, *La responsabilità da reato degli enti: casi e materiali*, Torino, 2007, 55; CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in BASENGHI-GOLZIO-ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, 2° ediz. Milano, 2009, p. 310; RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009, p. 391 ss.; CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in EAD. (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009, p. 134 s.s (con riferimento, però, al solo art. 437 c.p.).

<sup>304</sup> Cfr. par. 3.1.

commesso nell'interesse di qualcun altro, appare una contraddizione in termini"<sup>305</sup>.

La dottrina si è sostanzialmente divisa tra coloro i quali sostengono che i criteri di imputazione previsti dal D. lgs. 231/2001 debbano essere considerati validi anche per quanto attiene alle fattispecie colpose e coloro i quali, al contrario, ritengono sussista un'incongruenza normativa.

L'argomento fondante la prima delle due posizioni<sup>306</sup> poggia sul richiamo alla legge delega che aveva previsto<sup>307</sup> che i reati colposi dovessero rientrare fin dalla nascita del decreto tra i reati presupposto; se ciò è vero, va da sé che tutti i principi in essa previsti - ivi compresi quelli riguardanti l'imputazione dei fatti di reato (doloso o colposo) all'ente - debbano ritenersi validi.

L'introduzione di numerose e ulteriori fattispecie colpose avutasi con la novella del 2011 ha rafforzato il convincimento di questa parte della dottrina; si sostiene che il legislatore non può aver trascurato anche nella novella, dopo i numerosi interventi dottrinali sul punto, di considerare la problematica relativa alla compatibilità tra fattispecie colpose e criteri d'imputazione della responsabilità da reato agli enti<sup>308</sup>.

---

<sup>305</sup> ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in ABRIANI-MEO-PRESTI, (a cura di), *Società e modello «231»: ma che colpa abbiamo noi?*, in *A.G.E.*, 2/2009, p. 342.

<sup>306</sup> Di questo avviso, tra gli altri, EPIDENDIO - PIFFER, *Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008, n. 3, p. 17.

<sup>307</sup> All'art. 11, comma 1, lett. C) della l. 300/2000.

<sup>308</sup> In tal senso EPIDENDIO - PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in *AA.VV.*, *D.lgs. 231, dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011, n. spec., p. 37 ss.

La scelta legislativa sarebbe, dunque, ponderata e consapevole e deporrebbe a favore della compatibilità tra criteri d'imputazione del reato all'ente *ex art. 5 D. lgs. 231/2001* e fattispecie colpose.

Altri Autori<sup>309</sup>, pur ammettendo che nelle intenzioni del legislatore vi sia stata quella di ricomprendere anche reati colposi nella disciplina dettata dal D. lgs. 231/2001, non ritengono che ciò possa esser indicato quale elemento sanante un'incongruenza sistematica *ictu oculi* rilevante.

Per l'interprete, allora, si pone un problema di rispetto del principio di legalità poiché egli non è autorizzato a interpretare analogicamente (in *malam partem*) le disposizioni che individuano i presupposti della responsabilità *ex crimine* delle *societates*<sup>310</sup>.

Le prime pronunce di merito ad aver preso posizione sulla compatibilità dell'interesse o del vantaggio dell'ente, *ex art. 5 D. lgs. n. 231/2001*, ed i reati colposi<sup>311</sup> paiono aderire al cd. principio di conservazione, in forza del quale l'interprete è sempre tenuto a ricercare il significato utile di una disposizione – nel caso *de quo*, quella di cui all'art. 5 del decreto – evitando, comunque, di fornirne una *interpretatio abrogans*, quale sarebbe

---

<sup>309</sup> Di questo avviso, tra gli altri, GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in BERTOLINO – FORTI – EUSEBI, (a cura di), *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011, p. 1955.

<sup>310</sup> L'osservazione è di DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 41.

<sup>311</sup> Le prime pronunce sul punto hanno preso posizione, segnatamente, rispetto ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dei quali l'ente dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 25 *sexies* sin dal 2007.

quella di ritenere detta disposizione *tout court* inapplicabile ai reati colposi, con conseguente impossibilità di ascrivere all'ente questi ultimi.

La questione ha importanti conseguenze pratiche, poiché da essa dipende la possibilità di un effettivo utilizzo dello strumento della responsabilità amministrativa degli enti per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente determinano morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati<sup>312</sup>.

Con argomentazioni discusse in dottrina, la giurisprudenza di merito ha tentato di "salvare" la norma di cui all'art. 5 del decreto rispetto ai delitti colposi.

La prima pronuncia in argomento è quella emessa dal Tribunale di Trani, sez. dist. Molfetta, nel 2010, riguardo al tragico caso Truck Center s.a.s.<sup>313</sup>.

Il Tribunale di Trani ha considerato compatibile il criterio dell'interesse o vantaggio con il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica, ritenendo che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente si debba accertare in relazione alla condotta colposa e non all'evento verificatosi, argomentando essenzialmente sulla base del c.d. "principio di conservazione".

---

<sup>312</sup> Così, testualmente, PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica*, nota a Trib. Novara, 1.10.2010, G.u.p. Pezone, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

<sup>313</sup> Tribunale di Trani, sez. dist. Molfetta, cit.

Osserva il Tribunale che se si riferisce l'interesse o il vantaggio solamente all'evento lesivo, la disposizione legislativa di cui all'art. 25-*septies* è priva di ogni applicazione pratica giacché l'evento in sé considerato è “semmai controproducente” per l'ente, dato che sussiste una strutturale non volontarietà dell'evento nei reati colposi.

In questi ultimi, infatti, l'evento seppur previsto, non è mai voluto e, pertanto, sarebbe contraddittorio sostenere che lo stesso fosse perseguito nell'interesse o per il vantaggio di taluno.

La condotta, al contrario, indipendentemente dalla previsione o meno dell'evento da parte del soggetto agente, può essere finalizzata al raggiungimento di un obiettivo.

Molte pronunce della giurisprudenza di merito hanno seguito la tendenza inaugurata dal Tribunale di Trani.

Particolarmente interessate, tra le altre, per l'articolata e chiara motivazione, è la sentenza del Tribunale di Novara riguardante il caso *Trenitalia*<sup>314</sup>.

---

<sup>314</sup> Trib. Novara, 1 ottobre 2010-26 ottobre 2010, G.u.p. Penzone, in *Corr. Merito*, n. 4/2011, p. 403, con nota di LUNGHINI e PARIS; in *Dir. pen. cont.*, 2011 (marzo), con nota di PELAZZA e in *Resp. amm. Soc.*, n. 2/2011, p. 161, con nota di ZANIOLO.

Il caso riguardava la morte di un giovane lavoratore, operaio presso il Centro Interportuale Merci di Novara, terminal ferroviario per il carico-scarico merci. La vittima era un dipendente di una cooperativa che svolgeva il servizio di carico-scarico merci per conto di una società avente la gestione del terminal, in subconcessione da Trenitalia S.p.A. Nel centro lavoravano, con mansioni strettamente interconnesse tra loro, dipendenti di tutti gli enti sopracitati. La vittima, addetta al controllo del carico dei treni, veniva investita, mentre attraversava i binari in corrispondenza di un passaggio pedonale, da un locomotore manovrato da personale Trenitalia, e decedeva sul colpo.

Si legge nella parte motiva della sentenza del G.u.p. di Novara che “nei reati colposi d’evento il criterio di collegamento tra ente ed illecito - definito in termini di interesse o vantaggio - deve essere rapportato non all’evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto”<sup>315</sup>.

L’evento, aggiunge il giudice, deve essere ascritto all’ente “per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari”, poiché “non c’è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente in particolare allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione. È in ogni caso necessario verificare in concreto che la condotta colposa sia stata

---

Il Tribunale di Novara ha condannato sette dei dieci imputati (dirigenti e dipendenti degli enti coinvolti), e dichiarato la responsabilità amministrativa della società cooperativa e della società che svolgeva il servizio in subconcessione, per la dimostrata “chiara colpa organizzativa e gestionale, soprattutto quanto alla omessa cooperazione e coordinamento tra di esse, nonostante l’evidenza dei rischi connessi alla circolazione dei treni nel terminal”.

Trenitalia è stata assolta “perché l’illecito amministrativo non sussiste”. In particolare il G.u.p. ha escluso che vi possa essere “un qualsivoglia ragionevole interesse o vantaggio” emergente dalla condotta colposa dei dirigenti e dipendenti condannati. L’argomentazione si fonda sulle “note dimensioni e capacità organizzative di tale ente”, che renderebbero “del tutto ingiustificabile che vi potesse essere una “politica aziendale” da perseguire attraverso la conservazione del sistema in essere nel terminal, ovvero attraverso l’omessa attività di ulteriore formazione del proprio personale”.

<sup>315</sup> Osserva perspicacemente PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell’ente per omicidio colposo del lavoratore commesso*, cit., “Ulteriormente precisando, si afferma che i criteri di interesse o vantaggio debbano essere riferiti “non già al reato (e quindi all’evento di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso”. Questa affermazione, a rigore, sembra viziata da una terminologia imprecisa: se davvero si intendesse la condotta come qualcosa di *altro* rispetto al concetto di reato, come traspare dall’affermazione qui riportata, si proporrebbe un’interpretazione *contra legem*, dal momento che l’art. 5 del D. lgs. 231 richiede espressamente che il reato, e non un suo mero elemento costitutivo, sia compiuto nell’interesse dell’ente”.



determinata da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente, ovvero ispirata a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi, anche solo mediati, per l'ente medesimo"<sup>316</sup>.

Da ciò il giudice trae la conclusione per cui "il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente [...] non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacché l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto".

Il "vantaggio" è dal giudice considerato "criterio naturalmente più idoneo – in caso di reati colposi – a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito", ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa da reato. In concreto, per accertare la sussistenza di tale indice riguardo ai reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici<sup>317</sup>.

In altre parole, la sentenza afferma che la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste quando il soggetto intraneo alla persona giuridica, apicale o subordinato che sia, tenga una condotta senza la dovuta osservanza delle cautele esistenti e ciò determini l'evento "non volontario"; tale condotta, però, sottolinea la Corte, deve essere posta in essere allo scopo

---

<sup>316</sup> Trib. Novara, 1 ottobre 2010 -26 ottobre 2010, cit.

<sup>317</sup> Testualmente PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso*, cit.

di procurare all'ente una qualche utilità: risparmio nei costi legati all'adozione delle cautele, risparmio nei tempi di produzione od altri benefici.

La pronuncia, dunque, suggerisce di riferire il criterio dell'interesse alla condotta inosservante considerata in sé stessa e cioè al fatto colposo privato del suo evento naturalistico, così armonizzando il finalismo della condotta alla non volontarietà dell'evento.

La tesi è accolta anche da parte della dottrina<sup>318</sup> ed ha trovato il favore anche di molte Corti di merito<sup>319</sup>.

---

<sup>318</sup> PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 426; ID., *La responsabilità "da reato" degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità*, cit., p. 958; ID., *Diritto penale*, 3° ediz., Torino, 2009, p. 703; ID., *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 102, nt. 1.

Vedi, altresì, MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità da reato delle società. Principi generali (d. lgs n. 231/01), regole speciali (d. lgs n. 81/08) e riflessi sistematici*, in ID., *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, Torino, 2009, p. 205.

Anche CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in BASENGHI – GOLZIO – ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, 2° ediz., Milano, 2009, p. 326 mostra di aderire a questo orientamento seppur nella prospettiva *de lege ferenda*.

<sup>319</sup> Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), p. 10; Trib. Torino, II Corte di Assise, 15 aprile 2011, Espenhahn e altri, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), con nota di ZIRULLA; Trib. Cagliari, 4 luglio 2011 -13 luglio 2011, G.u.p. Altieri, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p. 5; Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012- 3 febbraio 2012, G.u.p. Massarelli, *ivi*, p. 2 ss.; Trib. Milano, G.i.p. Salemme, ord. 8 marzo 2012, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), p. 5; di recente, infine, si è espresso il Tribunale di Monza, secondo cui "Il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente richiesto dal Decreto Legislativo 231 del 2001 nei casi di cui all'art. 25-septies è da riferirsi non all'evento bensì alla condotta che lo ha determinato. Il concetto di interesse attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre la nozione di vantaggio implica una valutazione "ex post" e per l'effettivo conseguimento della consumazione del reato" Trib. Monza, 3 dicembre 2012, *Redazione Giuffrè*, 2012.

Altri Autori, al contrario, hanno evidenziato come il riferire all'interesse o vantaggio la condotta in luogo del reato, così come richiede, invece, la lettera della legge, attribuisca alla disposizione di cui all'art. 5 del decreto un significato diverso e ulteriore rispetto a quello voluto dal legislatore.

In tal modo il criterio d'imputazione oggettivo viene riferito a violazioni di norme precauzionali, ossia a fatti (non necessariamente rilevanti di per sé sul piano penale) e, soprattutto, non previsti dalla legge come illeciti fondanti la responsabilità dell'ente<sup>320</sup>.

Una tale interpretazione non soltanto è *praeter legem*, ma viola il principio di legalità<sup>321</sup> eludendo il divieto di analogia in *malam partem*<sup>322</sup>.

Parte della dottrina auspica, dunque, un intervento legislativo<sup>323</sup>, magari sulla scia del Progetto Grosso<sup>324</sup> che prevede un autonomo criterio di

---

<sup>320</sup> L'osservazione, riportata testualmente, è di GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in BERTOLINO-FORTI-EUSEBI, (a cura di), *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011, p. 1955.

<sup>321</sup> ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *Ind. pen.*, 2009, p. 523, nt. 52; VITARELLI, *Infortunati sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 700 s.

<sup>322</sup> AMARELLI, *Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 851 e 853, nota Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri, cit.; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 539 ss., con commento di CHECCACCI, *Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani*, ivi, p. 419 ss.; AMATI, *La responsabilità degli enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro*, in INSOLERA (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, III. Norme penali e processuali*, Bologna, p. 65; DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 334.

imputazione del reato all'ente qualora quest'ultimo sia di tipo colposo. L'art. 121 comma 1 lett b) del Progetto di legge Grosso dispone, infatti, che la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere per i reati realizzati nello svolgimento della propria attività "con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 2", con esclusione dei reati commessi in danno della persona giuridica.

Invece, per i delitti dolosi, l'ente è chiamato a rispondere se gli stessi sono "commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa".

Altra soluzione, seppur criticata da parte della dottrina<sup>325</sup>, potrebbe essere quella accolta dalla c.d. Commissione Greco<sup>326</sup> che ha sostanzialmente riferito l'interesse alla condotta, proponendo di modificare l'art. 5 del d.lgs. 231/2001 come segue: "L'ente è responsabile per i reati dolosi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per reati colposi quando le condotte

---

<sup>323</sup> CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in BASENGHI-GOLZIO-ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, 2° ediz., Milano, 2009, p. 327; DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 47.

<sup>324</sup> Idem, p. 48.

<sup>325</sup> Sostiene De Simone: "Ma questa soluzione appare come la meno convincente, soprattutto perché non può affatto trascurarsi, in relazione a questa tipologia di reati, l'esigenza politico-criminale di punire comunque l'impresa, anche quando l'inosservanza della regola cautelare da parte dell'autore del fatto di connessione si sia tradotta in un pregiudizio economico per l'impresa stessa". (DE SIMONE, *La responsabilità*, cit., p. 47).

<sup>326</sup> La Commissione Greco è stata istituita con d. l. 23 maggio 2007.

costitutive sono state realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso..."<sup>327</sup>.

#### 1.5 L'interesse esclusivo degli autori del reato presupposto.

Come si è accennato, il secondo comma dell'art. 5 del decreto stabilisce che è esclusa la responsabilità dell'ente ove risulti che il reato è stato commesso nell'esclusivo interesse delle persone fisiche che lo hanno posto in essere o di terzi.

L'assenza d'interesse o vantaggio riconducibile alla persona giuridica fa sì che venga meno il rapporto di immedesimazione tra quest'ultima e la persona fisica autrice del reato: l'esclusivo interesse dell'autore della condotta delittuosa determina il sorgere di una circostanza oggettiva di esclusione della responsabilità<sup>328</sup>.

La Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi contemplata dall'art. 5 comma 2, la responsabilità dell'ente è esclusa proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, poiché si

---

<sup>327</sup> Per approfondimenti v. ARENA, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose*, Milano, 2009, p. 37 ss.

<sup>328</sup> Il che è confermato dalla Suprema Corte secondo la quale "la sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde allorché il fatto è commesso dal singolo "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione", Cass. Pen., sez. VI, 9 luglio – 17 settembre 2009, n. 36083, MUSSONI, in *Dir. Prat. Soc.*, n. 4/2010, p. 39; con nota di NICODEMO e BIANCHI; in *Cass. Pen.*, 2010, p. 1938, con nota di LEI e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2010, p. 193, con nota di BELTRANI.

considera venuto meno lo stesso schema d'immedesimazione organica: la persona fisica ha agito solo per se stessa, senza impegnare l'ente. La Suprema Corte osserva, poi, che alla stessa conclusione si giunge qualora la società riceva un vantaggio dalla condotta illecita attuata dalla persona fisica, giacché il comma 2 dell'art. 5 del decreto, si riferisce soltanto alla nozione d'interesse; in ogni caso, a parere della Cassazione, si tratterebbe di un vantaggio da considerarsi fortuito in quanto non attribuibile alla volontà dell'ente<sup>329</sup>.

La giurisprudenza si è espressa anche in punto onere della prova, stabilendo che lo stesso gravi sull'ente, siccome la sussistenza dell'interesse dello stesso non è esclusa dal concorrente interesse dell'autore del reato, laddove – ai sensi del citato comma 2 dell'art. 5 – solo l'interesse esclusivo dell'ente o di terzi soggetti, costituisce causa di esclusione della responsabilità<sup>330</sup>.

La giurisprudenza di merito è intervenuta a chiarire la portata del secondo comma dell'art. 5.

In particolare, il Tribunale del riesame di Milano, ancorandosi a un'interpretazione sistematica della norma in parola e di quella di cui all'art.

---

<sup>329</sup> Cass. sez. VI, 23 giugno – 2 ottobre 2006, n. 32627, La Fiorita, in Guida al dir., n. 42/2006, p. 61 con nota di AMATO; in *Corr. Trib.*, 2007,, con nota di CORSO; in *Cass. Pen.*, 2007, p. 80, con nota di RENZETTI (ivi, p. 4227) e in *D. & G.*, n. 41/2006, p. 54, con nota di SPAGNOLO.

<sup>330</sup> Cass., sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006 n. 3615, Jolly Mediterraneo, in *Riv. Pen.*, 2006, p. 814, cit.; conforme, in tema di onere della prova, anche la giurisprudenza di merito: v. il G.i.p. del Trib. Bari, 18 aprile 2005, in *Le società* 2006, p. 365, con nota di BARTOLOMUCCI, nonché il Trib. di Milano, sez. I, 18 dicembre 2008, BARACHINI, in *Foro ambr.*, 2009, p. 328, con nota di BERTOLINA.

12 comma 1 lett. A),<sup>331</sup> ha stabilito che, ai fini della responsabilità dell'ente, il reato può essere finalizzato a soddisfare contestualmente l'interesse di diversi soggetti. Ciò che rileva è che tra questi ultimi vi sia anche l'ente nel quale chi ha commesso il reato riveste una posizione rilevante<sup>332</sup> a norma dell'art. 5 comma 1 lett. A)<sup>333</sup>.

Il G.u.p. del Tribunale di Cagliari, poi, ha chiarito che non è imputabile all'ente la condotta colposa che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia neppure volontaria e finalisticamente orientata all'interesse dell'ente. Ciò significa che, a parere del G.u.p., se in relazione ai delitti dolosi, il primo ed il secondo comma dell'art. 5, nella parte in cui si riferiscono all'interesse, sono simmetrici (e ridondanti), in merito ai delitti colposi questa simmetria viene rotta poiché è possibile -proprio per la natura del criterio di imputazione – che la condotta, pur non essendo inquadrabile nella fattispecie di cui al secondo comma, non sia riconducibile alla persona giuridica<sup>334</sup>.

---

<sup>331</sup> L'art. 12 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria se l'autore del reato ha commesso il fatto "nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato vantaggio minimo".

<sup>332</sup> Sulle posizioni rilevanti, vedi par. 2.

<sup>333</sup> Trib. Riesame di Milano, (ord.), 14 dicembre 2005, Sogefi, in *Foro it.*, 2005, II, c. 527.

<sup>334</sup> G.u.p. del Tribunale di Cagliari, 4-13 luglio 2011, Saras, in *Dir. pen. cont.*, con nota di LOY e in *Corr. Merito*, 2012, p. 169, con nota di GENTILE.

## 2. I POSSIBILI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO.

### 2.1 Premessa.

L'art. 5 del decreto oltre a dettare i parametri di ascrizione del reato all'ente, tipicizza il novero dei soggetti che possono essere autori dello stesso o, per meglio dire, definisce l'ambito dei soggetti le cui azioni penalmente rilevanti, se attuate nell'interesse o a vantaggio dell'ente, divengono fonte di responsabilità da reato per quest'ultimo.

Tali soggetti sono suddivisi in due macro categorie.

La prima ricomprende i soggetti c.d. "apicali", in altre parole coloro i quali, come recita la lett. A) del comma 1° dell'art. 5 del decreto, "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso".

La seconda categoria, invece, è composta dai soggetti c.d. "sottoposti" definiti alla lett. B) del citato art. 5 quali "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A)".

La distinzione rileva rispetto alla scelta legislativa dei criteri soggettivi d'imputazione<sup>335</sup>.

---

<sup>335</sup> Di cui si dirà al par. 3 del presente capitolo.



## 2.2. I soggetti apicali.

Quanto alla nozione di soggetti apicali dell'ente<sup>336</sup>, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che la stessa "viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto, per essere rilevante, deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali"<sup>337</sup>. Ricopre una posizione

---

<sup>336</sup> La dottrina ha condiviso la scelta legislativa di non elencare tassativamente i soggetti "apicali", bensì di lasciare spazio a una formula più ampia ed elastica strettamente correlata al ruolo effettivamente scelto più che alla carica formalmente ricoperta. In tal senso: GENNAI-TRIVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2001, p. 41; DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., p. 57; EAD., *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in MANNA (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, p. 473 s.; MEREU, *La responsabilità*, cit., p. 50; PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità, amministrativa degli enti*, D. lgs. 8 giugno 2001, n. 23, Milano, 2002; PELLISSERO, *La responsabilità*, cit., p. 862. In effetti, tale via era già stata indicata dalla legge delega (cfr. *Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 16).

<sup>337</sup> Trib. Riesame di Milano (ord.), 26 giugno 2008, in *Foro Ambr.*, 2008, 3, p. 335.

apicale, per esempio, il soggetto che rivesta il ruolo di amministratore unico di una s.r.l.<sup>338</sup>.

Dalla pronuncia del Tribunale del riesame di Milano emerge con chiarezza il richiamo alla teoria dell'immedesimazione organica che permette di conciliare il divieto di responsabilità per fatto altrui, sancito all'art. 27 comma 1 della Costituzione, e l'ascrizione della responsabilità all'ente.

Ci troviamo di fronte a soggetti legati all'ente da un rapporto di sovrapposizione organica, quasi identificati nell'ente stesso. In concreto possono essere definiti apicali soggetti in grado di modificare la politica aziendale e le cui azioni altro non sono che manifestazione della stessa, quali, ad esempio, amministratori, direttori generali, presidenti di associazioni e fondazioni.

Accanto a queste figure il legislatore del 2001 ha previsto possano essere considerate figure di vertice, a norma dell'art. 5 lett. A), anche coloro i quali siano investiti di poteri di rappresentanza o di amministrazione di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Non occorrendo, dunque, che i soggetti apicali esercitino il loro potere nei confronti di tutto l'ente, accanto ad amministratori e direttori generali, si

---

<sup>338</sup> Ciò è stato confermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui, appunto "Nessun dubbio che l'amministratore unico della srl rientri tra i soggetti che l'art. 5 del d.lgs. 231/2001 definisce in posizione apicale", Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006, n. 3615, Jolly Mediterraneo, cit.

affiancano quali figure apicali, i direttori di stabilimento, i responsabili di filiale, gli institori etc.<sup>339</sup>.

L'individuazione dei destinatari della norma deve avvenire, quindi, per espressa previsione legislativa in concreto<sup>340</sup> andando a individuare i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente".

---

<sup>339</sup> La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta a Sezioni Unite nel 2009 in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ha precisato che "la responsabilità dell'ente per gli illeciti (nella specie, manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 *quinquies* d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, postula l'accertamento della qualifica gestoria apicale del soggetto agente, ovverosia dello svolgimento da parte di quest'ultimo di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, in virtù delle quali il comportamento illecito possa ascrivere ad un'esplicita manifestazione di politica aziendale, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata tenuta in esecuzione di un incarico di consulenza professionale"(Cass. Civ., SS.UU., 23 giugno-30 giugno 2009, n. 20936, Ifil Investements spa c. Consob).

<sup>340</sup> La giurisprudenza ad tempo elabora criteri volti ad identificare all'interno delle realtà societarie i soggetti che in concreto esercitano la signoria sull'ente ed, anche in tema di reati fallimentari, concorda nell'indicare anche l'amministratore di fatto tra i soggetti attivi dei reati connessi al fallimento, quindi quale diretto destinatario della norma penale: v. *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 11.11.2009, n. 43036, secondo cui "l'amministratore di fatto di una società risponde dei reati fallimentari non già come *extraneus* concorrente, ma come diretto destinatario della norma, in quanto l'articolo 223, legge fallimentare prevede i fatti di bancarotta fraudolenta che possono essere commessi da persone diverse dal fallito, tra le quali è annoverato l'amministratore della società dichiarata fallita. Quest'ultimo può essere inteso sia come amministratore di diritto che semplicemente di fatto".

Così anche l'art. 2639 cod. civ., modificato dal D. lgs. dall' art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002 di riforma dei reati societari, dispone al 1° comma che "Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione", così fornendo, anche, una definizione di "amministratore di fatto".

Per quanto la giurisprudenza accogla la teoria dell'immedesimazione organica, è precisato che "il legislatore con il d. lgs. 231/2001 costruisce un modello punitivo che ha quale destinatario l'ente come realtà autonomamente identificabile e distinta rispetto alla persona fisica: per cui non può mai assumersi che l'immedesimazione nell'ente da parte dell'amministratore, autore del reato presupposto, possa in alcuni specifici casi essere totale, cosicché l'interesse o il vantaggio dell'uno possa essere ritenuto interesse o vantaggio dell'altro". Ciò in quanto detta tesi soffre di una non adeguata considerazione della struttura peculiare dell'ente, mescolanza di elementi naturali e ed artificiali ed, in secondo luogo, in quanto il modello punitivo ha come presupposto l'ente, come realtà autonomamente identificabile ed altra rispetto alla persona giuridica.

Negare effettività all'ente significa affermare che lo stesso non è un soggetto, ma un oggetto funzionalmente strumentalizzato dall'amministratore, con un'attività solo fittiziamente riferibile a un soggetto diverso dalla persona fisica che agisce per suo conto e in suo nome.

Da una tale ricostruzione che vede l'ente come mero strumento nelle mani dell'amministratore che ne sfrutta l'attività per conseguire guadagni illeciti, discende una funzionalizzazione del delitto presupposto all'interesse esclusivo della persona fisica autore del reato stesso, ciò che, comunque, varrebbe ad escludere la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 comma 2<sup>341</sup>.

---

<sup>341</sup> Sul punto vedi Trib. Riesame Milano (ord.), 28 aprile 2008, *Aristos*, in *Foro Ambr.*, 2008, p. 329 e in *Corr. Merito*, n. 7/2008, p. 840, con nota di GATTA.

Si badi, inoltre, che la norma richiede che siano presenti congiuntamente in capo ad un soggetto apicale sia il potere di controllo che il potere di gestione. Andranno, pertanto, esclusi dal novero dei destinatari della norma coloro i quali esercitino solamente una delle due funzioni, come ad esempio, i revisori, gli *internal auditors* o i sindaci (tutti soggetti che esercitano una funzione di controllo, ma non di gestione).

La norma è generica al punto da permettere di estendere la sua portata a qualsiasi situazione d'influenza caratterizzata da controllo e gestione della società, ivi compresa quella che può essere esercitata nell'ambito di gruppi societari da soggetti formalmente estranei alla società stessa, ma partecipi del gruppo. Da qui la possibilità di ascrivere a una società un reato di quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 in virtù di condotte attuate da soggetti estranei alla stessa, nei limiti dettati dal criterio d'imputazione oggettivo di cui all'art. 5 del decreto.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile una misura cautelare all'amministratore della controllante che abbia ingerito in maniera non episodica nella direzione operativa della controllata e i cui atti sistematicamente compiuti in quest'ultima erano espressione del rapporto di fatto instaurato con la controllata<sup>342</sup>.

---

<sup>342</sup> Trib. Milano, 14 dicembre 2004, Ivri Holding, in *Foro it.*, 2005, II, c. 528.

### 2.3. I soggetti sottoposti.

Per ciò che concerne, poi, i soggetti subordinati di cui all'art. 5 lett. B), il legislatore richiede che essi siano soggetti alla "direzione o alla vigilanza" di un soggetto apicale, come a voler sottolineare che le scelte poste in essere da queste figure non debbano essere in via immediata espressione della politica aziendale, bensì attuazione di decisioni prese dal gruppo di comando.

Dato che non è possibile sostenere che tra un soggetto sottoposto e l'ente vi sia un rapporto d'immedesimazione organica, la legge richiede il verificarsi di un altro criterio di collegamento costituito dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza<sup>343</sup>.

La dottrina si è divisa tra coloro i quali propendono, sulla scorta di quanto indicato nella relazione al decreto legislativo<sup>344</sup>, per una lettura restrittiva della norma e coloro i quali, invece, propendono per una lettura estensiva della stessa.

Nel primo caso il novero dei soggetti sottoposti è in sostanza fatto coincidere con i lavoratori subordinati, nel secondo, invece, molte altre figure sono ritenute possibili destinatarie della norma.

---

<sup>343</sup> Cfr. art. 7, comma 1, d.lgs. 231/2001 di cui si tratterà più ampiamente al paragrafo 3 del presente capitolo.

<sup>344</sup> *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 16.*

In dottrina, propendono per una lettura restrittiva della norma: DE VERO, *La responsabilità*, cit., p. 155; GENNAI-TRAVESI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2001, p. 43 ss.; MAIMERI, *Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di organizzazione*, in *Riv. dott. comm.*, 2002, p. 621; VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, p. 907.

Osservano gli Autori fedeli al secondo orientamento che la lettera della legge non richiede che tra l'ente ed il soggetto vi sia un rapporto di lavoro subordinato, lasciando la formula aperta alla possibilità di includere tra i soggetti destinatari della norma persone legate all'ente da meri rapporti obbligatori<sup>345</sup>.

Vi è chi, in dottrina, ha osservato come la norma lasci spazio all'indeterminatezza<sup>346</sup>.

Quanto alla giurisprudenza, il G.i.p del Tribunale di Milano, in un'ordinanza del 2004, pare aver aderito all'orientamento che abbraccia un'interpretazione estensiva della norma, essendo stata applicata una misura cautelare, tra gli altri, anche ad un consulente, *ex* dipendente della società<sup>347</sup>.

---

<sup>345</sup> Si pensi all'appaltatore, al mandatario, al *fraichhisee*, ai consulenti esterni e così via.

In dottrina propendono per un'interpretazione estensiva della norma, tra gli altri, DI GIOVINE, *Lineamenti*, cit., p. 66; EAD., *La responsabilità*, cit., p. 483; FRIGNANI- GROSSO- ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Soc.*, 2002, p. 153; ID. *La responsabilità "amministrativa" degli enti ed i "modelli di organizzazione e gestione" di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, p. 186; MEREU, *La responsabilità*, cit., p. 53 s. e nt. 92; PELLISSERO, *La responsabilità*, cit., p. 863; PULITANÒ, *La responsabilità* (2002), cit., p. 426 nt. 28; ID., *La responsabilità* (2003), cit., p. 16; RIVERDITI, *La responsabilità*, cit., p. 161; RORDORE, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Soc.*, 2001, p. 1299; SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004, p. 212 ss.

<sup>346</sup> Si è espresso in tale senso Riverditi con riferimento al non meglio precisato criterio di vigilanza, vedi RIVERDITI, *La responsabilità*, cit., p. 161.

<sup>347</sup> Trib. Milano, G.i.p. Salvini, (ord.), 27 aprile 2004, Siemens AG, in *Foro it.*, 2004, c. 434 s.; in Guida al dir., 2009, n. 19, p. 72 ss., con commento di LANZI, *L'obbligatorietà delle legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali*. Trattasi del noto caso Siemens Ag, società indagata per fatti di corruzione posti in essere dall'indagata Siemens AG nei confronti di alcuni funzionari della società Enel, finalizzati all'aggiudicazione di due gare d'appalto. A tutti gli indagati, compreso l'*ex* dipendente all'epoca dei fatti delittuosi consulente della società, è stata applicata la misura cautelare del divieto di contrarre con la PA.

## 2.4 La delega di funzioni e l'art. 5 del D. lgs. 231/2001.

L'argomento della delega delle funzioni meriterebbe una trattazione autonoma data la rilevanza delle implicazioni che porta con sé.

Ciò esula dalle finalità del presente lavoro, ma non si può fare a meno di porre in evidenza la problematica concernente l'incidenza della delega di funzioni sui criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità<sup>348</sup> nel delineare il novero dei soggetti le cui azioni delittuose rilevano *ex art. 5* del decreto.

La presenza di una delega di funzioni, infatti, fa sorgere un dubbio relativo alla "categoria" in cui il soggetto delegato va ricondotto: può egli dirsi apicale in virtù dei poteri conferitigli o subordinato in virtù del fatto che il delegante può esercitare su di lui un controllo?

La questione s'inserisce all'interno della più complessa problematica concernente l'efficacia scriminante della delega di funzioni su cui dottrina e giurisprudenza<sup>349</sup> si sono espresse in numerose occasioni.

---

<sup>348</sup> I contributi della dottrina sull'argomento sono talmente tanti da rendere impossibile l'elencazione completa della letteratura in argomento.

<sup>349</sup> La giurisprudenza di legittimità, espressasi in numerose occasioni in argomento, ha subordinato l'efficacia liberatoria della delega di funzioni in ambito penale all'esistenza di alcune condizioni. Tali presupposti sono stati suddivisi dalla dottrina in presupposti di tipo oggettivo e presupposti di tipo soggettivo (La suddivisione è operata, tra gli altri, da MAGLIA-BALOSSI, *La delega di funzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 192, comma 4, D.Lgs. n.152/2006*, in *Ambiente & Sviluppo*, 3, 2007, p. 208 ss., da cui si è tratta l'elencazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed a cui si è fatto riferimento per la selezione di giurisprudenza in argomento).

Nel primo gruppo sono annoverati: le notevoli dimensioni dell'impresa, attenendoci alla giurisprudenza più recente, la complessità interna della stessa a prescindere dalle dimensioni «la tesi contraria che ancorava l'efficacia penalistica della delega alla notevole dimensione dell'azienda, non solo era priva di specifico fondamento testuale, ma è ora in contrasto con la recente evoluzione legislativa, che positivamente riconosce pieno diritto di



Il punto nodale riguarda i soggetti delegati che, in quanto tali, risultino sottoposti al potere di sorveglianza del delegante, ma che esercitino nel contempo - e proprio in virtù della delega - talune delle funzioni tipiche di un soggetto in posizione apicale.

La dottrina espressasi sul punto propende in maniera pressoché unanime per accordare prevalenza a questo secondo aspetto, ma, com'è stato notato, il problema rimane aperto, anche perché le indicazioni provenienti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sembrano porsi in contrasto con una siffatta opinione<sup>350</sup>.

---

cittadinanza alla delega di funzioni, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda» (Cass. Pen, sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308); il requisito della «certezza» con il quale si vuole indicare che la delega deve avere un contenuto chiaro e puntuale, completo e ben determinato, riportante la specifica indicazione dei poteri delegati, così da non lasciare dubbi circa la portata del conferimento stesso (numerose le sentenze in argomento, tra cui: Cass. Pen., sez. II, 11 giugno 2004, n. 26390; sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777; sez. II, 26 maggio 2003, n. 22931; sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268); l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione oltre alla possibilità di far fronte alle necessità più urgenti con idonea capacità di spesa; l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie che disciplinano il conferimento della delega (Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 1994, n. 8092), nonché adeguata pubblicità della stessa (v. Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2004, n. 19560) e l'onerosità della delega.

Tra i requisiti soggettivi sono annoverati: l'idoneità e la capacità tecnica del soggetto delegato (v. Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2004, n. 19560); l'assenza di ingerenza del delegante nelle funzioni del delegato (v. Cass. Pen., sez. IV, 18 ottobre 1990, n. 13726); l'assenza di richieste di intervento da parte del delegato (v. Cass. Pen., sez. III, 19 aprile 2006, n. 13706); mancata conoscenza da parte del soggetto delegante e della negligenza del delegato o della sopravvenuta inidoneità dello stesso (v. Cass. Pen., sez. IV, 10 ottobre 1989, n. 13303).

<sup>350</sup> L'osservazione è di DE SIMONE, *La responsabilità*, cit. p. 30 che precisa: L'"art. 16, al comma 3, esplicitamente afferma che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, benché poi aggiunga che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, dello stesso d.lgs. 81/2008, che formano parte integrante del modello organizzativo".

Non si conoscono pronunce sul punto.

### 3. LA COLPA COME CARDINE DELL'IMPUTAZIONE SOGGETTIVA.

#### 3.1 Premessa.

Nella costruzione del modello di responsabilità da reato degli enti, il punto più critico per il legislatore è stato certamente quello concernente l'imputazione soggettiva del reato all'ente<sup>351</sup>.

Due erano i profili di criticità da affrontare, per altro strettamente correlati l'uno all'altro: il primo riguardava la necessità di evitare un'imputazione automatica, non fondata quantomeno sulla colpa, suscettibile di assumere i connotati tipici della responsabilità oggettiva; il secondo, quello di evitare un conflitto con il principio di cui all'art. 27, comma 1, della Costituzione, in quanto, al di là del *nomen iuris* attribuito alla

---

<sup>351</sup> Nella relazione ministeriale si legge: "Si è prima ricordato come, in passato, la principale controindicazione all'ingresso di forme di responsabilità penale dell'ente fosse ravvisata nell'art. 27, comma 1, cost., inteso nella sua accezione di principio di colpevolezza in senso "psicologico", e cioè come legame psichico tra fatto ed autore. Si è anche già detto che una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (riprovevolezza) consente oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive. Si aggiunga ora che, rispetto al passato, si sta consolidando unanimità di vedute su un altro aspetto. La Corte Europea dei diritti dell'uomo e la migliore dottrina concordano nel ritenere che le imprescindibili garanzie del diritto penale debbano essere estese anche ad altre forme di diritto sanzionatorio a contenuto punitivo, a prescindere dalle astratte "etichette" giuridiche che il legislatore vi apponga. A ciò l'esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo; primo tra tutti, appunto, la colpevolezza. Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo ( le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa in organizzazione" (cfr. *Relazione al d. lgs.*, cit., p. 22).

responsabilità dell'ente, era ben chiaro per il legislatore che non si stesse parlando di una semplice responsabilità amministrativa<sup>352</sup>.

La soluzione accolta dal legislatore del 2001 appare intermedia e di compromesso. Ciò perché la persona fisica è, comunque, presente quale autore del reato presupposto, mentre, in linea teorica, si sarebbe potuto anche accogliere un modello che escludesse *tout court* l'estensione della responsabilità all'ente derivante dalla condotta delittuosa di uno dei soggetti facenti parte della compagine sociale. In altre parole, il legislatore avrebbe potuto prevedere un modello basato sull'estremizzazione del principio di immedesimazione organica, ove la responsabilità penale dell'ente si configurasse quale conseguenza diretta del proprio agire tramite uno dei soggetti legati da vincoli di subordinazione o controllo alla persona giuridica stessa.

Il che, a pensarci bene, se a livello di ordinamento penale fa sorgere delle istintive perplessità, è lo schema di imputazione proprio della responsabilità civile rispetto agli effetti giuridici derivanti dall'attività degli esponenti dell'ente (basti pensare, ad esempio, agli effetti di un contratto di compravendita di un immobile siglato da Tizio, amministratore della società  $\alpha$  s.r.l., in qualità di legale rappresentante della stessa: la proprietà dell'immobile, per effetto dell'atto posto in essere da Tizio, verrà acquistata direttamente da  $\alpha$ , in quanto a tale ente il nostro ordinamento riconosce soggettività giuridica e capacità d'agire).

---

<sup>352</sup> V. cap. 2 par. 2.

Una scelta così radicale, tuttavia, avrebbe comportato la necessità di ripensare alla stessa struttura dell'illecito penale e, di conseguenza, di innovare la Parte Generale del Codice.

La soluzione adottata, al contrario, ben si coordina con l'impianto codicistico e, in particolare, con i tradizionali istituti che comportano un'estensione della responsabilità penale quali il concorso di persone nel reato, la cooperazione nel delitto colposo e il reato omissivo improprio<sup>353</sup>.

Come si è visto, la stessa relazione ministeriale, prescindendo dalla natura giuridica dell'illecito attribuito all'ente, suggerisce o, è meglio dire, indica quale via necessitata per conciliare l'immaterialità dell'ente e il principio di personalità della responsabilità, quella di identificare e introdurre una "colpa in organizzazione".

All'ente è richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, in altre parole volti a impedire la commissione di determinati reati attraverso la predisposizione di regole di condotta. Tale modello deve essere attuato per essere efficace e, pertanto, l'effettività rappresenta un punto qualificante del nuovo sistema di responsabilità<sup>354</sup>.

L'intero sistema è costituito dai Modelli di Organizzazione e di Gestione, strumenti privilegiati per prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi, altrimenti detti *compliance programs*, già

---

<sup>353</sup> Vedi par. 5.2.

<sup>354</sup> CERQUA, *Relazione a d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in Enti e responsabilità da reato*, in VENEZIANI-CADOPPI – GARUTI, (a cura di) cit., p. 17.

noti all'esperienza nordamericana e anglosassone, seppur con caratteristiche e connotazioni diverse.

La stessa Corte di Cassazione ha evidenziato come il legislatore abbia inteso "affiancare, in sede di normazione delegata, un ulteriore requisito di natura soggettiva, in qualche modo assimilabile ad una sorta di "*culpa in vigilando*", consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati, con assonanza ai modelli statunitensi dei *compliance programs*".

La differenza, non di lieve importanza anche sotto il profilo sistematico, è "che tali modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce un *unicum* nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura".<sup>355</sup>

I Modelli Organizzativi sono strumenti di organizzazione della vita dell'ente, specificamente studiati per ciascuna realtà aziendale, contraddistinti da requisiti di pragmaticità, efficienza e dinamicità. Gli stessi, infatti, devono esser adeguati ai mutamenti normativi e aziendali ed alla nascita di possibili nuove fonti di rischio al fine di porsi come strumento concreto contro il pericolo di commissione di illeciti.

La relazione governativa al decreto legislativo 231/2001 giustifica la scelta di prevedere una "colpa in organizzazione" assumendo che ciò

---

<sup>355</sup> Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2006, n. 3615.

stimolerebbe, attraverso l'onere di adozione dei modelli organizzativi atti ad affrontare il rischio della commissione di reati, l'attività di prevenzione.

La colpevolezza delineata dal legislatore del 2001 è di tipo socio-normativo, del tutto estranea al concetto classico d'imputazione soggettiva, strettamente connesso a impostazioni etico-personalistiche.

Quindi, per riassumere, l'opzione prescelta dal legislatore si caratterizza per una netta distinzione tra la responsabilità penale della persona fisica e quella dell'ente; per la scelta di aderire ad un modello di colpevolezza conforme ai principi costituzionali e per individuare nella colpa la soglia minima di detta colpevolezza.

### 3.2 La colpa in organizzazione. Cenni.

Il decreto legislativo 231/2001 incardina l'imputazione soggettiva del reato all'ente sul concetto di "colpa in organizzazione".

Prima di entrare nel dettaglio di quanto disposto dagli art. 6 e 7 del decreto è necessario ricostruire sinteticamente quali siano le posizioni della dottrina relativamente ai caratteri generali ed alla natura giuridica della "colpa in organizzazione".

Parte della dottrina, assumendo che l'impresa debba dotarsi di un complesso di regole volte a prevenire i fatti di reato, ha ravvisato la colpa dell'ente nell'inosservanza di dette regole cautelari da cui sia derivata proprio la conseguenza delittuosa che la norma era volta a prevenire<sup>356</sup>.

---

<sup>356</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., p. 83 e ss.

Un tale meccanismo consentirebbe, secondo questi Autori, di creare una colpevolezza di tipo normativo – l'unica compatibile con la struttura dell'ente - correlata all'adempimento, o meglio, al mancato adempimento di doveri funzionali<sup>357</sup>.

Detta costruzione normativa della colpevolezza è stata criticata da alcuni Autori in considerazione del fatto che un rimprovero basato sul "modo di essere dell'organizzazione interna" rischia di allontanare l'istituto dal diritto penale del fatto per avvicinarlo al diritto penale d'autore<sup>358</sup>.

Un secondo orientamento dottrinario ritiene che la colpa in organizzazione, tradotta inevitabilmente in colpevolezza normativa, altro non sia che una finzione volta a celare un'ipotesi di responsabilità oggettiva<sup>359</sup>.

Infine, parte della dottrina riconduce la colpa di organizzazione alla colpa specifica integrata dal requisito della violazione del modello di organizzazione e di controllo<sup>360</sup>.

Queste tre concezioni di colpevolezza sono state, almeno a livello concettuale, superate dalla proposta di costruire un autonomo concetto di

---

<sup>357</sup> DA RIVA GRECHI, *L'illecito funzionale degli enti collettivi*, in *Giust. pen.* 2003, p. 441 e ss.

<sup>358</sup> L'argomento meriterebbe una trattazione esaustiva, ma esula dalle finalità del presente lavoro. Per un approfondimento v. FLORA, *Verso un diritto penale del "tipo d'autore"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 599 e ss.

*Contra* ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 47 e ss. secondo il quale anche una concezione di colpevolezza di tipo normativo non prescinde totalmente dalla presenza di elementi psicologici che ne impregnano il concetto.

<sup>359</sup> AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrativi di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, fasc. 2, p. 324 e ss.

<sup>360</sup> CARACCIOLI, *Osservazioni sulla responsabilità penale propria delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, p. 82 -23.



colpevolezza, confacente alla struttura del soggetto -l'impresa- cui fa riferimento e non già mutuato dalla colpevolezza elaborata nei secoli per le persone fisiche.

Nasce da questo proposito un modello di colpevolezza "in quattro fasi" volto a racchiudere tutte le possibili forme di manifestazione della *mala gestio* dell'impresa e a costruire una categoria autonoma di colpevolezza riferibile all'ente<sup>361</sup>.

---

<sup>361</sup> Esula dagli scopi del presente lavoro analizzare compiutamente tale istituto, ma va detto che a parere dell'Autrice (Cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 355 e ss.), le forme che detta colpevolezza può assumere sono le seguenti:

- colpevolezza derivante dalle scelte della politica d'impresa;
- colpevolezza che scaturisce dalla cultura d'impresa (La formalizzazione di tale concetto è stata operata, per la prima volta, dal legislatore australiano nella div. 12.3 del *Criminal Code Act* del 1995, che ha definito la *corporance culture* come "una mentalità, un insieme di usi, di regole, un modo di gestire e di condurre l'azienda che è radicato generalmente all'interno della struttura della persona giuridica o nell'ambito di quella parte dell'impresa in cui si svolgono le attività di rilievo". Vedi per un approfondimento, fra gli altri, CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, fasc. 2, p. 438 e ss.; critica la dottrina sul concetto di cultura di impresa rispetto ai principi di legalità e determinatezza, ZANNOTTI, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: inefficienze attuali e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Studi economico giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari*, Vol. LX, 2003-2004, *In memoria di Franco Ladda*, II, Torino, 2004, p. 1371 e ss.;
- la colpa in organizzazione intesa quale difetto di organizzazione dei processi di gestione del rischio reato interni all'ente;
- la colpevolezza di reazione (Secondo De Maglie " Un ulteriore modello di colpevolezza di organizzazione si impone per tutelare attraverso la responsabilità penale delle persone giuridiche determinati beni collettivi - primo tra tutti l'ambiente - che normalmente non possono essere lesi da una singola condotta, se non in situazioni del tutto eccezionali, che solo raramente si verificano: si pensi ai disastri di Seveso, Chernobil e Bhopal", in DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 373 e ss.).

Fatta questa breve premessa sul concetto di “colpa in organizzazione”, esaminiamo quali sono le forme in cui, stando al dettato del legislatore, può atteggiarsi la colpevolezza. La stessa può assumere i tratti delle c.d. “colpa in organizzazione” di cui all’art. 6 del decreto oppure dell’“inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza” di cui all’art. 7.

### 3.3 Soggetti apicali e “colpa in organizzazione”.

L’imputazione soggettiva all’ente dei reati commessi dagli organi apicali è disciplinata dall’art. 6 comma 1 del decreto, in forza del quale se il reato è stato commesso da detti soggetti apicali, l’ente non ne risponde se prova che “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”<sup>362</sup>.

L’imputazione della responsabilità, dunque, si basa su un meccanismo presuntivo secondo cui i reati posti in essere dagli apicali sono espressione della *voluntas societatis*, a meno che l’ente non dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi proprio di quel tipo di fatto di reato.

---

<sup>362</sup> Il comma 1 dell’art. 6 richiede altresì che:

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

E' indicativo che tutte le altre previsioni probatorie, elencate nell'art. 6, dopo la lett. A (compreso il comportamento fraudolento dell'autore del reato), presuppongono l'adozione e l'attuazione dei predetti modelli di organizzazione e di gestione. Le stesse condizioni, dunque, devono essere congiuntamente verificate<sup>363</sup>.

I modelli di organizzazione e gestione rappresentano, quindi, un ulteriore cardine del nuovo sistema di responsabilità; il legislatore demanda all'ente la concreta organizzazione di sé stesso ed il compito di rendere possibile una propria deresponsabilizzazione, adattando quelle regole generali alle proprie esigenze operative.

La fondamentale importanza dello strumento discende dalla circostanza che, se preventivamente adottati e attuati, i modelli possono determinare l'esenzione da responsabilità e, se adottati e attuati posteriormente, ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, gli stessi garantiscono sia una riduzione della sanzione pecuniaria, sia, a determinate condizioni, l'inoperatività delle sanzioni interdittive<sup>364</sup>.

La norma non fornisce alcuna indicazione per determinare quali siano i requisiti di attribuzione della responsabilità, la cui sussistenza si presume,

---

<sup>363</sup> Secondo la giurisprudenza di merito l'enunciato normativo è esplicito nel prevedere che tutte le concorrenti condizioni contemplate nelle lettere da a) a d) dell'art. 6 comma 1° del decreto debbano essere congiuntamente oggetto di prova a carico dell'interessato (cfr. G.i.p. del Trib. di Napoli (ord.), 26 giugno 2007, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2007, p. 163, con nota di CARDIA).

<sup>364</sup> Così, ARENA, Commento a Trib. Molfetta 26 ottobre 2009 (caso Truck Center): <http://www.reatisocietari.it>; con richiamo per approfondimento a ARENA, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose*, Milano, 2009.

limitandosi a configurare un meccanismo volto a escluderla basato, per altro, sull'inversione dell'onere della prova.

Tale indeterminatezza dei modelli ha dato adito a che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D. lgs. 231/2001, ma la stessa è stata ritenuta dalla Corte d'Assise di Appello di Torino manifestamente infondata<sup>365</sup>.

La giurisprudenza di merito ha osservato che l'esplicita previsione dell'inversione dell'onere della prova induce a ritenere il reato già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del decreto. Se così non fosse, la prova dell'elemento costitutivo dell'illecito dovrebbe essere fornita, secondo le ordinarie regole, dall'accusa; l'aver attribuito l'onere probatorio della sussistenza delle condizioni di esclusione della responsabilità alla persona giuridica ne evidenzia la natura di elementi impeditivi ossia idonei a paralizzare le conseguenze giuridiche connesse alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato<sup>366</sup>.

La Cassazione ha avuto modo di intervenire in più di un'occasione sul punto compiacendosi, in primo luogo, della scelta legislativa fatta nel 2001 nata, evidentemente, sulla scorta delle "concrete vicende occorse in questi

---

<sup>365</sup> Corte. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile-14 novembre 2011, Thyssenkrupp, in *Dir. pen. cont.*, 2001, con nota di ZIRULA e MINELLA; in *Guida al Dir.*, n. 49-50/20011, p. 50, con nota di MARRA e in *Resp. Amm. Soc.*, n. 1/2012, p. 193, con nota di TRETTE. La Corte ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile la questione d'illegittimità sollevata dai difensori sulla base del fatto che la stessa era stata formulata presupponendo che la responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 fosse di tipo penale, mentre la stessa va ricondotta a un *tertium genus*.

<sup>366</sup> Tale rilievo è stato fatto dal G.i.p. del Trib. di Napoli (ord.), 26 giugno 2007, in *Resp. amm. soc.*, cit.

decenni, in ambito economico e imprenditoriale” che hanno legittimato, la “convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del d.lgs., art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e consistenti, giacché le "principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa"<sup>367</sup>.

La Corte ha definito quella introdotta dal decreto una nuova forma di colpevolezza normativa per omissione organizzativa e gestionale, basata sul concetto di rimproverabilità<sup>368</sup>.

Alla presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ovvero di reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e di posizione apicale dell'autore del reato, la mancata adozione dei modelli di organizzazione “è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.”<sup>369</sup>.

---

<sup>367</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 9 luglio – 17 settembre 2009, n. 36083, MUSSONI, in *Dir. Prat. Soc.*, n. 4/2010, p. 39, con nota di NICODEMO e BIANCHI; in *Cass. Pen.* 2010, p. 1938, con nota di LEI e in *Resp. Amm. soc.* n. 2/2010, p. 193, con nota di BELTRANI.

<sup>368</sup> Idem.

<sup>369</sup> Idem.

E' la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione d'illeciti da parte della società a determinare l'esclusione della responsabilità<sup>370</sup>.

Tale scelta deve essere libera in quanto, come precisato dalla Cassazione, nel decreto non si prevede alcuna forma d'imposizione coattiva dei modelli<sup>371</sup>e posta in essere prima della commissione del reato<sup>372</sup>.

Più precisamente, la legge prevede due tipologie di modelli di organizzazione: quelli di cui all'art. 6 del decreto, c. d. "modelli *ante factum*" che, a determinate condizioni costituiscono elementi impeditivi della responsabilità ed i modelli c.d. *post factum* di cui all'art. 12 lett. B) del decreto, che, invece, costituiscono un'attenuante della responsabilità, comportando l'applicazione delle sanzioni in misura diminuita<sup>373</sup>.

---

<sup>370</sup> Cass. pen., sez. VI, 23 giugno – 2 ottobre 2006, n. 32627, La Fiorita, in *Guida al Dir.*, n. 42/2006, p. 61, con nota di AMATO; in *Corr. Trib.*, 2007, p. 43 con nota di CORSO; in *Impresa*, 2006, p. 1856, con nota di IZZO; in *Cass. Pen.*, 2007, p. 80, con nota di Renzetti (ivi, p. 42279; e in *D. & G.*, n. 41/2006, p. 54 con nota di SPAGNOLO.

<sup>371</sup> Idem.

<sup>372</sup> Conforme: G.u.p. Trib. Milano, 17 novembre 2009, Eni e Saipem, in *Le società*, cit.; Corte Ass. Torino, sez. II, 15 aprile-14 novembre 2011, Thysseskrupp, cit. "La Corte ritiene che non rilevi procedere ad esaminare nel merito il modello organizzativo la cui adozione formale e la cui attuazione è certamente successiva al verificarsi del reato per cui si procede".

<sup>373</sup> Sul punto v. Trib. Milano (ord.), 14 dicembre 2004, n. 2333, Ivri, in *Foro it.*, 2005, II, c. 527.

In due diverse ordinanze il Trib. di Milano ha evidenziato l'efficacia polivalente del modello di organizzazione che si atteggia sia quale criterio di esclusione della responsabilità sia quale criterio di riduzione della sanzione. Oltre a consentire, in presenza di determinate condizioni, la non applicazione di sanzioni interdittive ed a consentire la sospensione della misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente ex art. 49 del decreto (cfr. Trib. Milano (ord.), 20 settembre 2004, Ivri, in *Foro it.*, 2005, II, c. 528 e Trib. Milano (rd.), 28 settembre 2003, Siemens, in *Foro it.* 2005, II, c. 269).

La giurisprudenza di merito, pur non mettendo in discussione il carattere facoltativo della scelta di adozione del modello di organizzazione,<sup>374</sup> ha, tuttavia, ritenuto configurabile in caso di condanna dell'ente una responsabilità per inadeguata attività amministrativa in capo al Presidente del C.d.A. e dell'amministratore delegato dell'ente, con riguardo all'esborso per la sanzione concordata<sup>375</sup>.

A onor del vero vi è stata anche una pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Milano che ha ritenuto l'adozione del modello organizzativo

---

<sup>374</sup> "La mancata adozione di un modello organizzativo definito *compliance program* non costituisce di per sé un illecito, essendo l'adozione del programma una causa di esclusione della responsabilità per colpa della società in caso di reati commessi dai soggetti nella posizione di cui all'art. 5 comma 1 del decreto." Trib. riesame Milano, 28 ottobre 2004, Siemens, in *Corr. Merito*, 2005, p. 139, con nota DI VARRASO; conforme G.i.p. Trib. Napoli (ord.), 26 giugno 2007, Impregilo, in *Resp. Amm. Soc.*, n. 4/2007, p. 163 con nota di CARDIA.

<sup>375</sup> Così il Tribunale di Milano: "Secondo il decidente Collegio, in concorso con l'azione dannosa del convenuto si è posto, come concausa dei lamentati danni, anche il comportamento della società attrice (art. 1227 c.c.), la quale, per lungo tempo ed attraverso l'azione collusoria di tutti gli altri suoi organi sia decisionali (di diritto o di fatto) che di controllo, ha, prima, creato un sistema di "fondi neri" per finanziare illecite attività ed ha, poi, svolto ampiamente tali attività, beneficiando dei correlativi risultati, tutto senza azionare la responsabilità degli altri soggetti collusi. Avuto riguardo, quindi, alle peculiarità del caso di specie, giudica il Collegio che tali concorrenti responsabilità di parte convenuta ed attrice abbiano avuto un'efficienza causale paritaria (50% e 50%) nella produzione del lamentato danno.

Detto ciò, in generale, circa l'"*an debeatur*" e passando, ora, all'analisi dei singoli addebiti attorei va detto, poi, sempre e solo nel contesto della cognizione di generica condanna che è stata richiesta in questa sede, che:

a) per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo" (Trib. civ. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 177, con nota di BONOCORE e in *Le società*, 2008, p. 1507, con nota di BARTOLOMUCCI).

obbligatoria; il ragionamento prende le mosse dalla considerazione che la riforma del diritto societario ha configurato un esplicito dovere di adozione di misure idonee a prevenire il compimento di reati presupposto ed a scoraggiare l'insorgenza della responsabilità da reato dell'ente. Dal che discenderebbe, implicitamente, l'obbligatorietà dell'adozione del modello di organizzazione<sup>376</sup>.

Tre sono i requisiti imposti dal primo comma per veder esclusa l'imputazione del reato: l'adozione di un modello organizzativo, l'efficace attuazione dello stesso e l'idoneità di quest'ultimo a prevenire un determinato tipo di reato.

Quanto alla valutazione di efficacia del modello organizzativo, la giurisprudenza ha suggerito di considerare parametro di riferimento la prassi applicativa formatasi grazie alle pronunce giurisprudenziali e alle elaborazioni della dottrina al momento dell'adozione del modello<sup>377</sup>.

Detta valutazione riguardante l'efficacia del modello con riferimento all'esigenza di prevenzione dei reati deve essere fatta *ex ante* rispetto alla commissione del reato presupposto<sup>378</sup>.

L'adozione di un efficace modello di prevenzione e organizzazione assume un ruolo chiave anche nell'accertamento della colpa nel caso di reati commessi da sottoposti; una volta appurata l'adozione efficace di un modello idoneo, non sussiste colpa dell'ente, sia che il reato sia stato posto in essere

---

<sup>376</sup> G.u.p. Tribunale di Milano, 3 gennaio 2011, X Spa, in *www.rivista231.it*

<sup>377</sup> Cfr. G.u.p. Trib. Milano, 17 novembre 2010, Eni e Saipem, in *Le società*, 2010, p. 437, cit.

<sup>378</sup> Idem.



da soggetti in cui l'ente stesso si "immedesima" (i c.d. apicali), sia se sia stato realizzato da soggetti subordinati.

### 3.4 Soggetti sottoposti e "colpa per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

L'art. 7 del decreto prevede al primo comma che "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"; al secondo comma, tuttavia, è previsto che, anche qualora sussista detta inosservanza, l'ente non risponde se "prima della commissione del reato, ha efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi."

Il criterio ascrittivo della responsabilità rimane quello della colpa anche nel caso di soggetti sottoposti e la stessa si atteggia sempre quale colpa in organizzazione. Una volta appurata la tempestiva adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione, a nulla rilevano le eventuali inosservanze degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ciò è valido solo nel caso in cui il reato sia commesso da dipendente in quanto, nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, l'ente deve dimostrare anche che sia stata realizzata da parte dell'autore dell'illecito una condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni<sup>379</sup>.

---

<sup>379</sup> G.i.p. Trib. Napoli (ord.), 26 giugno 2007, Impregilo, in *Resp. Amm. soc.*, n. 4/2007, p. 163 con nota di CARDIA.

Attenta dottrina ha rilevato che la formulazione della norma, soprattutto per ciò che concerne gli “standard di diligenza richiesti”, ben si presta a disciplinare situazioni che possono sorgere in aziende di piccole e medie dimensioni, mentre appare insufficiente ci si riferisca a organizzazioni di dimensioni maggiori in cui sono presenti più centri decisionali. Il richiamo a generici *standard* di diligenza avrebbe rischiato di divenire una clausola di stile per nulla utile al giudice, con il forte rischio del crearsi di una responsabilità incolpevole.

Per evitare che ciò accadesse, il legislatore ha introdotto il comma 2 che include una clausola di esclusione della responsabilità analoga a quella prevista per il reato commesso dagli apicali<sup>380</sup>.

La dottrina si è interrogata su quale rapporto intercorra tra il fatto di reato e l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza senza, per altro, giungere a una soluzione condivisa.

La maggioranza degli Autori pare essersi soffermata sull’aspetto oggettivo della condotta senza cogliere nel segno. Ben più importante, infatti, è valorizzare il carattere anti doveroso della condotta del soggetto che non sottostà agli obblighi di vigilanza e direzione impartitigli, proprio perché in tale comportamento il legislatore ha incardinato il sistema normativo di imputazione della colpa all’ente.

Quest’ultimo aspetto è stato poco trattato a favore, appunto dell’esame dell’elemento oggettivo della fattispecie creata *ex art. 7* del decreto.

---

<sup>380</sup> Così, DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit. p. 109.

Vi è chi ha affermato la necessità di ravvisare tra la commissione del reato e l'inosservanza degli obblighi un vero e proprio rapporto di causalità da accertarsi secondo un ragionamento *ex ante* di prognosi postuma mutuato dal modello della casualità omissiva: è necessario che l'interprete si chieda se il reato si sarebbe comunque verificato qualora gli obblighi di direzione e vigilanza fossero stati osservati<sup>381</sup>.

Altri hanno moderato questa posizione individuando tra reato e inosservanza non già un nesso di causalità, bensì un "nesso di agevolazione" così da intendere l'inosservanza quale fattore di ausilio alla commissione del reato<sup>382</sup>.

Infine, vi sono Autori che hanno sostenuto che il rapporto di causalità tra reato ed inosservanza degli obblighi perda rilevanza, divenendo mera indicazione nominale in presenza di un ente che abbia adottato un modello di organizzazione, in quanto «il reato è imputabile all'ente collettivo solo se

---

<sup>381</sup> FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in *La responsabilità delle società per il reato dell'amministratore*, in LANCELOTTI (a cura di), Torino, 2003, p. 91.

La tesi troverebbe conferma nell'art. 25 ter, che fonda la responsabilità dell'ente sul presupposto che il fatto non si sarebbe realizzato "se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica" e nel raffronto con l'ordinamento tedesco, nel quale vige la regola secondo cui la responsabilità dell'ente sorge quando la sorveglianza omessa che si sarebbe dovuta tenere avrebbe impedito o reso più difficile la realizzazione dell'illecito (§ 130 OWig) DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano, alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 677 ss.; ID, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti, la parte «generale» e la parte «speciale» del d. lgs 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 111).

<sup>382</sup> DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 720 ss.

rientra nello spettro preventivo del modello organizzativo e gestionale doveroso. E tanto basta per un'imputazione del reato all'ente, che soddisfi l'esigenza di una ragionevole evitabilità del fatto addebitato»<sup>383</sup>.

Il legislatore del 2001 ha lasciato spazio all'interprete circa la determinazione del contenuto degli obblighi la cui inosservanza è fonte di responsabilità colposa dell'ente rispetto al reato posto in essere dal soggetto sottoposto, nonché rispetto al contenuto di detti obblighi.

La dottrina, rispetto alla prima delle due questioni, ha rilevato che la mancanza di determinazioni circostanziate permette una lettura estensiva della norma che ricomprenda persino l'organigramma aziendale quale fonte di obbligo per i singoli dipendenti, laddove lo stesso preveda specificamente poteri di vigilanza e controllo in capo a determinati soggetti apicali<sup>384</sup>.

Quanto al contenuto degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto, il tenore letterale della disposizione porta a concludere che si tratti di regole di azione a carattere cautelare aventi ad oggetto l'attività dei sottoposti, la cui violazione faccia emergere una lacuna nell'organizzazione dell'ente concretatasi in comportamento omissivo le cui conseguenze determinano effetti penalmente rilevanti ossia l'insufficiente vigilanza e controllo.

Al pari di quanto succede per i reati posti in essere dai soggetti apicali, è prevista al comma 2 dell'art. 7 del decreto un'ipotesi di esenzione dell'ente

---

<sup>383</sup> GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 14.

<sup>384</sup> BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, p. 158 ss.

da responsabilità qualora lo stesso abbia adottato efficacemente un modello di organizzazione idoneo a prevenire proprio il tipo di reato che è stato commesso dal soggetto sottoposto.

Alcuni Autori hanno considerato<sup>385</sup> il modello di organizzazione come un fattore impeditivo dell'illecito e tale impostazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito<sup>386</sup>.

Anche da questo punto di vista, tuttavia, proprio al fine di valorizzare il ruolo della norma nell'imputazione soggettiva del reato all'ente, sarebbe preferibile intendere il modello quale elemento negativo della colpevolezza che si concreta a livello astratto di previsione dei reati realizzando un'assenza *ab origine* di colpa.

Il tutto a condizione, ovviamente, che secondo un giudizio *ex ante* di prognosi postuma il modello possa essere considerato efficace.

---

<sup>385</sup> BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 255.

<sup>386</sup> Trib. Riesame Milano (ord.), 20 dicembre 2004, Ivri, cit., secondo cui "Ai fini dell'applicazione di misure cautelari interdittive nei confronti di un ente collettivo è necessaria la presenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di fondati specifici elementi per ritenere il pericolo, valutato secondo un parametro oggettivo, che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Accanto a tali elementi positivi, la legge prevede elementi negativi della fattispecie, che non devono cioè sussistere perché si possa affermare la responsabilità dell'ente medesimo (d.lgs. 231/2001 art. 1), ed elementi impeditivi della responsabilità dello stesso, costituiti dall'adozione di modelli di organizzazione e di gestione idoneamente attuati per prevenire reati della stessa indole di quello verificatosi, con alcune condizioni aggiuntive, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale".

L'adozione di un modello di organizzazione, dunque, esplica anche nel caso dei soggetti subordinati un ruolo chiave con riferimento all'attribuzione della responsabilità da reato all'ente di appartenenza.

Dove sta allora la grande differenza nel meccanismo d'imputazione della responsabilità da reato all'ente, tra casi in cui l'illecito è stato posto in essere da soggetti apicali e quelli in cui è stato posto in essere da soggetti sottoposti?

Il confronto tra le due norme rivela che l'art. 6 del decreto, nel caso di reato commesso da soggetto apicale, addossa espressamente all'ente l'onere della prova - "l'ente non risponde se prova"- mentre nell'ipotesi di cui al successivo art. 7, ovvero di reato commesso da soggetto sottoposto, non vige alcuna presunzione di riferibilità del reato all'ente.

La questione non è a ben vedere di poco conto, in quanto sostenere che l'onere della prova gravi o meno in capo all'ente, significa capire se sia il Pubblico Ministero a dover provare la colpa organizzativa ovvero se sia l'ente, qualora imputato, a dover provare l'assenza della stessa.

La dottrina maggioritaria propende per accogliere l'idea (per altro avallata anche dalla lettura della relazione ministeriale<sup>387</sup>), che, nel caso di reato commesso dai sottoposti, nel silenzio del legislatore, debbano essere seguite le normali regole che disciplinano l'onere della prova, riversando così

---

<sup>387</sup> Nella Relazione si legge che «è opportuno sottolineare come, a differenza che nel caso di reato commesso da persona in ruolo apicale, quell'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell'ente gravi sull'accusa. La ragione è chiara (*nulla poena sine culpa*) e -lo si ribadisce- discende dalla gravità delle conseguenze suscettibili di prodursi in capo all'ente sul piano sanzionatorio» (cfr. *Relazione*, cit. p. 26).

sulla pubblica accusa la prova della colpevolezza dell'ente ossia della "colpa in organizzazione"<sup>388</sup>.

Non è mancato però chi ha sostenuto che la consumazione stessa del fatto-reato indicherebbe *ex post* l'inidoneità del modello e, dunque, spetterebbe all'ente l'onere di provare – controvertendolo – tale assunto.<sup>389</sup> Tale posizione è motivata da un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, diversamente opinando, vi sarebbe una disparità di trattamento, rilevante quale violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra la posizione dei soggetti apicali e quella dei soggetti sottoposti.

L'onere probatorio gravante sull'accusa diverrebbe, inoltre, nella pratica quasi inassolvibile a cagione del fatto che solamente l'ente è in grado di garantire l'idoneo accertamento dell'esistenza, dell'adozione e dell'efficacia del modello.

Questa posizione è stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Napoli, infatti, nel noto caso Impregilo, ha apertamente ammesso di non condividere l'idea che l'onere della prova gravi sull'accusa per ciò che riguarda la colpa dell'organizzazione nel caso di reato commesso dai sottoposti, come vorrebbe il tenore letterale della disposizione. Il giudicante è chiamato a compiere un'analisi del contenuto del modello di

---

<sup>388</sup> CERQUA, *Profili generali della responsabilità degli enti dipendente da reato*, in *Corr. mer.*, 2007, p. 977 e ss. Nello stesso senso MANGO-GIUA-ACCARDI, *D.Lgs. n. 231/2001: la responsabilità amministrativa delle società ed enti per reati commessi da dirigenti e dipendenti. Spunti di riflessione*, in *Fisco*, p. 4316 e ss.; GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 11.

<sup>389</sup> RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche*, *Enc. giur.*, XVII, 2002, p. 8.

organizzazione relativa al profilo della idoneità e dell'efficace attuazione dello stesso, a prescindere dalla categoria di appartenenza del soggetto che ha posto in essere il reato.

Essendo l'ente dotato di maggiori poteri conoscitivi a riguardo e avendo, fuor di ogni dubbio, concreto interesse a dimostrare la propria innocenza -intesa quale buona organizzazione- non v'è ragione di dubitare che anche nel caso di soggetti sottoposti, l'onere della prova debba gravare sull'ente, seppur questo non sia esplicitamente affermato dal legislatore<sup>390</sup>.

In ogni caso, una volta raggiunta la prova sugli elementi costitutivi dell'illecito, l'eventuale permanere del dubbio sull'esistenza della colpa in organizzazione non deve indurre, come si potrebbe pensare in applicazione dei principi generali di procedura penale, alla condanna dell'ente, bensì al suo proscioglimento.

Ciò in quanto l'art. 66 del decreto, rubricato "Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente", dispone che "Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo".

Da ciò deriva che la prova della mancanza di colpa in organizzazione non si traduce automaticamente in sussistenza dell'illecito amministrativo,

---

<sup>390</sup> In questo senso: G.i.p. Tribunale di Napoli, (ord.), 26 giugno 2007, Impregilo, in *Resp. Amm. Soc.*, n. 4/2007, p. 163 con nota di CARDIA.



ma in prova della sussistenza di un fatto impeditivo estraneo all'imputazione.

In forza del comma 3 dell'art. 7 del decreto, infine, il modello deve prevedere "in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"<sup>391</sup>.

Rileva sul punto il Tribunale di Milano come la società, diversamente dalla persona fisica, abbia l'obbligo di rendersi adempiente quando sia scoperto o, comunque, prospettato un reato che la coinvolga.

In forza del comma 3 dell'art. 7 del decreto, infatti, la società è tenuta a "scoprire ed e eliminare positivamente le situazioni di rischio" ed ai sensi dell'art. 17 lett. b) ad "eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi".

La società, soprattutto se di rilievo europeo o internazionale, è tenuta non a collaborare con l'autorità giudiziaria, quanto a fornire risposte precise

---

<sup>391</sup> Il comma 4 dell'art. 7, infine, quanto all'"efficace attuazione" del modello richiede con una chiarezza che non rende necessari approfondimenti al fine della trattazione del presente lavoro:

- "a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

tali da poter assicurare che sia stato adottato un nuovo e migliore modulo organizzativo<sup>392</sup>.

---

<sup>392</sup> G.i.p Tribunale di Milano (ord.), 27 aprile 2004, Siemens, in *Foro it.*, 2004, II, c. 343; in *Guida al dir.*, n. 19/2004 p. 72, con nota di LANZI; in *Giur. Merito*, 2005, p. 1615, con nota di COMPAGNA; in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2004, p. 989, con nota di RUGGIERO; in *Dir. prat. Soc.*, n. 10/2004, p. 1275, con nota di PERNAZZA e in *Foro Ambr.*, 2004, p. 208, con nota di ELIA.

#### 4. L'AUTONOMA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

A norma del comma 1 dell'art. 8 del decreto "La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Tale norma, voluta dal legislatore delegato, non trovando la stessa alcun riferimento nella legge delega, permette di configurare un'autonoma responsabilità dell'ente.

Sul punto è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza chiarendo come all'art. 8 del decreto vada attribuito un significato sistematico preciso poiché da detta disposizione discende, fuor d'ogni dubbio, che la responsabilità amministrativa dell'ente, ancorché dipendente da reato, costituisce un titolo autonomo di responsabilità<sup>393</sup>.

E' erroneo, pertanto, a parere della giurisprudenza di legittimità, il presupporre una sussidiarietà della responsabilità della persona fisica autrice del reato: non ci si trova in una situazione analoga a quella prevista, per

---

<sup>393</sup> In questo senso: Procura della Repubblica di Milano, ricorso *per saltum* ex art. 569 c.p.p. avverso la sentenza 18 aprile-18 luglio 2011, n. 4883 del Tribunale di Milano, sez. II, Citibank; conformi: Cass. sez. VI, 18 marzo- 7 aprile 2009, n. 14973, Azzano, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4833, connota di BELLINA, in *Riv. Pen.*, 2010, p. 337 e in *Le società*, 2008, p. 729; Cass. pen., sez. VI, 3 marzo – 22 aprile 2004, n. 18941, cit.; G.i.p. Tribunale di Milano, 25 gennaio 2005, Barachini, in *Le società*, 2005, p. 1441, con nota di BARTOLOMUCCI; in *Corr. Merito*, 2005, p. 577, con nota di GIARDA e in *Giust. Pen.*, 2005, III, c. 374, con nota di ANDÒ; G.i.p. Tribunale di Milano, 12 gennaio 2009, in *Foro ambr.* 2009, p. 108.

esempio, dall'art. 197 c.p.<sup>394</sup>. Il decreto configura un'autonoma responsabilità degli enti, anche se alla sua base si colloca il rapporto di carattere organico sussistente con la persona fisica autore del reato, che porta quest'ultima a tenere una condotta illecita "nell'interesse o a vantaggio" della società. Questo rapporto, nelle ipotesi di cui all'art. 8, sfuma del tutto<sup>395</sup>.

Dall'autonomia della responsabilità dell'ente discende, in considerazione del carattere sostanzialmente punitivo di tale forma di responsabilità, un onere probatorio per l'accusa con riguardo a ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito dell'ente, rispettoso delle garanzie sostanziali e processuali di cui alla Carta Costituzionale<sup>396</sup>.

Dalla considerazione di questa autonomia dell'illecito addebitato all'ente e dalla distinzione tra responsabilità penale della società e della persona fisica, la Cassazione ha riconosciuto anche che l'eventuale danno derivato dal reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde l'ente.

Dal che si deve concludere che la scelta del legislatore di non prevedere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti<sup>397</sup>

---

<sup>394</sup> Così Cass. Pen., sez. II, 14 giugno -27 settembre 2006, n. 31989, Troso, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 2884, con nota di BONZANO; in *Le società*, 2008, p. 241, con nota di MONTANI e in *Giur. It.*, 2007, p. 1751.

<sup>395</sup> Idem.

<sup>396</sup> In tal senso Trib. di Milano, (ord.), 28 aprile 2008, Aristos, in *Foro Ambr.*, 2008, p. 329, cit.

<sup>397</sup> L'argomento dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale a carico della società è uno di quelli maggiormente dibattuti in dottrina e giurisprudenza. Esula dallo scopo del presente lavoro una compiuta analisi dell'argomento, ma molto efficace è la lettura di una recente pronuncia della Cassazione, di cui si riportano i brani più significativi: "Il problema dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nel

---

procedimento a carico degli enti ha dato luogo a interpretazioni contrastanti sia nella dottrina, che nella giurisprudenza di merito. In alcuni casi l'esclusione della parte civile è stata giustificata con riferimento alla natura formalmente amministrativa della responsabilità prevista nel D. Lgs. n. 231 del 2001, mentre quanti propendono per la natura sostanzialmente penale di questo tipo di responsabilità da reato sono favorevoli a riconoscere tale possibilità in capo alla parte civile. (...) Il "problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipende, in maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel D. Lgs. n. 231 del 2001. La soluzione, infatti, può essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato, che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per essere affrontata attraverso l'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di parte civile. In questo approccio ermeneutico il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel D. Lgs. n. 231 del 2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile.

La sistematica rimozione, nel D. Lgs. n. 231 del 2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica" (...) Inoltre, "se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico(...). "In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo". Sotto un primo profilo, si osserva come la gestione dell'azione civile nel processo penale, lungi dall'essere un principio generale dell'ordinamento, si presenti in realtà sotto specie di una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, affermato nel codice del 1988 (in particolare dall'art. 75 c.p.p., espressione del c.d. *favor separationis*), tanto che le disposizioni processuali che consentono la decisione nel giudizio penale dell'azione civile sono da considerare di natura quasi eccezionale.

Sicché deve convenirsi con chi, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di una qualunque base normativa al riguardo, esclude che nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 possa avere ingresso un'azione civile nei confronti dell'ente: per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso sarebbe stata necessaria una previsione espressa", Cass. Pen., 5 ottobre 2010 – 20 gennaio 2011, n. 2251, OMS Saleri, in *Guida al dir.*, n. 9/2011, p. 52, con nota di BRICCHETTI; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 113, con nota di MUCCIARELLI,

trova una giustificazione sotto il profilo sostanziale: non pare, invero, individuabile un danno derivante dall'illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato<sup>398</sup>.

Conforme, sul punto, anche la giurisprudenza di merito<sup>399</sup>.

---

in *Arch. Pen.*, 2011, p. 273, con nota di MAGLIOCCA; in *Dir. pen. cont.*, 2011 (gennaio), con nota di PISTORELLI; in *Giust. Pen.*, 2011, III, c. 257, con nota di ARIOLLI; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 275, con nota di BALDUCCI; in *Proc. pen. giust.*, n. 31/2011, p. 90, con nota di IELO; in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2011, con nota di BASSI (p. 1703) e di DOVERE (p. 182) e in *Cass. Pen.* 2011, p. 2545.

<sup>398</sup> A parere della Suprema Corte "l'eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde l'ente. In realtà, deve convenirsi con quella dottrina che, molto acutamente, ha evidenziato come "i danni riferibili al reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria", escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall'illecito dell'ente. E' stato posto in risalto come non possano essere considerati danni prodotti dall'illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni a seguito dell'accertata responsabilità dell'ente, in quanto l'eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell'illecito amministrativo; peraltro, anche i danni subiti dai soci e dai terzi incolpevoli cui faceva riferimento la direttiva contenuta nell'art. 11, lett. v) della Legge Delega n. 300 del 2000, a cui non è stata data attuazione, non erano quelli derivanti direttamente dall'illecito amministrativo, ma costituivano anch'essi ricadute negative derivanti dall'applicazione delle sanzioni, pecuniarie o interdittive. Se non è ipotizzabile l'esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo allora "l'ostinato silenzio" del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l'esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell'ente. In ogni caso, anche a voler ammettere, in astratto, che un danno possa derivare direttamente dall'illecito amministrativo, mancherebbe comunque, per le ragioni che si sono già illustrate, ogni appiglio normativo che giustifichi la costituzione della parte civile nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001." *Cass. Pen.*, 5 ottobre 2010 – 20 gennaio 2011, n. 2251, OMS Saleri, in *Guida al dir.*, n. 9/2011, cit.

<sup>399</sup> G.i.p. Trib. di Milano, 12 gennaio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, p. 108.

Di notevole rilevanza pratica è l'ipotesi di cui alla lettera a), ove si prevede che esista una responsabilità in capo all'ente ogniqualvolta l'autore persona fisica del reato presupposto non sia identificato; tale ipotesi ricorre spesso nella realtà, soprattutto quando ci si trovi ad avere a che fare con enti di grandi dimensioni. L'omessa disciplina del fenomeno si sarebbe tradotta in una "grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la *ratio* complessiva del provvedimento"<sup>400</sup>.

La dottrina<sup>401</sup> ha sollevato alcune perplessità circa l'assunto fatto proprio dai compilatori del decreto, secondo i quali, in entrambe le ipotesi disciplinate dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso, ci si troverebbe di fronte "ad un reato completo in tutti i suoi elementi e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l'una o per l'altra ragione, non risulti punibile"<sup>402</sup>.

Questa parte della dottrina, infatti, rileva come l'impossibilità di identificare l'autore del reato comporti necessariamente la non verificabilità della colpevolezza dello stesso e dell'elemento soggettivo del reato<sup>403</sup>.

---

<sup>400</sup> Così si legge nella *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit. p. 451; Tribunale di Milano, sez. X, 20 marzo 2007, *My Chef*, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 495, con nota di BEVILACQUA e in *Resp. amm. soc.*, 1/2008, p. 177, con nota di MONTESANO.

<sup>401</sup> Vedi in particolare, DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit.

<sup>402</sup> *Ivi*, p. 451.

<sup>403</sup> Secondo Palazzo, richiamato da De Simone, "se la colpevolezza sta genericamente a significare la necessità di un "nesso partecipativo" tra il fatto criminoso e il suo autore, è chiaro che la determinazione dell'esistenza e dell'intensità di questo nesso non può avvenire che tenendo conto di tutte le caratteristiche della personalità che hanno condizionato, dal momento della realizzazione del fatto, il nesso partecipativo tra reato e reo", PALAZZO, *Introduzione ai principi di diritto penale*, Torino, 1999, p. 99.

E allora, il presupposto dell'autonoma responsabilità dell'ente sarebbe soltanto un fatto illecito, tipico e antiggiuridico, o forse anche un qualcosa di meno, non essendo possibile escludere *tout court* la presenza di una causa di giustificazione<sup>404</sup>.

La giurisprudenza, sul punto, ritiene che l'ente può essere considerato responsabile dei reati commessi a suo interesse o a suo vantaggio, anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato, a condizione che vi sia la prova che "qualcuno" di tali soggetti abbia commesso il fatto di reato completo in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi<sup>405</sup>.

Le Sezioni Unite penali sono intervenute sul punto statuendo che, anche se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, è imprescindibile il collegamento della stessa all'oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti i suoi elementi strutturali che ne fondano il disvalore specifico<sup>406</sup>.

Va detto che in giurisprudenza non si è esclusa la possibilità, in caso di mancata identificazione del responsabile, di ricondurre l'agente alla categoria degli apicali ovvero a quella dei sottoposti. Nell'impossibilità di individuare la categoria di appartenenza dell'agente, è possibile fare riferimento al criterio d'imputazione soggettiva previsto per il caso in cui il

---

<sup>404</sup> DE SIMONE, *I profili*, cit. p. 115.

<sup>405</sup> Trib. Milano, sez. I, 31 ottobre 2011, n. 12270, B. e altri, in *Rivista del Consiglio*, n. 4/2011, p. 87.

<sup>406</sup> Cass. SS.UU. penali, 27 marzo-2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in *Giust. Pen.*, 2009, II c., 85, cit.



reato sia commesso da un sottoposto, poiché criterio più favorevole per l'ente<sup>407</sup>.

L'ipotesi di cui alla lettera b), comma 1, art. 8 del decreto, dispone che le cause di estinzione del reato non sortiscano alcun effetto sulla responsabilità autonoma dell'ente, fatta eccezione per l'amnistia<sup>408</sup>.

La precisazione legislativa era quasi "dovuta" se si considera che *ex art. 198 c.p.*, tutte le cause di estinzione del reato e della pena comportano l'estinzione dell'obbligazione sussidiaria per il pagamento della pena pecuniaria *ex art. 197 c.p.*

Le pronunce della giurisprudenza confermano una tale lettura della norma<sup>409</sup>.

E' da condividersi il rilievo di un Autore, secondo cui "Non potranno, *a fortiori*, riflettersi sulla configurazione di una responsabilità dell'ente le cause di estinzione della pena di cui agli artt. 171 e ss. c.p., le quali, presupponendo una sentenza definitiva di condanna, agiscono sulla c.d. punibilità in concreto e neppure, le eventuali cause di non punibilità, così

---

<sup>407</sup> Procura della Repubblica di Milano, ricorso *per saltum ex art. 569 c.p.p.* avverso la sentenza 18 aprile-18 luglio 2011, n. 4883, cit.

<sup>408</sup> Per un approfondimento sull'argomento, v. ANTONINI, *Contributo alla dottrina delle cause estintive del reato e della pena*, Milano, 1990; STORNIONI, *Estinzione del reato e della pena*, in *D. disc. pen., Appendice*, Torino, 2000, p. 272.

<sup>409</sup> Per esempio il Tribunale di Trani ha confermato che in virtù del principio di autonomia della responsabilità dell'ente, quest'ultimo è responsabile anche quando il reato presupposto si estingue per morte del reo intervenuta prima della condanna. (Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, *Truck Center*, in *Corr. Merito*, cit.).

come, più in generale, non escludendo la sussistenza di un reato, tutte le vicende che ineriscono quest'ultima"<sup>410</sup>.

La ragione del diverso trattamento riservato all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, va ricercato, stando ai compilatori del decreto, nel fatto che le valutazioni politiche sottese al provvedimento di clemenza possono e devono valere anche nei confronti degli enti.<sup>411</sup>

I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto dispongono, infine, che non si procede nei confronti dell'ente quando "è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione" nonché la possibilità per l'ente di rinunciare all'amnistia.

---

<sup>410</sup> In tal senso, citato quasi letteralmente, DE SIMONE, *Principi*, cit., p. 116.

<sup>411</sup> Cfr. *Relazione al decreto*, cit., p. 451.

## 5. STRUTTURA DELL'ILLECITO DELL'ENTE: UNA FATTISPECIE COMPLESSA.

### 5.1 Sui dubbi di costituzionalità risolti dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza è stata più volte chiamata a pronunciarsi circa la questione della legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del D. lgs. 231/2001 rispetto ad alcune disposizioni costituzionali.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento agli artt. 3<sup>412</sup> e 27<sup>413</sup> della Costituzione, ritenendo che la responsabilità dell'ente, derivante dai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, non configuri una forma di responsabilità oggettiva, essendo prevista necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della c.d. "colpa in organizzazione". Quest'ultima, continua la Corte, è "basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposto: è il

---

<sup>412</sup> Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>413</sup> Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo"<sup>414</sup>.

L'ente, dunque, a parere della Suprema Corte, non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì di un fatto proprio, atteso che il reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti parte della compagine sociale, deve essere considerato proprio dell'ente in forza del rapporto d'immedesimazione organica che lega i primi al secondo.

La stessa pronuncia ha anche eliminato ogni dubbio circa la possibile incompatibilità costituzionale tra la disciplina della responsabilità da reato degli enti e l'art. 24<sup>415</sup> della Costituzione. La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che "grava certamente sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'ente e che questa abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Per converso, è onere dell'ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 D. lgs. n. 231 del

---

<sup>414</sup> Cass. Pen., sez. VI, 18 febbraio – 16 luglio 2010, 27735, Brill Rover, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 164 con nota di AMATO; *ivi*, n. 1/2011, p. 103, con nota di MALAVASI; in *Guida al diritto*, n. 39/2010, p. 98; in *Giust. Pen.*, 2011, II, c. 9; in *Le società*, 2010, p. 1241, con nota di SALAFIA e in *Cass. Pen.*, 2011, p. 1876, con nota di AGNESE.

Sul punto vedasi anche Corte App. Trento, 5 dicembre 2008, confermata dalla pronuncia della Cassazione in commento.

<sup>415</sup> Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

2001. Per l'effetto, non si realizza neppure alcuna violazione dei principi costituzionali relativi al principio di eguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.), perché non si determina alcuna inaccettabile inversione dell'onere della prova nella disciplina che regola la responsabilità dell'ente: grava comunque sull'accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'art. 5 del decreto n. 231 del 2001 e la carente regolamentazione interna dell'ente, mentre quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria<sup>416</sup>.

La giurisprudenza di merito ha avuto, altresì, modo di esprimere un giudizio positivo sulla compatibilità delle norme di cui agli artt. 5, 6 e 25 del d.lgs. 231/2001 rispetto agli artt. 27<sup>417</sup>, 77<sup>418</sup> e 117<sup>419</sup> della Costituzione che era

---

<sup>416</sup> Da queste premesse, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dal D. lgs. n. 231 del 2001, sollevata con riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost. (Cass. Pen., sez. VI, 18 febbraio – 16 luglio 2010, 27735, cit.)

<sup>417</sup> V. nota 345.

<sup>418</sup> Art. 77 Cost. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

<sup>419</sup> Art. 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;

- 
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie
  - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  - n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi

stata sollevata in forza della differenza letterale esistente tra la legge delega che fa riferimento al “fatto di reato reso possibile” dall’ente e la norma delegata che, invece, fa riferimento a diversi criteri di imputazione.

A parere del Tribunale di Milano tale differenza letterale non determina uno snaturamento del tipo di responsabilità -personale- voluto dal legislatore delegante e applicato dal legislatore delegato.

Quest’ultimo, infatti, ha strutturato un sistema di imputazione della responsabilità amministrativa da reato, fondato sull’ascrivibilità all’ente di comportamenti attivi od omissivi inerenti l’organizzazione prevenzionale, frutto di scelte apicali consapevoli, che appare conforme alla responsabilità soggettiva voluta dal legislatore delegante, almeno per quanto attiene alla colpa in organizzazione.

Aggiunge il Tribunale che l’inversione dell’onere della prova in relazione al tipo di responsabilità ascritta agli enti, anche alla luce della

---

internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Convenzione C.E.D.U. ed alla giurisprudenza europea e costituzionale, risulta coerente con la scelta legislativa di aver creato una responsabilità ibrida da accertarsi in sede penale, ma con regole speciali che esulano dai principi processuali penali, in cui l'applicazione dell'esimente è rimessa al soggetto che ne ha conoscenza e può prospettarla al giudicante<sup>420</sup>.

5.2 La proposta della dottrina accolta dalla giurisprudenza: responsabilità della persona giuridica quale fattispecie plurisoggettiva di parte generale.

Stando alle pronunce della giurisprudenza riguardanti la compatibilità della disciplina della responsabilità degli enti con il principio di personalità della responsabilità penale, il nucleo normativo di cui agli artt. 5 e 6 del decreto, per quanto innovativo, sembra destinato ad integrarsi con i principi, gli istituti e la stessa dogmatica del diritto penale.

Il che comporta porsi il problema dell'integrazione, o integrabilità, di questa nuova forma di estensione della fattispecie criminosa, in ragione della presenza di nuovi destinatari del precetto penale, con altri istituti propri del diritto, quali il concorso di persone nel reato ed i reati omissivi impropri.<sup>421</sup>

Attenta dottrina immagina esistere un solo reato in cui concorrono, secondo la logica dell'accessorietà e i criteri d'imputazione diversi, l'ente e la persona fisica<sup>422</sup>.

---

<sup>420</sup> G.i.p. Tribunale di Milano (decr.), 27 aprile 2009, in *Foro Ambr.*, 2009, p. 359.

<sup>421</sup> Il problema è stato sollevato da PALIERO, *La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale tra passato e futuro*, (Atti del Convegno), Milano, 2009, p. 293.

<sup>422</sup> In questo senso, IDEM, p. 294.



In altri termini, la responsabilità della persona giuridica è ricondotta a uno schema di fattispecie plurisoggettiva di parte generale, che tipizza una nuova ipotesi di concorso necessario di persone -fisiche e giuridiche- nello stesso reato<sup>423</sup>.

Con una visione che ha precorso i tempi e nel tempo ha trovato conforto, l'Autore che ha suggerito di riconoscere l'introduzione di una nuova fattispecie plurisoggettiva di parte generale ad opera del legislatore del 2001, a pochi anni dall'entrata in vigore del decreto, sottolineava come la portata applicativa del nuovo istituto fosse potenzialmente illimitata e condizionata solamente dal novero dei reati presupposto suscettibile, invero, di continuo ampliamento; da qui, dunque, l'opportunità di ricondurlo ad un istituto di parte generale<sup>424</sup>.

Che si tratti di una fattispecie a concorso necessario è dimostrato dal criterio d'imputazione soggettivo che prevede che l'ente, comunque, partecipi, attraverso la propria personale colpevolezza - concretantesi nella "colpa in organizzazione" - al reato commesso dalla persona fisica.

Accanto a ciò, il criterio oggettivo d'imputazione prevede che l'intera condotta debba essere finalisticamente orientata al raggiungimento di un

---

<sup>423</sup> Per un approfondimento: PALIERO, *La responsabilità della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze 15-16 marzo 2002, a cura di PALAZZO, Padova, 2003, p. 17.

<sup>424</sup> IDEM.

interesse e/o di un vantaggio per l'ente, che assume, in questa prospettiva, il ruolo di un autore "aggiunto ed impersonale" del reato<sup>425</sup>.

Conferma a tale impostazione sistematica è ravvisata anche nella presenza del paradigma ascrittivo di cui all'art. 8 del D. lgs. 231/2001 che sancisce, a parere della dottrina, l'autonomia della responsabilità dell'ente; anche la condotta deficitaria sul piano dell'amministrazione dell'ente ha una posizione di necessaria partecipazione al fatto materiale tipico della persona fisica, secondo lo schema dell'accessorietà minima, anche se non in concreto individualmente punibile<sup>426</sup>.

Tale impostazione non ha avuto il conforto della dottrina maggioritaria, ma è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

A dare autorevole conferma all'idea che con il D. lgs. 231/2001 si sia, in effetti, introdotta una nuova fattispecie plurisoggettiva di parte generale, sono intervenute le Sezioni Unite penali della Cassazione, le quali, nel 2008 hanno statuito che "La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto

---

<sup>425</sup> PALIERO, *La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale tra passato e futuro*, cit., p. 294.

<sup>426</sup> IDEM. Continua l'Autore: "Proprio questa norma di contrastata accoglienza assegna alla persona giuridica il ruolo di partecipe "aggiunto" della fattispecie plurisoggettiva, che vede come partecipi la persona fisica (necessariamente, *ratione naturae*) agente e la persona giuridica interessata o avvantaggiata; attesta, d'altro lato, che l'estensione della responsabilità (e, conseguentemente, della punibilità) avviene sulla base del principio di accessorietà: perché appunto un *fatto materiale tipico* commesso da una persona fisica, anche se non individuata materialmente, *deve essere stato realizzato*, ed è a questa realizzazione materiale che accede la responsabilità della persona giuridica che, altrimenti, non sarebbe possibile accettare."

penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale.

Pur se la responsabilità dell'ente ha una sua autonomia, tanto che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (D. Lgs. n. 231, art. 8), è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato<sup>427</sup>.

Tale impostazione è stata poi seguita e confermata anche dalle Sezioni Semplici<sup>428</sup>.

---

<sup>427</sup> Cass. pen., SS.UU., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.p.a., n. 26654, molto nota per affermato il seguente principio di diritto "Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001 nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente" la cui analisi esula dalle finalità del presente lavoro.

Conforme: Trib. Riesame di Napoli, 6 ottobre 2007, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, p. 1638, con nota di COMPAGNA.

<sup>428</sup> A parere della Sezione VI della Cassazione, infatti, "nell'ambito della criminalità d'impresa, v'è responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, trovando ciò riscontro, sul piano dogmatico, nello schema concorsuale: il nesso tra le due responsabilità,

---

quella della persona fisica e quella dell'ente, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, ad essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità". (Cass. pen., sez. VI, 05 marzo 2009, Betteo, 26611, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1652 e in *Riv. pen.* 2010, p. 680). Conforme: Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio – 8 maggio 2009, n. 19764, in *Guida al diritto*, n. 26/2009, p. 80.

## CONCLUSIONI

La responsabilità da reato delle società introdotta dal decreto legislativo 231/2001 è un'innovazione normativa destinata a segnare un punto di svolta nel nostro ordinamento.

Non appare ragionevole pensare che possa esserci in futuro un ripensamento, una sorta di passo indietro. Quello segnato dal legislatore del 2001 è un nuovo inizio per il diritto penale sostanziale in forza del quale è stato introdotto un inedito paradigma sanzionatorio.

Gli enti, prima suscettibili d'esser colpiti solamente da sanzioni civili o amministrative, sono ormai raggiungibili dalla più afflittiva delle sanzioni, quella penale.

Se questa è la conseguenza immediata del modello di responsabilità introdotto dal legislatore italiano dodici anni fa, va detto che lo stesso è, almeno in parte, un modello di importazione.

Quest'ultimo, infatti, ha trovato giustificazione culturale nella teoria organica di Gierke, nonché nella teorizzazione della "colpa in organizzazione" sorta (seppur non accolta dalla dottrina maggioritaria del tempo) in Germania nell'ultimo ventennio del secolo scorso, grazie all'opera di Tiedemann.

Anche i contenuti di questo nuovo paradigma di responsabilità sono stati parzialmente mutuati da un altro sistema giuridico - quello statunitense - che già agli inizi degli anni novanta del ventesimo secolo ha concepito una fonte di responsabilità per quell'ente che non si fosse dotato di un modello o,

per meglio dire, di un *compliance program*, idoneo a prevenire efficacemente la commissione di reati.

Quello voluto dal legislatore del 2001, tuttavia, è un modello di responsabilità con caratteristiche proprie e peculiari: l'ente è, in primo luogo, sulla scorta dei criteri di attribuzione delineati dagli articoli 5 e 6 del decreto, autore del reato; è la condotta dell'ente ad esser oggetto di accertamento nel processo penale ed, ancora, è il giudice penale ad irrogare all'ente una sanzione, formalmente amministrativa, ma intrinsecamente penale.

L'ente è centro d'imputazione di una responsabilità per fatto proprio per condotte delittuose, non già per una mera *culpa in vigilando*, qualora i reati siano stati posti in essere a suo interesse o a suo vantaggio. Da ciò discende che l'ente risponde direttamente ed indipendentemente dall'individuazione del soggetto che ha posto in essere la condotta.

E' stata introdotta una responsabilità, in relazione ad illeciti tipizzati, per l'ente che, al di là dell'etichetta, ha carattere sostanzialmente penale. E' sottoposta alla riserva di legge e regolamentata dai principi di cui all'art. 2 del Codice penale e trova, per lo meno a parere della giurisprudenza e di parte della dottrina, un suo spazio senza porsi in contrasto con l'art. 27, comma 1, della Costituzione. Ciò ammesso che se ne intenda la personalità, come l'evoluzione del pensiero giuridico porta a fare, in senso prettamente normativo, individuandola nel collegamento tra l'ente ed i soggetti qualificati che sono espressione della volontà dello stesso e del collegamento finalistico con i suoi interessi e vantaggi.

Questa innovazione è stata colta con spaesamento dalla dottrina, ancorata ad una tradizione culturale che considerava la persona fisica quale

unica destinataria della sanzione punitiva ed a modelli dogmatici cristallizzati attorno a tale assioma.

Da qui le comprensibili prese di posizione per contrastare, definire, incasellare questa "responsabilità degli enti" in uno schema concettuale accettabile per il nostro diritto o, per meglio dire, per quel diritto penale della persona umana così impreparato ad accogliere le novità che la storia impone.

La giurisprudenza, invece, pur avendo sottoposto a vaglio critico questa nuova forma di responsabilità, l'ha accolta con favore, escludendo che possano esservi profili di incostituzionalità legati al meccanismo di imputazione della responsabilità, con argomentazioni logico-giuridiche forse non del tutto convincenti per i puristi del diritto, ma funzionali all'adeguamento del sistema normativo alla realtà fenomenica.

E con ciò non vuole assumersi che il legislatore abbia prodotto un *corpus normativo* estraneo all'ordinamento penale, al contrario, col passare degli anni la riflessione della dottrina e della giurisprudenza ha portato alla luce la perfetta complementarietà del nuovo istituto con altri della parte generale del Codice.

La difficoltà, forse, sta proprio nell'accogliere il meccanismo d'imputazione della responsabilità di cui al decreto 231/2001, come un nuovo istituto di parte generale.

Convince la posizione delle Sezioni Unite del 2008 secondo cui la novella del 2001 ha introdotto una fattispecie a concorso necessario di parte generale e la posizione della dottrina minoritaria, ma insigne, che vede posto per questo nuovo istituto proprio nella parte generale del Codice, accanto alle norme dedicate al concorso di persone nel reato.

L'idea che sia stata introdotta una nuova fattispecie plurisoggettiva di parte generale persuade da un duplice punto di vista: dogmatico ed empirico.

Dal punto di vista più squisitamente dogmatico è lo stesso criterio d'imputazione del reato all'ente a far propendere per una fattispecie concorsuale. Dal punto di vista oggettivo, il legislatore richiede la presenza di un finalismo della condotta tenuta dalla persona fisica che fa apparire, seppur sullo sfondo, l'ente quale co-autore del reato: è, infatti, nel suo interesse o a suo vantaggio che la persona fisica agisce. Dal punto di vista soggettivo, poi, l'ente, con la propria colpevolezza d'organizzazione, deve partecipare alla realizzazione dell'illecito commesso dalla persona fisica.

Non può sfuggire la presenza di due autori – ente e soggetto qualificato appartenente allo stesso – le cui volontà e le cui condotte si coordinano per dar vita ad una nuova fattispecie, nata e giustificata dal combinato disposto di una o più norme *extra codicem* (quelle di cui al decreto 231/2001 interessate al caso di specie) e quella di parte generale cui, proprio in virtù del tassativo rimando di uno degli artt. 24 e seguenti del decreto, anche l'ente soggiace.

Dal punto di vista pratico-empirico, si osserva come la fattispecie monosoggettiva propria della nostra tradizione penalistica sia inidonea a coprire tipi di condotte e forme di criminalità strutturalmente plurisoggettivi.

Gli enti, in particolare le aziende moderne, sono strutture complesse ove i centri d'imputazione d'interessi e responsabilità si moltiplicano e sfumano in ragione della varietà stessa dei fenomeni cui danno vita.



La giurisprudenza si sforza di costruire nuovi modelli di cooperazione nel reato, cui l'istituto del concorso di persone, pensato per casistiche rientranti nello schema "istigatore/determinatore", appare insufficiente, basti pensare al moderno "diritto penale del rischio". Forse per questa duttilità della prassi giuridica, anche il modello della responsabilità da reato degli enti non ha trovato ostacoli rilevanti nelle Corti di legittimità e di merito.

In questa prospettiva dinamica, va accolta con favore la novella del 2001: l'ordinamento non funge più da matrice ordinante la realtà fenomenica, come poteva essere nel passato, quando era la velocità del pensiero giuridico a sopravanzare i mutamenti sociali, bensì da struttura che alla realtà si adatta e conforma, in considerazione dell'incessante e sollecito modificarsi dei fenomeni umani, propri dell'uomo o perché dallo stesso voluti e concepiti.

## GIURISPRUDENZA

### CORTE COSTITUZIONALE

- Corte Cost., sent. 14 marzo 1984, n. 68 in *Foro it.*, 1984, I, c. 906.

### CORTE DI CASSAZIONE

2011

- Cass. Pen., 5 ottobre 2010 – 20 gennaio 2011, n. 2251, OMS Saleri, in *Guida al dir.*, n. 9/2011, p. 52, con nota di BRICCHETTI; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 113, con nota di MUCCIARELLI; in *Arch. Pen.*, 2011, p. 273, con nota di MAGLIOCCA; in *Dir. pen. cont.*, 2011 (gennaio), con nota di PISTORELLI; in *Giust. Pen.*, 2011, III, c. 257, con nota di ARIOLLI; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 275, con nota di BALDUCCI; in *Proc. pen. giust.*, n. 31/2011, p. 90, con nota di IELO; in *Resp. amm. soc.*, n. 3/2011, con nota di BASSI (p. 1703) e di DOVERE (p. 182) e in *Cass. Pen.* 2011, p. 2545.
- Cass. Pen., sez. III, 15 dicembre 2010 - 20 aprile 2011, n. 15657, Sferrazza, in *Riv. Pen.*, 2011, p. 74; il *Guida al dir.*, n. 20/2011, p. 76; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1115, con nota di BIANCHI; in *Dir. pen. cont.*, luglio 2011, con nota di AMARELLI; in *Le società*, 2011, p. 1075 con nota di PALIERO; in *Cass. Pen.* 2011, p. 2556 con nota di PISTORELLI e in *Resp. Amm. soc.*, n. 3/2011, con nota di BARTOLOMUCCI (p. 161) e AMATO (p. 199).
- Cass. Pen., sez. V, 17 novembre 2010 - 20 giugno 2011, n. 24583, PM in proc. Tosinvest, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, p. 953 e in *Dir. Pen. Cont.*, 2011 (luglio), con nota di PISTORELLI.
- Cass. Pen., sez. IV, 18 gennaio 2011 n. 24583; T. s.r.l., *Diritto & Giustizia*, 2011, 16 luglio, con nota di D'ARCANGELO; in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 953 e in *Dir. pen. cont.*, 2011 (luglio), con nota di PISOTRELLI.

- Cass. Pen., Sez.VI, 30 settembre – 1 dicembre 2010, n. 42701, Eni-Saipem, in *Riv. pen.*, 2011, p. 34; in *Giur. It.*, 2011, p. 1622, con nota di ALTARE; in *Foro it.*, 2011, c. 370, con nota di ARMONE; il *Resp. Amm. Soc.*, n. 2/2011, p. 177 con nota di mOntesano; in *Dir. Pen. Cont.*, 2011 (febbraio), con nota di CHIARAVIGLIO e in *Le società*, n. 6/2011, p. 1 con nota di SCOLETTA e CHIARAVIGLIO.

## 2010

- Cass Pen., SS.UU., 28 ottobre 2010, n. 1235, G. e altro, in *Cass. pen.* 2011, 11, 3844 (s.m.) con nota di GIACONA; in *Cass. pen.* 2011, 7-8, 2501, con nota di Ruta, in *Riv. pen.*, 2011, 9, 895, con nota di GIANNELLI
- Cass. Pen. sez. VI, 18 febbraio – 16 luglio 2010, 27735, Brill Rover, in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 164 con nota di AMATO; *ivi*, n. 1/2011, p. 103, con nota di MALAVASI; in *Guida al diritto*, n. 39/2010, p. 98; in *Giust. Pen.*, 2011, II, c. 9; in *Le società*, 2010, p. 1241, con nota di SALAFIA e in *Cass. Pen.*, 2011, p. 1876, con nota di AGNESE.

## 2009

- Cass. Civ., SSUU, 23 giugno-30 giugno 2009, n. 20936, Ifil Investements spa c. Consob, in *www.dejure.giuffre.it*.
- Cass. sez. VI, 18 marzo- 7 aprile 2009, n. 14973, Azzano, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4833, connota di BELLINA, in *Riv. Pen.*, 2010, p. 337 e in *Le società*, 2008, p. 729.
- Cass. Pen., Sez. II, 9 luglio- 17 settembre 2009, n. 36083, Mussoni, in *Dir. prat. Soc.*, n. 4/2010, p. 39, con nota di NICODEMO e BIANCHI; *Cass. Pen.*, 2010, p. 1938, con nota di LEI e in *Resp. Am. Soc.*, n. 2/2010, p. 193 con nota di BELTRANI.

- Cass. Pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678, Zaccaria.
- Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio – 8 maggio 2009, n. 19764, in *Guida al diritto*, n. 26/2009, p. 80.
- Cass. Pen., sez. VI, 05 marzo 2009, Betteo, 26611 in *Cass. pen.*, 2010, p. 1652 e in *Riv. pen.* 2010, p. 680.
- Cass. Pen., sez. V, 11.11.2009, n. 43036, in *www.dejure.giuffre.it*.

## 2008

- Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in *Giust. pen.*, 2009, II, c. 85; in *Le società*, 2009, p. 352, con nota di LOTTINI; in *Cass. pen.*, 2008, p. 4544, con nota di Pistorelli, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 4/2008 p. 1082; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1738, con nota di MONGILLO E LORENZETTO; in *Resp. Amm. soc.*, n. 4/2008, n. 4/2008, n. 123 con nota di PISTORELLI, e in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263, con note di EPIDENDIO e ROSSETTI.

## 2006

- Cass. Pen., sez. II, 14 giugno -27 settembre 2006, n. 31989, Troso, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 2884 con nota di BONZANO; in *Le società*, 2008, p. 241, con nota di MONTANI e in *Giur. It.*, 2007, p. 1751.
- Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2006, n. 3615, in *www.dejure.giuffrè.it*.
- Cass. Pen, sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006, n. 3615, Jolly Mediterraneo, in *Riv. Pen.*, 2006, p. 814; in *Dir. prat. Soc.* n. 8/2006 p. 60 con nota di BERNARDO, in *Foro it.* 2006, II, c. 329, con nota di ARMONE, in *Guida al diritto* 15/2006, p. 59, con nota di GALDIERI; in *Cass. Pen.* 2007, p. 74; in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2006, con nota di BAROLOMUCCI e in *D. & G.*, n. 16/2006, p. 5, con nota di CORATELLA.
- Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno – 2 ottobre 2006, n. 32627, La Fiorita, in *Guida al Dir.*, n. 42/2006, p. 61, con nota di AMATO; in *Corr. Trib.*, 2007, p. 43 con nota di CORSO; in *Impresa*, 2006, p. 1856, con nota di IZZO; in

Cass. Pen., 2007, p. 80, con nota di RENZETTI (ivi, p. 42279; e in *D & G*, n. 41/2006, p. 54 con nota di SPAGNOLO.

- Cass. Pen., sez. III, 19 aprile 2006, n. 1370, in *www.dejure.giuffrè.it*.

#### 2005

- Cass. SS.UU., 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163, in *Guida al dir.*, 2005, n. 17, p. 54 ss.
- Cass. Pen., sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308, in *www.dejure.giuffrè.it*.

#### 2004

- Cass. pen., sez. VI, 03 marzo 2004-22 aprile 2004, n. 18941, PM in proc. Ribera, in *Cass. Pen.*, 2004, p- 4046, con nota di GERONIMO; in *D. & G.*, n. 30/2004, p. 20 con nota di CORATELLA; in *Dir. prat. Soc.*, n. 9/2004, p. 72, con nota di BRICCHETTI ed in *Riv. dottori comm.*, 2004, 905, con nota di TROYER.
- Cass. Pen., sez. II, 11 giugno 2004, n. 26390; sez. III, 12 febbraio 2004, n. 5777, in *www.dejure.giuffrè.it*.
- Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2004, n. 19560, in *www.dejure.giuffrè.it*.
- Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268, in *www.dejure.giuffrè.it*.

#### 2003

- Cass. Pen., Sez. II, 26 maggio 2003, n. 22931, in *www.dejure.giuffrè.it*.

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

### 2011

- Corte Ass. Torino, sez. II, 15 aprile - 14 novembre 2011, Thyssenkrupp, in *Dir. pen. cont.*, 2001, con nota di ZIRULA e MINELLA; in *Guida al Dir.*, n. 49-50/20011, p. 50, con nota di MARRA e in *Resp. Amm. Soc.*, n. 1/2012, p. 193, con nota di TRETTI.
- G.u.p. Trib. Milano, 3 gennaio 2011, X Spa, in *www.rivista231.it*.
- Trib. Milano, 28 ottobre 2011, *Società*, 2012, 3, 34.
- G.u.p. Trib. di Cagliari, 4-13 luglio 2011, Saras, in *Dir. pen. cont.*, con nota di LOYY e in *Corr. Merito*, 2012, p. 169, con nota di GENTILE.

### 2010

- Trib. Pordenone, 23 luglio 2010, Savoia Cinque, in *Giur. Merito*, n. 2/2010, p. 482, con nota di ASCIONE.
- G.u.p. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in *Corr. Merito*, n. 4/2010, p. 403, con nota di LUNGHINI e PARIS; in *Dir. Pen. Cont.*, 2011 (marzo), con nota di PELLAZZA e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2011, p. 161, con nota di ZANOLIO.
- Trib. Trani (sez. dist. Molfetta), 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, Truk Center, in *Corr. di merito*, n. 4/2010, p. 408, con note di GATTA e PELLAZZA (ivi, p. 651); in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, p. 842, con nota di AMARELLI; in *Dir. prat. Lav.*, 2010, p. 918, con nota di SALONIA, PETRUCCI e TADDEI; in *Le società*, 2010, p. 1116, con nota di SCOLETTA; in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 539, con nota di CHECCACCI e in *Resp. amm. soc.*, n. 4/200, p. 168, con nota di CARDIA.
- G.u.p. Trib. Milano, 3 novembre 2010, Deloitte, in *Corr. Merito* 2011, p. 285.

## 2009

- G.i.p. Trib. Milano (decr.), 27 aprile 2009, in *Foro Ambr.*, 2009, p. 359.
- G.i.p. Trib. Milano, 12 gennaio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, p. 108.
- Trib. Cosenza, 2 marzo 2009, n. 1341 in *www.dejure.giuffrè.it*.
- G.i.p. Trib. Milano (ord.), 9 luglio 2009, Telecom, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 768, con nota di BALDUCCI e in *Foro Ambr.*, 2009, p. 2888 con memoria PULITANÒ-ZANCHETTI.
- Trib. Milano, sez. I, 31 ottobre 2011, n. 12270, B. e altri, in *Rivista del Consiglio*, n. 4/2011. p. 87.
- G.i.p. Trib. Milano (ord.), 17 novembre 2009, Eni e Saipen, in *Le società*, 2010, p. 437, con nota di PALIERO e SALAFIA; in *Resp. amm. soc.*, n. 4/2010, p. 149, con nota di Epidendio; in *Corr. Merito*, 3, 2010, p. 291, con nota di GATTA; ivi p. 300, con nota di LUNGHINI e MUSSO e in *Riv. trim. dir. pen., econ.*, 2010, p. 607, con nota di SPINELLI.

## 2008

- Trib. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 177, con nota di BONOCORE e in *Le società*, 2008, p. 1507, con nota di BARTOLOMUCCI.
- Trib. Milano, Sez. II (ord.), 18 aprile 2008, Impregilo, in *Guida al Diritto*, n. 25/2008, p. 81, con nota di ZANCHETTI e in *Riv. dott. Comm.*, n. 6/2008, p. 756.
- Trib. Riesame Milano (ord.), 28 aprile 2008, Aristos, in *Foro Ambr.*, 2008, p. 329 e in *Corr. merito*, n. 7/2008, p. 840, con nota di GATTA.
- Trib. Milano, sez. I, 18 dicembre 2008, BARACHINI, in *Foro ambr.*, 2009, p. 328, con nota di BERTOLINA.

## 2007

- G.i.p. Trib. Napoli (ord.), 26 giugno 2007, Impregilo, in *Resp. Amm. Soc.*, n. 4/2007, p. 163 con nota di CARDIA.
- Trib. Milano, sez. X, 20 marzo 2007, My Chef, in *Giur. Comm.*, 2009, II, p. 495, con nota di BEVILACQUA e in *Resp. amm. soc.*, 1/2008, p. 177, con nota di MONTESANO.
- Trib. Riesame Napoli, 6 ottobre 2007, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, p. 1638, con nota di COMPAGNA.

## 2005

- Trib. Riesame Milano, (ord.), 14 dicembre 2005, Sogefi, in *Foro it.*, 2005, II, c. 527.
- G.i.p. Trib. Bari, 18 aprile 2005, in *Le società* 2006, p. 365, con nota di BARTOLOMUCCI.
- G.i.p. Trib. Milano, 25 gennaio 2005, Barachini, in *Le società*, 2005, p. 1441, con nota di BARTOLOMUCCI; in *Corr. Merito*, 2005, p. 577, con nota di GIARDA e in *Giust. Pen.*, 2005, III, c. 374, con nota di ANDÒ.

## 2004

- Trib. Riesame Milano, 28 ottobre 2004, Siemens, in *Corr. Merito*, 2005, p. 139, con nota DI VARRASO.
- G.i.p. Trib. Torino (ord.), 11 giugno 2004, in *Giur. Merito*, 2004, p. 2506; in *D&G*, n. 30 /2004, p. 28; in *Riv. dott. Comm.*, 2004, p. 903 e in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 294, con nota di NISCO.
- Trib. Milano, 14 dicembre 2004, Ivri Holding, in *Foro it.*, 2005, II, c. 528.
- Trib. Riesame Milano (ord.), 20 dicembre 2004, Ivri, in *Dir. prat. soc.*, n. 6/2005, p. 69 con nota di CERQUA; in *Foro Ambr.*, 2004, p.



550; in *Foro it.*, 2005, II, c. 527 e in *Resp. amm. soc.*, n. 2/2005, p. 165, con nota di CARDANI.

- G.i.p. Trib. Milano (ord.), 27 aprile 2004, Siemens, in *Foro it.*, 2004, II, c. 343; in *Guida al dir.*, n. 19/2004, p. 72, con nota di LANZI; in *Giur. Merito*, 2005, p. 1615, con nota di COMPAGNA; in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2004, p. 989, con nota di RUGGIERO; in *Dir. prat. Soc.*, n. 10/2004, p. 1275, con nota di PERNAZZA e in *Foro Ambr.*, 2004, p. 208, con nota di ELIA.

#### 2003

- Trib. Milano (ord.), 28 settembre 2003, Siemens, in *Foro it.* 2005, II, c. 269.
- G.i.p. Trib. Roma (ord.), 30 maggio 2003, in *Il merito*, n. 5/2004, p. 57 con note di BALSAMO e RUVOLO.

#### 2002

- G.i.p. Trib. Roma (ord.), 22 novembre 2002, Finspa, in *Foro it.*, 2004, II, c. 317.

## BIBLIOGRAFIA

- AARONBERG - HIGGINS *The Bribery Act 2010: all bark and no bite...?*, in *Archbold Review*, Sweet & Maxwell, London, 2010;
- ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *Ind. pen.*, 2009, p. 523, nt. 52;
- IDEM, *I «modelli di organizzazione e di gestione» nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell'ingerenza penalistica» nel «governo» delle società* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2007, n. 3;
- ALESSANDRI *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. pen econ.*, 2002;
- IDEM, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001;
- IDEM, *Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, Fondato da G. Braca continuato da A. Pizzorusso, vol. *Rapporti civili*, Bologna, 1991;
- IDEM, *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro un'introduzione*, in BERIA DI ARGENTINE (a cura di), *Impresa e giustizia penale*, Milano, 2009;
- IDEM, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in ABRIANI-MEO -PRESTI, (a cura di), *Società e modello «231»: ma che colpa abbiamo noi?*, in *AGE*, 2/2009;
- IDEM, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984;

- AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. It. Dir. e proc. pen.*, 2003;
- IDEM, *Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, nota Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010;
- IDEM, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. trim. Dir. Pen. Ec.*, 2006;
- IDEM, *La responsabilità delle persone giuridiche e la repressione della criminalità organizzata transnazionale*, in PATALANO (a cura di), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Torino, 2003;
- AMATI, *La responsabilità degli enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro*, in INSOLERA (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro, III. Norme penali e processuali*, Bologna, 2010;
- AMATO, *Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti*, in *Cass. pen.*, 2007;
- IDEM, *Anche le imprese individuali rispondono dell'illecito amministrativo?*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 3;
- IDEM, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *G. Dir.*, 2001;
- AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in RONCO (dir.), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006;

- AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrativi di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, fasc. 2;
- IDEM, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007;
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003;
- ANWAR- DEEPROSE, *The Bribery Act 2010*, in *Scots Law Times Sweet & Maxwell*, London, 2010;
- ARENA-CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007;
- ARENA, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose*, Milano, 2009;
- IDEM, *Le società in quanto persone giuridiche, agiscono direttamente, non a mezzo di rappresentanti, (Per una rivalutazione della teoria organica)*, in *Studi in memoria di Ascarelli, V*, Milano, 1969;
- ARENA-FAGGIANO, *Il self reporting nel Bribery Act del sistema britannico e la collaborazione dell'ente nel processo penale ex d.lgs. 231/2001*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 3;
- ASTROLOGO, *Brevi note sull'interesse ed il vantaggio nel d. lgs. 231/200*, in *Resp. Amm. soc. ed enti*, 2006, 187;
- ASTROLOGO, *"Interessse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/ 2001*, in *Ind. Pen.*, 2003;
- ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *Ind. Pen.*, 3, 2005;

- BARTOLOMUCCI, *A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. il modello organizzativo e la giurisprudenza - Il modello di organizzazione e gestione con finalità penal-preventiva*, in *Corriere giuridico (Il)*, 2010, n. 11 Sup;
- IDEM, *D.lgs. 231/2001 ed Imprenditori individuali: interpretazione dell'art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell' "imprevisto" revirement della Cassazione*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 3;
- BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006;
- BASTIA, *Criteri di progettazione dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc.*, 2008, fasc. 2;
- IDEM, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA.VV., *Societas puniri ipotest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003;
- IDEM, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI (a cura di), AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005;
- BERNASCONI, *sub art. 5*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008;
- IDEM, *sub art. 6*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008;

- BERTEL, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998;
- BIROCCHI, voce *Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto*, vol. XIII, 1995;
- BOIDI- VERNERO, *La disciplina dei gruppi d'impresa e il rapporto con il d.lgs. 231/2001, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 2;
- BRESLIN –EZICKSON - KOCORAS "The Bribery Act 2010: raising the bar above the US Foreign Corrupt Practices Act". in *Company Lawyer*, Sweet & Maxwell, London, 2011; EDITOR, *The Bribery Act 2010*, in *Criminal Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2010;
- BRICKEY, *Corporate Criminal Liability*, 2° ed., vol. I, 1994;
- BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970;
- IDEM, *Il costo del principio societas delinquere non potest nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in NUVOLONE, (a cura di), AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971;
- IDEM, *Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei Paesi C.E.E.*, in *Giur. Comm.*, 1979;
- IDEM voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, XIX, 1973;

- BRUNELLI-RIVERDITI, *sub art. 1*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO (a cura di) *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008;
- BRUNET, *Infracitions materielles et responsabilité pénale de l'entreprise*, in P.A., 1996;
- BUCCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale, secondo la ragione ed il diritto romano (1884)*, Milano, 2009;
- BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, V ed., Torino, 2000;
- CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010;
- CANCELLI, voce *Dolo nel diritto romano*, b) *penale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964;
- CARACCIOLI, *Osservazioni sulla responsabilità penale propria delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004;
- CARACCIOLI,, *La responsabilità penale delle persone morali*, in PICOTTI, (a cura di) *AA.VV., Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea*, a cura di Picotti, Milano, 1999;
- CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione europea e principio «societas delinquere non potest»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996;
- CASTRONUOVO, *La responsabilità, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in BASENGHI – GOLZIO – ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, 2° ediz., Milano, 2009;

- CATTADDORI, *La responsabilità amministrativa (rectius, penale) delle persone giuridiche (D.L.vo 231/01). La vexata quaestio sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Rivista penale*, 2009, n. 12;
- CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, fasc. 2;
- IDEM, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, 2008;
- CERBO, *Le sanzioni amministrative*, Milano, 1999;
- CERQUA, *Profili generali della responsabilità degli enti dipendente da reato*, in *Corr. mer.*, 2007;
- IDEM, *L'ente intrinsecamente illecito nel sistema delineato dal d.lgs. 231/2001*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 2;
- CHECCACCI, *Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani*, in *Riv. Trim.dir. pen. econ*, 2010;
- CHIAMETTI, *Gli effetti del d.lgs. 231/2001 si allargano sempre di più a macchia di leopardo. E' interessata la società capogruppo, la ditta individuale e il professionista*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 3;
- CLINIARD, *Illegal Corporate Behaviour*, 1979;
- COCCO, *L'illecito degli enti dipendenti da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004;
- CONTE, *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1994;



- CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest*, in *Trattato del Galgano*, XXV, Padova, 2001;
- CORBINO, *Lo stutus familiae*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (dall'epoca di Plauto a Ulpiano)*, *Atti del Collegio di Diritto Romano*, Gennaio 2008, pubblicati in [www.lex.unict.it/didattica/.../Status\\_familiae.pdf](http://www.lex.unict.it/didattica/.../Status_familiae.pdf) -;
- CORDERO, *Procedura penale*, 6° ed., Milano, 2001;
- CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II. Il basso medioevo*, Roma, 1995;
- COSSEDDU, *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005;
- CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in RIVERDITI, (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009;
- IDEM, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in EAD. (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009;
- D'ACRI, *La responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato*, Soveria Mannelli, 2008;
- D'ARCANGELO, *Fondazioni ed associazioni nel disegno sistematico del D.Lgs.231/01*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, 2007;

- IDEM *La responsabilità da reato delle società unipersonali nel decreto legislativo n. 231/01*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*", 3, 2008;
- DA RIVA GRECHI, *L'illecito funzionale degli enti collettivi*, in *Giust. pen.*, 2003;
- DE FARIA COSTA, *Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993;
- DE FRANCESCO, *La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello" repressivo*, in *Leg. pen.*, 2003;
- DE LA CUESTA ARZAMENDI, *Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal*, en *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam*, dir. por Arroyo Zapatero-Berdugo Gómez De La Torre, vol. I, Cuenca, 2001;
- IDEM, *Armonización penal en la Unión Europea*, en *La reforma del a justicia penal*, 2011;
- IDEM, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1, 2012;
- DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;
- DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme del delitto collettivo*, in *Riv. Pen.*, 1920 e in *Studi di diritto penale*, Napoli, 1930;
- DE MARZO, *La delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*, in *Corr. giur.*, 2001;

- DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in GIARDA-SPANGHER-TONINI, (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002;
- IDEM, *Il nuovo codice penale francese e la responsabilità delle personnes morales*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995;
- IDEM, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano, alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004;
- IDEM, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it);
- IDEM, *Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche*, in BERTOLINO – FORTI – EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Romano*, vol. III, Napoli, 2011;
- IDEM, *Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2011, n. ½;
- DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003;
- IDEM, *La responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica*, in GARUTI (a cura di) *AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002;
- IDEM, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008;

- IDEM, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001;
- DELMAS-MARTY E LAZERGES, *À propos du nouveau code pénal français*, in *Rev. sc. crim.*;
- DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in MANNA (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004;
- IDEM, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in Lattanzi (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004;
- DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVACRUGNOLA, *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"*, 1982;
- DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999;
- IDEM, *sub. art. 1*, in (a cura di), DOLCINI, GIARDA, MUCCIARELLI, PALIERO, RIVA CRUGNOLA, *Commentario alle modifiche del sistema penale (Legge 24 novembre 1981 n. 689)*, Milano, 1982;
- DOLCINI-PALIERO, *L'illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeiten) nell'ordinamento della Repubblica federale di Germania: disciplina, sfera di applicazione, linee di politica legislativa*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1980;
- DONINI, *Il delitto contravvenzionale*, Milano, 1993;
- IDEM, *Imputazione oggettiva dell'evento (dir. pen.)*, in *Annali Enc. Dir.*, III, Milano, 2010;
- IDEM, *Imputazione oggettiva dell'evento. 'Nesso di rischio' e responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2006;

- DOPICO GÓMEZ-ALLER, *Responsabilidad de personas jurídicas*, en *Memento Experto. Reforma Penal. Ley Orgánica 5/2010*, coord. por Ortiz De Urbina Gimeno, Madrid, 2010;
- DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008;
- IDEM, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro,: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008;
- DUCOLULOUX-FAVARD, *Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, in Paliero (a cura di), *Atti del Convegno. Università di Firenze*, 15-16 marzo 2012, Padova, 2003;
- EPIDENDIO – PIFFER, *Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008, n. 3;
- IDEM, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in AA.VV., *D.lgs. 231, dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011;
- FARINA, *I reati societari e la responsabilità delle persone giuridiche*, in *Banca borsa*, 2004;
- FERNÁNDEZ TERUELO, *La reforma del Código Penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, en *La reforma de la Justicia penal*;
- IDEM, *Las consecuencias accesorias del art. 129 CP*, en *El nuevo Derecho Penal español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel*

Valle Muñiz, coord. por Quintero Olivares-Morales Prats, Pamplona, 2001;

- FERRARA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. dir. comm.*, 1914;
- FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;
- FIANDACA/MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2001;
- FIORE, *Diritto penale, parte generale*, Torino, 1993;
- FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012;
- IDEM, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in *La responsabilità delle società per il reato dell'amministratore*, in LANCELLOTTI (a cura di), Torino, 2003;
- FLICK, *Dall'andante con moto all'adagio ma non troppo e viceversa (Variazioni sul tema del diritto penale dell'economia)*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2011, n. 4, parte I;
- IDEM, *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, in *Rivista delle società*, 2011, n. 1;
- IDEM, *Le prospettive di modifica del d.lg. N. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11;
- FLORA, *L'attualità del principio "societas delinquere non potest"*, in *St. urb.*, 1994;

- FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, in AA.VV., *Tratto di diritto penale*, 2° ed., I, parte I, Milano, 1906;
- FOFFANI, *Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari*, in PALAZZO, (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003;
- FOLLA, *Le sanzioni pecuniarie*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002;
- FORNASARI – MENGHINI, *Percorsi europei di diritto penale*, Padova, 2005;
- FRIGNANI- GROSSO- ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Soc.*, 2002;
- FRIGNANI- GROSSO- ROSSI, *La responsabilità "amministrativa" degli enti ed i "modelli di organizzazione e gestione" di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. dir. comm.*, 2003;
- GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in *Digesto Disc. Privat.*, sez. civ., Agg. VI, Torino, 2011;
- GANDINI, *Brevi cenni sulla responsabilità delle persone giuridiche in Germania*, in *Resp. amm. soc.*, 2008, fasc. 4;
- IDEM, *La circolazione del modello 231: la responsabilità da reato delle persone giuridiche in Cile*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 4;
- GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in BERTOLINO-FORTI-EUSEBI, (a cura di), *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011;

- GARLAND, *La cultura del controllo,. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, trad. it., Milano, 2004;
- IDEM, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, trad. it., 1990
- GASTALDO ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004;
- GENNAI-TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001;
- GENTILI- CRUCIANI – CAMILLETTI, *Inserito - Reati, responsabilità e modelli ex D.Lgs. n. 231/2001*, in *Cooperative e consorzi*, 2011, n. 12;
- GHINI, *Gruppi, attività e rapporti infragruppo nel sistema 231*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 3;
- GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002;
- GIAVAZZI, *Alcune riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia*, in <http://www.rivista231.it/Pagine/Pagina.asp?Id=398>;
- IDEM, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (II)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005;
- GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004;



- GONZÁLEZ CUÉLLAR SERRANO-JUANES PECES, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor*, en *La Ley*, 7501, 3, 2010;
- GRASSO, *Verso uno spazio giuridico europeo, Corpus Iuris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea*, Milano, 1997;
- GROSKAUFMANIS, *Principles of corporate criminal liability*, in *Bna/Acca Compliance Manual*, 1993;
- GROSSO, Responsabilità penale (voce, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968);
- GUERRINI *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Le società*, 1993;
- IDEM, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006;
- IDEM *sub art. 3*, in GIUNTA (a cura di), AA.VV., *I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61* Torino, 2003;
- IANNINI, *L'impresa e la crisi economica: analisi e prospettive alla luce delle proposte di modifica della 231/2001*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 4;
- IANNINI-ARMONE, *Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale*, Roma, 2005;
- IELO, *Gare pubbliche e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, n. 7;

- IDEM, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008;
- IRTI, *Ordine giuridico del mercato*, Roma-Bologna, 2004;
- LANCELLOTTI – LANCELLOTTI, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Uno scudo processuale per le società e gli enti*, Torino, 2011;
- LECIS, *La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del Modello Organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2010, n. 2;
- LEDDA, *Efficacia dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001: tone from the top*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 2;
- IDEM, *I protocolli dei modelli organizzativi*, in *Responsabilità amministrativa della società e degli enti (La)*, 2011, n. 4;
- LEDDA- GHINI, *Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001: dalla teoria alla pratica applicazione*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2007;
- IDEM, *Modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001. Aspetti problematici*, in *Settimana fiscale (La)*, 2007, n. 33;
- LUCHENA, *Codice etico e modelli organizzativo-sanzionatori nel d.lgs. n. 231/2001: legittimità ed efficacia*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, n. 2, , parte I;
- LUNGHINI, *A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. il modello organizzativo e la giurisprudenza - La responsabilità amministrativa e Decreto legislativo*

231/2001: *evoluzione ed ampliamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*, in *Corriere giuridico (II)*, 2010, n. 11 Sup.;

- JESCHEECK, *Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit der Personemverbande*, in *ZstW*, 1935;
- JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, *La responsabilidad penal de la persona jurídica en el espacio judicial europeo. Comentarios al Proyecto de modificación del Código Penal de 2006*, en *La reforma de la Justicia penal. Aspectos materiales y procesales*, coord. por Arangüena Fanego-Sanz Morán, Valladolid, 2008;
- MAIMERI, *Controlli interni delle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di organizzazione*, in *Riv. dott. comm.*, 2002;
- MANACORDA, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari (Commento alla l. 29 settembre 2000, n. 300)*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;
- IDEM, *Il decreto 231 tra organizzazione, qualità ed etica aziendale*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 3;
- MANGO-GIUA-ACCARDI, *D. Lgs. n. 231/2001: la responsabilità amministrativa delle società ed enti per reati commessi da dirigenti e dipendenti. Spunti di riflessione*, in *Fisco*, 2010;
- MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo all'insieme*, in *Riv. trim. di dir. pen. dell'economia*, 2002, n. 3;
- IDEM, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista di un penalista*, in *Cass. pen.*, 2003;

- IDEM, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999;
- MANTOVANI, *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2001;
- MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1987;
- MARCELLINO, *La configurabilità della responsabilità penale delle persone giuridiche tra politica criminale e dogmatica: l'attuale sistema normativo in Italia*, in *Diritto & Diritti*, inserto, 6, 2002;
- MARINUCCI, *Il reato come azione: critica di un dogma*, Milano, 1971;
- IDEM, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007;
- IDEM, *Societas puniri potest uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002;
- MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 1, 2001
- IDEM, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2004;
- MARINUCCI-ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971;
- MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità da reato delle società. Principi generali (dlgs n. 231/01), regole speciali (dlgs n. 81/08) e riflessi sistematici*, in ID., *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, Torino, 2009;
- MARTUCCI, *La criminalità economica*, Roma-Bari, 2006;
- MEREU, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. Pen.*, 2006;

- MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992;
- MORALES PRATS *La responsabilidad penal de las personas jurídicas; perspectivas de reforma en el Derecho penal español*, en *La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea*, dir. por Álvarez García, Valencia, 2009;
- IDEM, *La evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho español: de lo accesorio a lo principal*, en *Problemas actuales del Derecho penal y la Criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita*, dir. por Muñoz Conde, Valencia, 2008;
- MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, il reato del dirigente si duplica nell'illecito amministrativo*, in *D.&G.*, 2001;
- NIETO MARTÍN, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de responsabilidad penal*, en *Cuestiones actuales de Derecho penal económico*, Madrid, 2011;
- OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, *Las consecuencias accesorias de la pena de los artículos 129 y similares del Código penal*, en *La ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, ed. por Díez Ripollés et al, Madrid, 2002;
- IDEM, *Responsabilidad penal para los entes sociales?*, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. LXII, 2009;
- ORESTANO, *Il "problema delle persone giuridiche"*, in *diritto romano*, Torino, 1967;

- OTTO VON GIERKE *Das deutsche Genossenschaftsrecht* (1868-1881), Akademischen Druck und Verlagsanstalt, Graz, 1954;
- IDEM, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung*, Weidmann, Berlin, 1887;
- PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976;
- IDEM, *Introduzione ai principi di diritto penale*, Torino, 1999;
- IDEM, *L'influenza dell'attività del Consiglio d'Europa sul diritto penale italiano*, in AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano, 1982;
- PALIERO-PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, n. 3;
- PALIERO-TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, 1988;
- IDEM, (voce), *Sanzioni amministrative*, in *Enc. Dir.*, XLI, 1989;
- IDEM, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001;
- IDEM, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la "parte Generale" di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000;
- IDEM, *La responsabilità della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Atti del Convegno di Firenze 15-16 marzo 2002, a cura di PALAZZO, Padova, 2003;
- IDEM, *La responsabilità delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea*, in GROSSO, (a cura di) AA.VV., *La*

*lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione*, Milano, 2000;

- IDEM, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993;
- IDEM, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996;
- PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in AA.VV., *La responsabilità, amministrativa degli enti*, D. lgs. 8 giugno 2001, n. 23, Milano, 2002;
- IDEM, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, IV, 1977;
- PELAZZA, *Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica*, nota a Trib. Novara, 1.10.2010;
- PELLISSERO, *Commento alla l. 29.9.2000 n. 300*, in *Leg. pen.*, 2001;
- IDEM, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, 13° ed., a cura di GROSSO, Milano, 2007;
- PETRILLO, *Criminalità d'impresa: discipline a confronto*, rinvenibile nel sito <http://www.filodiritto.com/>;
- PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;
- PIETRINI, *D.lgs. 7.7.2011 n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni* (GU 1.8.2011 n. 177) -

*Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Legislazione penale (La), 2012, n. 1;*

- PISANI, *Struttura dell'illecito e criteri di imputazione*, in D'AVIRRO – DI AMATO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009;
- PITTARO, *La responsabilità da reato delle persone giuridiche dieci anni dopo*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011;
- POLI-MARCHI, *Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, n. 1;
- POPE- WEBB, *The Bribery Act 2010*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, Sweet & Maxwell, London, 2010; SHEIKH, *"The Bribery Act 2010: commercial organisations beware!"*, in *International Company and Commercial Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2011;
- PRADEL, *Il nuovo codice penale francese. Alcune note sulla parte generale*, in *Ind. Pen.*, 1994;
- *Progetto preliminare di riforma del codice penale, nella revisione del maggio 2001*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001;
- PULITANÒ *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, suppl. a *Cass. pen.*, n. 6/2003;
- IDEM, *Diritto penale*, 3a ediz., Torino, 2009;
- IDEM, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002;



- IDEM, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 102, nt. 1;
- IDEM, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002;
- IDEM, *Diritto penale*, 3° ediz., Torino, 2009;
- IDEM, *Commento all'art. 3 d.lgs. 61/02 (Responsabilità amministrativa delle società)*, in LANZI-CADOPPI (a cura di), *I reati societari*, Padova, 2007;
- RAMELLA, *La responsabilità penale e le associazioni*, in *Trattato del Cagliolo*, Milano, II, 1895;
- IDEM, *La responsabilità penale e le associazioni*, Milano, 1894;
- Relazione al D. lgs. 231/2001, in *Guida al diritto*, 2001, n. 26, in *D & G*, 2001, n. 20, e in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, 2008;
- Relazione al D. lgs. 231/2001, in *Guida al diritto*, 2001, n. 26;
- RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e socialprevenzione*, Napoli, 2009;
- ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, Artt. 314-335-bis cod. pen., *Commentario sistematico*, 2° ed., Milano, 2006;
- IDEM, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in AA.VV., *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002;

- IDEM, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995;
- RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche*, *Enc. giur.*, XVII, 2002;
- RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Soc.*, 2001, p. 1299;
- ROSO CAÑADILLAS, *Derecho penal, prevención y responsabilidad social corporativa, en Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho*, Madrid, 2010;
- SALEILLES, *De la personnalité juridique: histoire e théories : 25 leçons d'introduction à un cours de droit comparé sur les personnes juridiques*, Rousseau, Paris, II ed. 1922 (postuma, I ed. 1910);
- SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004;
- SANTORIELLO, *I reati informatici dopo le modifiche apportate dalla legge 48/2008 e la responsabilità degli enti*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 1;
- IDEM, *Violazione delle norme antiinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. Amm. soc. ed enti*, 2008, n. 1;
- SAVIGNY in *Sistem des heutigen Romischen Rechts*, II, Berlin, 1940;
- IDEM, *Persona giuridica*, in *Dig. Dir, Priv.*, XIII, Torino, 1995;
- IDEM, *Sistema del diritto romano attuale (1840-1849)*, trad. it. di SCIALOIA, vol. III, Torino, 1900;
- SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna (commento a Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri)*, in *Soc.*, 2010, p. 1120;

- SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, Napoli, 2006;
- IDEM, *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, in *Cass. pen.*, 1999;
- SILVA SÁNCHEZ *La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 del Código penal*, en *Derecho penal económico. Manuales de Formación Continuada del C.G.P.J.*, no 14, Madrid, 2001;
- IDEM, *La reforma del Código Penal: una aproximación desde el contexto*, en *La Ley*, 7464, 2010;
- SORBELLO, *Evasione fiscale e politica criminale: considerazioni sull'inopportunità sistematica della mancata corresponsabilizzazione degli enti nei reati tributari*, in *Ind. Pen.*, 2011, n. 1;
- STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo o lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998;
- IDEM, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2003;
- SULLIVAN, *The Bribery Act 2010: Part One: an overview*, in *Criminal Law Review*, Sweet & Maxwell, London, 2011;
- SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, Milano, 1987;
- TIEDEMANN, *Responsabilidad penal de personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas en Derecho comparado*, en *La reforma de la Justicia Penal (Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann)*, coord. por GÓMEZ COLOMER-GONZÁLEZ CUSSAC, Castelló de la Plana, 1997;

- TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica ne D.lgs. 2312000: prime considerazioni di carattere amministrativo*, in *Soc.*, 2001;
- TRESOLDI – LUNGARO, *L'entrata in vigore del UK Bribery Act. Un confronto fra le Guideline inglesi e le Linee Guida Confindustria per l'attuazione del d.lgs. 231/2001*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2011, n. 4;
- IDEM, *La compliance al d.lgs. 231. Una valutazione costi/benefici a più di 10 anni dalla sua entrata in vigore*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 3;
- TRETTI, *Sentenza Thyssen Krupp AST SpA e 231: una prima lettura*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2012, n. 1;
- U.S.S.G., *Federal Sentencing Guidelines Manual*, 1992, *Introductory Commentary*;
- UCY, *Corporate Ethos: Standard for imposing Corporate Criminal Liability*, in *Minn. L. Rev.*, 1991.
- URSO, *Persona giuridica e responsabilità penale, Note storico – giuridiche a proposito di recenti riforme*”, in *Quad. fior.*, n. 29, Milano, 2000;
- VACIAGO, *La responsabilità amministrativa degli enti: profili normativi*, in AAA.VV. *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs.231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008;
- VASSALLI, *Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 c.p..* in *Giur. Cost.*, 1956;
- VENEZIANI, *Responsabilità dell'ente. La commissione del reato nell'interesse o vantaggio dell'ente*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010;

- VIGNOLI, *Il giudizio di idoneità del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/2001: criteri di accertamento e garanzie*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, 2009, n. 1;
- IDEM, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004;
- VINCIGUERRA, *Quale specie di illecito?*, in VINCIGUERRA, CERESA-GASTALDO, ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D. lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004;
- IDEM, *Francia: il nuovo codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1995;
- VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009;
- VOLK, *La responsabilità penale degli enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003;
- WELZEL, *das deutsche Strafrecht*, Auflage, Berlin, 1969;
- ZANNOTTI, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: inefficienze attuali e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Studi economico giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, Vol. LX, 2003-2004, In memoria di Franco Ladda*, II, Torino, 2004.